

PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE E DECENTRAMENTO FISCALE
(ANCHE DENOMINATO FEDERALISMO FISCALE).

INDICE DEGLI ARTICOLI

Principi ed obiettivi

- Principio informatore del progetto imposizione fiscale	Art.	I
- Progressività dell'imposizione diretta		2
- La limitazione della progressività con l'organizzazione delle attività sociali		3
- La percentuale di limitazione della progressività per le attività sociali		4
- La limitazione della progressività dopo il perseguimento della piena occupazione		5
- Le modalità dell'investimento dell'imposizione oltre il 34 per cento		6
- Obiettivo del progetto imposizione fiscale		7
- Ordinamento operativo		8
- Controllo degli operatori preposti agli accertamenti tributari		9
- Commissione fiscale di I° e di 2° grado		10
- L'elusione dell'imposta		11

LA STRUTTURA FINANZIARIA STATALE

- Gli uffici finanziari	12
- Il coordinamento	13

Le innovazioni al sistema tributario

- L'adeguatezza dell'imposizione fiscale	14
- La riduzione delle imposte e l'eliminazione della pluritassazione	15
- Recupero dell'imposta sul valore aggiunto	16

FASI DEL NUOVO SISTEMA IMPOSITIVO

- Prima fase triennale	
- Continuo collegamento con CIPE e CIPI	18
- Seconda fase	19

LA DEVOLUZIONE DELLE IMPOSTE

- Il decentramento fiscale	20
- La devoluzione alle regioni per spese di sviluppo regionali	21
- La complementarietà provinciale	21 bis
- L'ipotesi di sviluppo regionale	21 ter
- La devoluzione delle imposte alle regioni in via di sviluppo economico	22
- La variazione delle norme costituzionali	23
- Il patto finanziario tra le regioni	24
- Le funzioni dell'UFIR	25
- La devoluzione finalizzata a finanziare le attività sociali	26

- Privatizzazione	Art.	27
- Sanzioni per gli illeciti fiscali		28

Le sanzioni per gli illeciti fiscali, finanziari e fallimentari.

- Caratteri	28 bis
-------------	--------

GLI ILLECITI RELATIVI ALLE EVASIONI FISCALI

- Le sanzioni previste per le evasioni fiscali	29
- Omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria	30
- Parziale dichiarazione di redditi ai fini dell'imposizione	31
- Libertà vigilata	32
- Omessa annotazione sulle scritture contabili	33
- Omessa fatturazione	34
- Omessa annotazione e omessa fatturazione per importi inferiori a 150 milioni	35
- Redditi fondiari, di capitale e diversi	36
- Mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie	37
- Bollatura iniziale successiva all'uso	38
- Omessa tenuta e conservazione del registro della clientela	39
- Dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta	40
- Fornitura di stampati senza autorizzazione	41
- Stampati senza le annotazioni previste	42
- Ipotesi di frode fiscale	43
- Sanzioni amministrative	44
- La trasparenza delle attività economiche	45
- Il prestanome	46
- Sanzioni amministrative per il prestanome in attività di impresa	47
- Sanzioni per il prestanome nella titolarità di impresa	48
- Sanzioni per il prestanome nell'intestazione di beni economici	49
- Rivalutazione delle sanzioni amministrative	50
- Diversa dichiarazione del valore degli immobili oggetto di compravendita	51
- Sanzioni per chi non richiede la fattura	52
- Accertamento degli illeciti fiscali	52 bis
- L'elusione e l'elisione	53
- Inadempienze all'obbligo della richiesta del parere	54
- Recupero a fine anno dell'IVA pagata dai consumatori	55
- Recupero oltre il 5 per cento dell'IVA pagata	56
- Scontrini di cassa	57
- Modalità della rendicontazione del pagamento dell'IVA	58
- Impianti Bancomat	59
- Sanzioni per le registrazioni illecite	60
- Controlli sulle registrazioni illecite	61

SANZIONI PER I REATI FALLIMENTARI E FINANZIARI

Assegno bancario

- Emissione senza autorizzazione	Art.	62
- Emissione di assegno senza provvista		63
- Lavoro sociale		64
- Violazione del divieto di emissione		65

Disciplina del fallimento

- Bancarotta fraudolenta		66
- Esecuzione di pagamenti e simulazione di titoli di prelazione		67
- Bancarotta semplice		68
- Ricorso abusivo al credito		69
- Circostanze aggravanti ed attenuanti		70
- Denuncia di creditori inesistenti		71
- Illeciti commessi da persona diversa dal fallito		72
- Interesse privato del curatore negli atti di fallimento		73
- Accettazione di retribuzione non dovuta		74
- Omessa consegna o deposito di cose del fallimento		75
- Domanda di ammissione di crediti simulati		76
- Mercato di voto		77
- Esercizio abusivo dell'attività commerciale		78
- Omessa trasmissione dei protesti cambiari		79
- Concordato preventivo e amministrazione controllata		80
- Liquidazione coatta amministrativa		88

STRUTTURA DEGLI UFFICI FINANZIARI

- Organizzazione funzionale		82
- Organizzazione degli uffici finanziari provinciali	82 bis	
- Funzioni dell'ufficio unificato del territorio provinciale	82 ter	
- Funzioni dell'ufficio commissione tributaria di 1° grado provinciale	82 quater	
- Organizzazione degli uffici finanziari regionali (UFR)	82 quinquies	
- Direzioni compartimentali del territorio	82 sexies	
- Ufficio commissione tributaria regionale di 2° grado	82 septies	
- Organizzazione degli uffici finanziari interregionali	82 octies	
- Direzione compartimentale del territorio	82 novies	
- Il dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze	82 decies	
- Dipartimento delle dogane, delle imposte indirette e del territorio	82 undecies	
- Coordinamento regionale	83	
- Coordinamento provinciale	84	
- La direzione generale finanze del Ministero delle finanze	85	
- Settori degli uffici finanziari (UF)	86	

- Sezioni dei settori degli UF	Art.	86 bis
- Settori dell'UFIR		87
- Settori dell'UFP		87 bis
- Settori della direzione generale finanze (DGF)		88
- Sezioni per gli UF		89
- Denominazione delle sezioni e suddivisioni		90
- Organizzazione dei settori degli UF		91
- Ripartizione dei contribuenti		92
- Direzione dei dirigenti		93

UFFICIO FINANZIARIO PROVINCIALE (UFP)

I° COMPARTO

A) - UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE

I) - Ordinamento organizzativo provinciale

- Competenze	93 bis
- Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e a reddito variabile provinciali	94
- Le sezioni dell'UFP	95
- Sezioni dell'UFP. Denominazioni	96
- 1^ sezione. decentramento fiscale	97
- 2^ sezione dell'UFP	98
- 3^ sezione dell'UFP	99
- 4^ sezione	100
- 5^ sezione	101

a) - PRIMA SEZIONE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE -

- DECENTRAMENTO FISCALE

- Attuazione entro 3 anni del decentramento	102
- Accordi interprovinciali tra UFP	103
- Necessità finanziarie e piano provinciale di sviluppo	104
- Accordi interprovinciali sul piano di sviluppo provinciale	105
- Le intese con i settori di decentramento provinciale e la complementarità provinciale	106
- La complementarità provinciale e l'automatismo dello sviluppo	107
- Il piano di sviluppo provinciale e la legge regionale che stabilisce l'ipotesi di sviluppo regionale e i finanziamenti provinciali	108
- L'percentuale di imposizione provinciale che può essere trattenuta dall'UFP	109
- Le spese di investimento per le province meno sviluppate	110
- Partecipazione di tecnici di altre province	111
- Remazione annuale sul progresso economico conseguente all'acquisizione dell'imposizione fiscale	112

- Devoluzione ad attività sociali dell'imposizione trattenuta dalle province più sviluppate Art. II3
- Percentuale di tolleranza dell'imposizione fiscale II4
- Devoluzione ad attività sociali della percentuale in più richiesta dalle province meno sviluppate II5
- Accordi tra settori di decentramento provinciale sulle attività sociali II6
- Accordi interprovinciali sulle attività sociali II7
- Progressione dell'imposizione fiscale trattenuta o devoluta II8
- Spese di investimento produttivo e spese correnti II9

2^a SEZIONE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE -

Procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale

- Nuclei componenti la sezione 2^a dell'ufficio delle entrate provinciale, ~~ex~~ dell'UFP II0
- Unità dei nuclei II1
- Unità consulenza II2
- Sanzioni amministrative per l'elusione II2 bis
- Unità procedure, dichiarazioni e accertamento dei redditi II3
- Unità soggetti provinciali dell'imposizione fiscale, pubblici e privati II3 bis
- Soggetti economici provinciali pubblici e privati dipendenti da imprese private II4
- Unità istruzione del contenzioso II5
- Unità proposte di legge da inviare all'ufficio legislativo regionale II6
- Unità di collegamento con l'area di coordinamento provinciale II7
- Unità accordi interprovinciali sulle attività del nucleo II8
- Nucleo riduzione del numero di imposte e tasse II9

UFFICIO FINANZIARIO PROVINCIALE (UFP)

UFFICIO DELLE ENTRATE - Sezione 3^a

- Sezioni provinciali del SIS I30
- Accordi interprovinciali sul controllo dell'efficienza I31
- 4^a e 5^a sezione degli uffici delle entrate provinciali I32
- 5^a sezione dell'UFP I° comparto I33

I° COMPARTO DELL'UFP

UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE

2) - ORDINAMENTO OPERATIVO DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE

IL CONTROLLORE FISCALE

- La struttura del controllore fiscale I34
- Organi direttivi del controllore fiscale I35

- Organi operativi del controllore fiscale	Art.	I36
- Organizzazione dell'ufficio del controllore fiscale provinciale		I37
- Organi direttivi regionali e interregionali		I38
- Organizzazione degli uffici regionali del controllore fiscale		I39
- Organizzazione dell'ufficio interregionale del controllore fiscale		I40
- Settori nazionali di decentramento		I41
- Circoscrizioni regionali del controllore fiscale		I42
- Circoscrizioni provinciali del controllore fiscale		I43
- Competenze degli organi direttivi provinciali		I44
- Competenze degli organi direttivi regionali		I45
- Competenze degli organi direttivi interregionali del controllore fiscale		I46
- Organizzazione degli uffici imposte dirette e delle direzioni delle entrate		I47
- Specializzazione del controllore fiscale		I48

Organici

- Gli organici del controllore fiscale	I49
- Organici per una provincia tipo come Vicenza	I50
- 2 ^a ipotesi	I51

Organizzazione delle funzioni del controllore fiscale

- Funzioni operative e di coordinamento	I52
---	-----

REDDITI DI IMPRESA

- <u>La ricostruzione del reddito per le medie e grandi imprese regionali e nazionali</u>	I53
- Imprese regionali, provinciali e nazionali	I54
- Il controllo alla fonte	I55
- I costi di esercizio. I costi per l'acquisto di beni	I56
- L'investigatore fiscale e il controllo alla fonte	I57
- La scuola dell'investigatore fiscale per il controllo alla fonte dei costi economici	I58
- Inizio di funzionamento della scuola per investigatori fiscali	I59
- I livelli di investigazione fiscale	I60
- Attività dell'investigatore fiscale	I61
- Controllo sulla qualità dei materiali acquistati per la produzione di beni e servizi	I62
- Disponibilità economiche dell'investigatore fiscale	I63
- Collegamento con altri controllori fiscali	I64
- Collegamento con altri investigatori fiscali	I65
- Periodicità dei controlli	I66
- Controllo a ritroso dei fornitori delle materie prime	I67
- Il controllo a ritroso	I68
- Memorizzazione dei controlli	I69
- L'anagrafe economica	I70

- Elementi da inserire nell'anagrafe economica	Art.	I71
- Tabelle dei costi dei beni. Formazione		I72
- Tabelle dei costi. Vontenuto		I73
- I costi di esercizio. I costi per l'acquisto di servizi		I74
- Le tabelle dei prezzi dei servizi		I75
- Gli illeciti nella dichiarazione dei costi		I76
- Il valore del bene o del servizio e le dichiarazioni IVA		I77
- Diversità dal valore dichiarato del bene o servizio		I78
- L'investigatore fiscale e le dichiarazioni IVA		I79
- Le finalità dell'accertamento		I80
- I costi per prestazioni di lavoro dipendente		I81
- Gli accertamenti sul prezzo del lavoro dipendente		I82
- Le indagini del controllore fiscale sulle attività lavorative non regolari		I83
- L'investigatore fiscale e il controllo delle attività lavorative		I84
- Le minusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze passive		I85
- Gli ammortamenti		I86
- I ricavi di esercizio: i corrispettivi delle cessioni di beni e servizi		I87
- Le tabelle dei prezzi di vendita		I88
- I ricavi: indagini sulle dichiarazioni IVA		I89
- L'investigatore fiscale e l'accertamento dei ricavi provenienti da vendite di beni e servizi		I90
- Altre componenti dei ricavi		I91
- Le sanzioni per la mancata fatturazione di costi e ricavi		I92
- Le plusvalenze		I93
- I redditi di capitale nell'esercizio dell'impresa commerciale		I94
- Rivalutazione dei beni di impresa		I95
- Indagini del controllore fiscale sulla rivalutazione		I96
- Indagini dell'investigatore fiscale		I97
- La contabilizzazione delle rimanenze in prodotti finiti, materie prime e prodotti in corso di lavorazione		I98

LE IMPRESE PROVINCIALI E LOCALI

- Definizione del reddito	I99
- Il reddito delle imprese minime. Tabelle dei costi e ricavi	200
- Gli accertamenti sul costo del personale delle imprese minime	201
- Sanzioni per irregolarità della retribuzione della manodopera	202
- Indagini sul reddito delle imprese minime	203
- Registratori di cassa	204
- Uso del bancomat	205
- Controlli delle registrazioni sul bancomat	206
- Il controllo del reddito delle imprese minime	207

I redditi di lavoro autonomo

- L'accertamento del reddito per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 49 del T.U.I.R. Art. 208
- Le spese deducibili dei lavoratori autonomi 209
- L'investigatore fiscale e le spese sostenute nel periodo di imposta 210

Redditi diversi

- Accertamento dei redditi diversi 211
- I redditi di chi non è titolare di impresa, ma che svolge di fatto attività imprenditoriali 212
- Le sanzioni amministrative e il condono in caso di collaborazione 213
- Reddito del nucleo familiare 214
- L'attività dell'investigatore fiscale nella individuazione del godimento di beni mobili e immobili 215
- Divieto di prestanome per l'esecuzione di attività economiche 216
- Collegamento con l'ufficio sicurezza e con la rete investigativa 217

L'attività dell'investigatore fiscale e del controllore fiscale.

- L'investigatore fiscale e il controllore fiscale 218
- Organico dell'investigatore fiscale 219
- La rete di controllori fiscali e il collegamento con l'ufficio sicurezza 220
- L'investigatore fiscale e il reddito delle imprese minime e dei lavoratori autonomi 221
- L'investigatore fiscale e le imprese provinciali, regionali e nazionali 222
- Accertamenti sulla natura intrinseca dei beni 223
- La vendita degli immobili e il pagamento dell'INVIM 224
- Sanzioni per il mancato pagamento dell'INVIM 225
- L'investigatore fiscale e il segreto bancario 226

IL RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

- L'investigatore fiscale e i prestanome di società lecite e illecite 227
- L'indagine dell'investigatore fiscale sulle società illecite 228
- L'indagine sui fornitori dell'impresa sospetta 229
- L'indagine sui capitali di costituzione dell'impresa 230
- Indagini sulla destinazione dei ricavi 231
- Obbligo della presenza nelle aziende di personale delle forze armate 232
- Collegamenti con le forze di Polizia 233
- Il collegamento operativo con le forze dell'ordine 234

IL PIANO DEL CONTROLLORE FISCALE

- Il controllore e l'investigatore fiscale	Art.	235
- Tipologia dei piani del controllore fiscale e dell'investigatore		236
- Lavoratori autonomi e redditi diversi		237
- L'operatività dei piani per circoscrizioni provinciali		238
- Piani regionali		239
- Piani interregionali		240
- La dislocazione delle imprese: i punti di vendita		241
- Compilazione dei piani		242
- Organi dirigenziali		243
- Organi direttivi		244
- L'organizzazione dei piani del controllore fiscale		245
- Il mosaico dei controlli		246
- La strategia dei controlli a ritroso e in avanti		247
- La individuazione degli elementi del reddito		248
- La individuazione degli elementi attivi del reddito		249
- I collegamenti		250
- Collegamenti operativi e di organizzazione		251
- Collegamenti di polizia giudiziaria		252
- L'utilizzo della struttura pianificatoria e funzionale del controllore fiscale. Il decentramento fiscale		253
- Gli uffici delle entrate e le direzioni regionali delle entrate nel rapporto con le autonomie locali		254

AREA PIANO DEL CONTROLLORE FISCALE PROVINCIALE

- Sezioni dell'area piano provinciale	254 bis
- Settori delle sezioni	254 ter
- Area di coordinamento provinciale dell'ufficio delle imposte dirette del capoluogo di provincia (sarà il futuro ufficio delle entrate)	255
- Sezione controllo fiscale delle imprese provinciali, minori e minime del territorio provinciale	256
- Obiettivi dell'accertamento fiscale	257
- Attività della sezione prima dell'area piano e dell'area di coordinamento	258
- Sezione 1) - Settore controllo a ritroso e controllo dei ricavi	259
- Settore elementi di reddito da controllare	260
- Settore collegamenti	261
- Sezione 2) - lavoratori autonomi e redditi diversi di dimensione provinciale	262
- Sezione 3) - Redditi fondiari e di capitale	263
- Sezione 4) - Azioni illecite di copertura di attività commerciali	263 bis
- Sezione 5) - Investigatore fiscale provinciale. Organizzazione per tipologie di reddito	263 ter
- I piani operativi dell'investigatore fiscale	263 quater
- L'investigatore e la rete investigativa privata e pubblica	263 quinquies

- I piagi operativi nel caso di azioni illecite simulate con attività commerciali Art. 263 sexi
- Gli interventi concordati con la rete investigativa 263 septies
- Lo schema degli investigatori della provincia 263 octies
- Riunioni presso l'ufficio sicurezza 263 novies
- Sezione 6) - Lavoratori dipendenti privati e pubblici 263 decies
- Sezione 7) - Capacità impositiva provinciale 263 undecies
- Il controllo del maggior gettito fiscale per il recupero dell'IVA 263 undecies
- Sezione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore fiscale provinciale 263 undecies
- Sezione 9) - Sperimentazione delle attività dei piani provinciali ed obiettivi 263 undecies

UFFICIO FINANZIARIO REGIONALE (UFR)

I° COMPARTO

A) + DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

I) - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO REGIONALE

- Competenze 264
- Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e variabile 265
- 2° e 3° comparto dell'UFR 265 bis
- Organizzazione regionale dell'imposizione 266

SEZIONI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

- Decentramento e funzioni 267
- I^ sezione regionale - Decentramento fiscale 268
- Disegno di legge regionale sul decentramento fiscale 269

I^ SEZIONE REGIONALE - DECENTRAMENTO FISCALE

- Attuazione entro 7 anni del decentramento fiscale 270
- UFR e sua trasformazione 270 bis
- Trasformazioni di 2° livello 270 ter
- Accordi interregionali e interprovinciali tra UFP e UFR 271
- Accordi interprovinciali tra UFP sulla ripartizione dei fondi 272
- Accordi interprovinciali tra UFP sulla devoluzione dei fondi dell'imposizione all'UFR 273
- Accordi interregionali sulla distribuzione dell'imposizione 274
- Accordi interregionali sulla devoluzione di fondi della imposizione provinciale e regionale 275
- Accordi sulle imprese che promuovono lo sviluppo delle regioni più arretrate 276
- La sicurezza delle imprese 277
- Necessità finanziarie delle regioni più arretrate e piano regionale di sviluppo 278
- Accordi interregionali sui piani di sviluppo 279

- I piani regionali di sviluppo delle regioni più avanzate e le necessità finanziarie	Art.	280
- Accordi interregionali degli UFR delle regioni più sviluppate economicamente		281
- L'ipotesi di sviluppo regionale		282
- Ipotesi di sviluppo regionale per le regioni del nord Italia		283
- La pianificazione regionale e l'ipotesi di sviluppo		284
- Il piano di sviluppo regionale e la legge regionale		285
- Spese di investimento e ipotesi di sviluppo regionale		286
- Relazione annuale sull'investimento produttivo		287
- Tecnici regionali delle imprese regionali nelle regioni del sud Italia		288
- Devoluzione ad attività sociali dell'imposizione trattenuta dalle regioni più sviluppate		289
- Le attività sociali regionali		290
- Accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, sulle attività sociali		291
- Progressione dell'imposizione fiscale trattenuta e devoluta		292

2^ SEZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

- PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

- Nuclei componenti la sezione 2^ della direzione regionale delle entrate		293
- Unità dei nuclei		294
- 1) - Unità consulenza del nucleo regionale		295
- 2) - Unità procedure regionali		296
- 3) - Unità soggetti regionali dell'imposizione		297
- Soggetti economici pubblici dipendenti da organi regionali e dipendenti da imprese private		298
- 4) - Unità regionale istruzione del contenzioso della Commissione tributaria di 2° grado		299
- 5) - Unità disegni di legge regionali		300
- Partecipazione di operatori degli UFR ai lavori dell'UFIR		301
- 6) - Unità accordi interprovinciali		302
- 7) - Unità accordi interregionali		303
- Nucleo riduzione del numero di imposte e tasse di livello regionale		304

3^ SEZIONE DELL'UFR - 1° COMPARTO

- Sezioni regionali del SIS		305
- Sezioni regionali del SIS		306
- Organico degli operatori del SIS regionale		307
- Permanenza degli operatori del SIS nell'UFIR		308
- 4^ sezione dell'UFR 1° comparto		309
- 5^ sezione regionale - valutazione delle attività di servizio		310
- Il controllo dell'efficienza		310 bis

1° COMPARTO DEGLI UFR - DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

2) - Ordinamento operativo regionale dell'accertamento tributario

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE REGIONALE

IL PIANO REGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE

- Organizzazione della pianificazione del controllore fiscale regionale	Art.	311
- Le funzioni proprie degli organi del controllore fiscale regionale e il coordinamento degli uffici provinciali		312
- Sezioni 1) - 2) - 3) regionali e coordinamento provinciale		313
- Accordi con l'ufficio interregionale del controllore fiscale		314
- Sezione 4^ regionale. Azioni illecite occultate da attività di impresa regionali o di dimensione regionale		315
- Valutazione comparata in ambito interregionale		316
- Sezione 5) - Investigazione fiscale e controllore fiscale regionale		317
- Le intese interregionali		318
- Sezione 6) - Redditi di lavoro dipendente regionale e redditi misti		319
- Accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale		320
- Sezione 7) regionale. Capacità impositiva regionale		321
- Accordi tra regioni sulle quote dell'imposizione da devolvere allo Stato		322
- Sezione 8) - Servizi semplici e complessi regionali		323
- Accordi tra regioni sui servizi semplici e complessi		324
- Sezione 9) - Sperimentazione dei piani regionali		325
- Accordi interprovinciali sulla sperimentazione dei piani del controllore fiscale		326
- Accordi interregionali sulla sperimentazione		327

I COMPARTI DEGLI UFIR DI MILANO E NAPOLI, SEZIONI STACCATE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DELLA
DIREZIONE GENERALE FINANZE, PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE.

- Organizzazione dei comparti degli UFIR centro di settore di decentramento nazionale nord e sud Italia Art. 328
- Competenze del 1° comparto dell'UFIR 329
- Competenze per le imposte pagate da dipendenti pubblici e privati 329 bis
- Accordi interregionali sulla devoluzione alle regioni dell'imposizione proveniente dai dipendenti pubblici e privati 329 ter
- Differenziazione delle quote tra settori di decentramento nazionale 329 quater
- Sede del primo comparto 330
- Sottonuclei nazionali presso gli UFR 331
- Settori nazionali degli UFR 332
- Competenze del 2° comparto degli UFIR 333
- Il coordinamento del 2° comparto dell'UFIR 334
- Competenze del 3° comparto 335

UFIR - 1° COMPARTO

A) - SEZIONE STACCATA DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DEL
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

1) - Ordinamento organizzativo interregionale

- Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e variabile 336

DIVISIONI DEL PRIMO COMPARTO

- Denominazione e funzioni 337

1^ DIVISIONE DECENTRAMENTO FISCALE

- Attuazione entro 7 anni del decentramento fiscale 338
- Intese tra DGF del Ministero delle finanze e UFIR di Milano e Napoli 339
- Spese correnti e spese di investimento 340
- Decentramento fiscale e legge finanziaria 341
- Legge finanziaria. Parti componenti 342

- a) - Bilancio dello Stato	Art.	343
- Legge finanziaria. Spese di investimento e spese correnti		344
- Piano di sviluppo interregionale delle regioni del nord Italia, effettuato con la struttura nazionali di imprese private e pubbliche		345
- Piano di sviluppo nazionale per il settore nord Italia		346
- Piano di sviluppo regionale per le regioni del settore nazionale di decentramento nord Italia		347
- Sezioni della divisione decentramento fiscale dell'UFIR del settore nord Italia		347 bis
- Sezioni della divisione decentramento fiscale dell'UFIR del settore sud Italia		347 ter
- Sezione a) - Nord Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare alla struttura regionale sud Italia		347 quater
- Sezione b) - nord Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare agli investimenti e spese correnti della struttura nazionale		347 quinquies
- Sezione c) nord Italia. Pianificazione degli interventi operativi delle imprese nazionali, regionali e provinciali nelle regioni del sud e del centro Italia		347 sexies
- Sezione a) sud Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare agli investimenti regionali		347 septies
- Sezione b) sud Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare a investimenti e spese correnti nel sud Italia, con le imprese nazionali		347 octies
- Sezione c) sud Italia. Pianificazione degli interventi operativi con imprese nazionali, regionali e provinciali del centro - nord nel sud del Paese		347 novies
- Settori di intervento delle imprese		347 decies
- b) - Spese di investimento nelle regioni del nord e accordi interregionali		348
- L'UFIR e il piano di sviluppo nazionale		349
- Il principio della complementarietà regionale		350
- La connessione della complementarietà regionale e i piani regionali		351
- La ripartizione dei fondi del prelievo fiscale tra le regioni		352
- Spese di funzionamento e correnti delle regioni del nord. Accordi interregionali		353
- Le spese correnti e di funzionamento, lo schema di sviluppo futuro e la realtà attuale		354

- Il resoconto delle spese correnti e di funzionamento effettuato nei confronti dell'UFIR	Art.	355
- Accordi interregionali sulla razionalizzazione delle spese correnti e di funzionamento		356
- L'UFIR e il piano di sviluppo nazionale		357
- Spese di investimento statali per il settore nord e centro Italia		358
- Spese correnti e di funzionamento statali		359
- Relazione e resoconto sul contenimento delle spese correnti e di funzionamento. Imposizione destinata a tali spese		360
- Diminuzione delle spese correnti e di funzionamento ed aumento delle spese di investimento		361
- Le fasi della riforma della pubblica amministrazione . La privatizzazione		362
- La privatizzazione delle regioni		363

LE SPESE DI INVESTIMENTO DELLE REGIONI DEL SUD

- Il piano nazionale di sviluppo delle regioni meridionali		364
- Le priorità del piano nazionale di sviluppo per le regioni meridionali		365
- Lo sviluppo della piccola e media industria nel sud Italia		365 bis
- Il settore turistico e la complementarietà		366
- La grande industria nel sud Italia		366 bis
- Il settore artigianale e la complementarietà		367
- Il piano nazionale delle regioni del sud, redatto dall'UFIR di Napoli		368
- Il piano regionale di sviluppo delle regioni del sud Italia		369
- Gli accordi sulle spese di investimento nelle regioni del sud Italia		370
- Le spese correnti e di funzionamento nelle regioni del sud		371
- Accordi interregionale e privatizzazione regionale		372
- I resoconti delle spese correnti dello Stato e delle regioni		373

C) - SVILUPPO OPERATIVO DELLE REGIONI PIU' ARRETRATE ECONOMICAMENTE DEL PAESE.

- La terza parte della legge finanziaria		373 bis
- Accordi interregionali sulla struttura produttiva che deve effettuare le trasformazioni		374
- Accordi interregionali sulla struttura produttiva regionale		375

- Accordi sulle fasi della riorganizzazione della rete produttiva con elementi locali	Art.	376
- Gli accordi sulla sicurezza		377
- Struttura produttiva e legge finanziaria		378

1° COMPARTO DEGLI UFIR - 2^ DIVISIONE - PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

- Sezioni componenti la divisione 2^ dell'UFIR	379
- Contribuenti di livello nazionale	380
- 1^ e 2^ sezione della 2^ divisione	381
- 3^ sezione IVA	382
- 4^ sezione ILOR	383
- 5^ sezione tasse, tributi minori e tributi doganali	384
- 6^ sezione - redditi da lavoro dipendente pubblici e privati	385
- Acquisizione dell'imposizione derivante da lavoro dipendente	386
- Livelli di acquisizione dell'imposizione derivante da lavoro dipendente pubblico e privato	387
- Ripartizione per settori di decentramento nazionale	388
- Ordinamento dallo Stato regionale	389
- 7) - Sezione innovazioni e ricerche sulla riduzione del numero di imposte e tasse	390
- 8) - Sezione tasse e tributi minori pagati agli UFP, UFR e UFIR	391
- Coordinamento nazionale	392
- Unità delle sezioni della divisione 2^	393
- a) - Unità consulenza	394
- b) - Unità procedure nazionali	395
- c) - Unità soggetti nazionali dell'imposizione fiscale	396
- d) - Unità istruzione del contenzioso	397
- e) - Unità disegni di legge	398
- f) - Unità accordi interregionali	399
	399 bis

3^ DIVISIONE DEGLI UFIR - 1° COMPARTO

- Servizi nazionali del SIS. Competenze	400
- Ordinamento regionale ed organici	401

4^ DIVISIONE DELL'UFIR - 1° COMPARTO

- Funzioni	Art.	402
- Relazione annuale sui risultati raggiunti		403

5^ DIVISIONE DEGLI UFIR

- Competenze		404
- Il controllo dell'efficienza		405

1° COMPARTO DELL'UFIR

2) - ORDINAMENTO OPERATIVO INTERREGIONALE DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE INTERREGIONALE

IL PIANO INTERREGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE

- Funzioni proprie e di coordinamento		406
- Sezioni (o divisioni) dell'area piano del controllore fiscale interregionale		407
- Settori delle sezioni (o divisioni)		408
- Sezioni 1) - 2) - 3) dell'area piano del controllore fiscale interregionale		409
- Accordi con gli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni dello stesso settore nazionale di decentramento		410
- Indagini compiute all'estero		411
- Sezione 4) - Attività illecite occultate con operazioni commerciali		412
- Attività espletate all'estero e relative alla sezione 4)		413
- Sezione 5) - Organizzazione delle attività dell'investigatore fiscale nazionale		414
- La tipologia e i caratteri dei piani operativi		415
- Il piano degli ispettori del SECIT		416
- Accordi interregionali per l'operatività del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale		416 bis
- Sezione 6) - Redditi misti e redditi da lavoro dipendente		417
- La compensazione di 2° livello delle entrate e delle uscite		418

- Sezione 7)) Capacità impositiva nazionale	Art.	419
- Valutazione a medio termine della sezione 7)		420
- Servizi semplici e complessi del controllore e dello investigatore fiscale. Sezione 8)		421
- Sezione 9) - Sperimentazione dei sistemi di accertamento		422
- La sperimentazione nazionale integrata con quella regio- nale		423
- Espansione delle esperienze nei sistemi di accertamento di altre regioni		424

MINISTERO DELLE FINANZE

COMPARTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

- Organizzazione	425
------------------	-----

Direzioni generali del primo comparto

- Denominazioni	426
- Aree nazionali delle direzioni generali del primo comparto	427
- Regioni comprese nelle aree dei settori nazionali	428
- Funzioni della prima e della terza area nazionale	429
- Funzioni dell'area nazionale centro Italia	430
- Personale degli UFIR di Milano e Napoli e delle regioni di tali settori nazionali, che operano nelle aree delle direzioni generali	431

1° COMPARTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

1) - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO INTERREGIONALE

1^a DIREZIONE GENERALE- DECENTRAMENTO FISCALE

- Decentramento fiscale	432
- Federalismo fiscale	433
- Impiego del 30 per cento dell'imposizione	434
- Le spese di coordinamento nazionale	435
- Competenze per livelli di produttività	436
- Intese con gli uffici interregionali di MI e NA	436 bis
- Dividioni della direzione generale decentramento fiscale	437

- Divisioni a) - b) - c) - Coordinamento nazionale Art.	438
- Competenze del Ministero del bilancio e del tesoro	438 bis
- Tecnici del ministero del bilancio e del Tesoro	438 ter
- Divisione c) - Pianificazione dell'imposizione nelle regioni più arretrate del centro Italia	439
- Divisione d) - Sviluppo operativo di parte delle regioni più arretrate del centro Italia	440
- Divisione e) - Predisposizione dei programmi del CIPE	441
- Divisione f) - Predisposizione della legge finanziaria	442

1° COMPARTO - 2^ DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE FINANZE → PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

- Area nazionale centro Italia	443
- Aree nord e sud Italia	444
- Sede del coordinamento nazionale	445
- Bilanci di previsione triennali e quinquennali	446
- Divisione 6^ → Imposte sui redditi da lavoro dipendente	447
- Sezioni delle divisioni della 2^ DGF	448
- Sezione d) - Istruzione del contenzioso	449
- Sezione e) - Disegni di legge	450

3^ DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

1° COMPARTO - Controllo dell'efficienza e correttezza
dei servizi.

- Divisione servizi nazionali del SECIT	451
- Uffici della divisione del SECIT	452
- Divisione servizi nazionali del SIS	453
- 4^ Direzione generale - rendicontazione del primo com- parto - Area del centri Italia	454
- Relazione annuale sui risultati raggiunti	455
- 5^ DG - Valutazione delle attività finanziarie	455 bis
- Il controllo dell'efficienza	456

2) - ORDINAMENTO OPERATIVO CINTERREGIONALE DEL SETTORE
CENTRO ITALIA

SOTTODIPARTIMENTO DEL 1° COMPARTO DEL MINISTERO DELLE
FINANZE, RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL CONTROLLORE FISCALE
DEL SETTORE CENTRO ITALIA E COORDINAMENTO NAZIONALE.

PIANO INTERREGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE DEL SETTORE
CENTRO ITALIA E COORDINAMENTO NAZIONALE.

- Organizzazione del sottodipartimento del controllore fiscale	Art.	457
- Funzioni proprie e di coordinamento		458
- Divisioni 1) - 2) - 3) del sottodipartimento del controllore fiscale settore centro Italia		459
- Accordi con gli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni del settore centro Italia e di decentramento nazionale		460
- Coordinamento nazionale		461
- Indagini compiute all'estero		462
- Divisione 4) - Attività illecite occultate con operazioni commerciali		463
- Attività esperite all'estero e relative alla divisione 4)		464
- Divisione 5) - Organizzazione delle attività degli investigatori fiscali nazionali		465
- Le tipologie e i caratteri dei piani operativi		466
- Il piano degli ispettori del SECIT		467
- Aumento dell'organico degli ispettori tributari del SECIT		468
- Accordi interregionali per l'operatività del controllore e dell'investigatore fiscale		469
- Coordinamento nazionale		470
- Divisione 6) - Redditi misti e redditi da lavoro dipendente		471
- La compensazione di 2° livello delle entrate e delle uscite		472
- Coordinamento nazionale della divisione 6)		473
- Divisione 7) - Capacità impositiva nazionale		474
- Valutazione a medio termine della divisione 7)		475
- Coordinamento nazionale della divisione 7)		476
- Divisione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore e dell'investigatore fiscale		477
- Divisione 9) - Sperimentazione dei sistemi di accertamento		478
- La sperimentazione nazionale integrata con quella regionale		479
- Espansione delle esperienze nei sistemi di accertamento di altre regioni		480

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE E DECENTRAMENTO FISCALE (ANCHE
DENOMINATO FEDERALISMO FISCALE).

Principi ed obiettivi

Art. 1

Principio informatore del progetto imposizione fiscale. Il principio informatore del progetto imposizione fiscale, è dato dalla previsione di un sistema del prelievo fiscale, che sia in grado di prelevare parte della ricchezza prodotta in modo da colpire secondo il principio dell'equilibrio impositivo tutte le fonti di reddito prodotto nello Stato.

Tale equilibrio impositivo è perseguito attraverso la sua coincidenza con ~~l'incremento~~ l'incremento che può derivare alle attività produttive per effetto dello sviluppo, che ottiene la economia con gli investimenti e finanziamenti operati con il prelievo fiscale.

La seconda componente del principio informatore del progetto imposizione fiscale, è costituita dalla limitazione del criterio della progressività dell'imposizione, attraverso la devoluzione ad attività sociali della stessa, oltre una certa percentuale e ad attività di investimento prima del raggiungimento della piena occupazione, per i cittadini che risiedono nello Stato.

Con la piena occupazione la progressività può essere limitata sono dalla prima componente.

Art. 2

Progressività dell'imposizione diretta. Il principio della progressività dell'imposizione diretta va attenuato in funzione di due elementi indicati nell'articolo precedente: la devoluzione ad attività sociali ~~l'incremento~~ di parte dell'imposizione

medesima e la piena occupazione dei cittadini, nell'ambito delle imprese provinciali, regionali e nazionali.

La progressività dell'imposizione deve permanere fino alla percentuale del 34 per cento; oltre intervengono le limitazioni citate che vengono precisate negli articoli seguenti.

Art. 3

La limitazione della progressività con l'organizzazione delle attività sociali. La limitazione della progressività della imposizione oltre il 34 per cento, si verifica nel momento in cui nello Stato italiano risulterà funzionante la struttura sociale, oggi quasi completamente assente.

Con essa così come prevista nel relativo progetto, si organizzeranno con sistematicità le attività sociali prestate dai dipendenti e proprietari di impresa, che sono dirette a devolvere attività lavorative, remunerate a livelli inferiori a quelli normali, a favore dell'impresa ove opera il lavoratore dei vari livelli aziendali; a favore di associazioni di imprese o di settori pubblici dello Stato.

Tali attività riguarderanno anche la produzione di beni economici e servizi, a prezzi di costo, da destinare ad indigenti o a cooperative di consumo che debbono essere agevolate per il perseguimento dei fini societari.

Si tratterà allora di tutte le attività di produzione di beni e servizi offerti a prezzo di costo o inferiore al costo, per chi si sia distinto in azioni di solidarietà nei confronti di settori della società e di produzione di beni e servizi da offrire per solidarietà ad indigenti italiani e stranieri, al fine di agevolare il loro grave stato di disadattamento economico e sociale.

Art. 4

La percentuale di limitazione della progressività per le attività sociali. Oltre il 34 per cento la progressività viene limitata; nel senso che una parte dell'imposizione da definire con patto sociale, tra attività pubbliche e associazioni di imprese e rappresentanze di lavoratori autonomi, deve essere devoluta alla sollecitazione della produzione di attività sociali.

La percentuale iniziale può essere stabilita nel 34 per cento dell'imposizione; oltre tale limite gli accordi tra attività pubbliche e associazioni impresa, stabiliranno la percentuale da ~~dedurre~~ detrarre dagli importi destinati ad imposizione.

L'accordo va siglato in ogni ambito regionale, provinciale e interregionale, tra assessorati alle attività sociali e associazioni di imprese dei vari livelli territoriali.

Art. 5

La limitazione della progressività dopo il perseguimento della piena occupazione. Al fine di stimolare i massimi investimenti produttivi nel settore privato, con il raggiungimento della piena occupazione, oltre la percentuale del 34 per cento, l'imposizione va devoluta ad attività di investimento privato.

Ciò significa che l'imposizione diretta è progressiva per gli scaglioni di reddito che comportano una detrazione irpef del 34 per cento; mentre per scaglioni superiori la parte eccedente il 34 per cento dell'imposizione, viene destinata ad attività di investimento privato.

Art. 6

Le modalità dell'investimento dell'imposizione oltre il 34 per cento. Se soggetto di imposizione è l'imprenditore, la devoluzione ad attività di investimento va fatta dal singolo imprenditore, con ~~documentazione~~ dimostrazione dei fondi destinati a tali attività produttive.

Lo stesso dicasi per il lavoratore autonomo. Se trattasi di azienda o titolare comunque di quote di partecipazione al capitale sociale, la parte eccedente il 34 per cento, deve essere investita dal titolare del reddito, acquistando nuove azioni o quote sociali.

La limitazione della progressività è riferita all'IRPEF.

Art. 7

Obiettivo del progetto imposizione fiscale. L'obiettivo del progetto imposizione fiscale fondamentale, è l'efficienza dell'ordinamento impositivo fiscale organizzativo ed operativo.

L'ordinamento organizzativo è presente nello Stato italiano, tuttavia ha bisogno di una profonda revisione per far sì che la sua organizzazione, si adegui alle esigenze produttive e ai problemi connessi con l'evasione e l'elusione fiscale.

Per l'ordinamento organizzativo si deve prevedere una semplificazione del numero di imposte dirette e indirette ed una chiarificazione delle competenze degli uffici finanziari.

E' necessario evitare la doppia imposizione o la tripla imposizione e rendere il sistema fiscale difficilmente eludibile; cioè rendere impossibile il ricorso ad alcune pratiche al limite della legalità per evitare il prelievo tributario.

Art. 8

Ordinamento operativo. Il secondo obiettivo fondamentale del progetto imposizione fiscale è dato dall'ordinamento operativo.

Esso è costituito dall'organizzazione del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale.

Occorre per rendere efficiente il controllo dei redditi, creare una struttura provinciale, regionale e interregionale di controllo che possa e sappia risalire alla fonte della formazione dei redditi, con una organizzazione capillare di accertamento e di indagine, che impedisca le false dichiarazioni e quindi le evasioni e le elusioni fiscali.

Art. 9

Controllo degli operatori preposti agli accertamenti tributari.

Il controllo dell'attività di accertamento dei redditi da parte dei controllori e degli investigatori fiscali, è operato da organi del N SEGIT e del SIS.

Il primo accerta i criteri adottati per la determinazione dei redditi e degli elementi che comportano una certa imposizione fiscale, i secondi accertano la correttezza delle attività dei controllori ed investigatori.

Il potenziamento di queste attività di controllo in uomini e mezzi è indicato negli articoli seguenti.

Art. 10

Commissione fiscale di 1° e di 2° grado. La commissione fiscale che viene adita per risolvere il contenzioso ~~fiscale~~ tributario, fa parte della struttura degli uffici finanziari (UF), per quanto concerne l'aspetto organizzativo e di funzionamento ~~xx~~ burocratico.

Quella di 1° grado fa parte dell'ufficio finanziario provinciale; quella di 2° grado è insediata nell'ufficio finanziario regionale, per tutto ciò che si riferisce al funzionamento e all'organizzazione burocratica della commissione stessa.

Art. 11

L'elusione dell'imposta. Con la presente legge l'ordinamento operativo del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale, impedisce l'elusione dell'imposta attraverso l'esatto accertamento dell'atto sottoposto ad imposizione ~~xx~~. Per coloro che tendono ad eludere l'imposta sono previste sanzioni particolari.

LA STRUTTURA FINANZIARIA STATALE

Art. 12

Gli uffici finanziari. La struttura finanziaria statale è caratterizzata da uffici finanziari provinciale (UFP), organizzati in uffici delle entrate e uffici unificati del territorio provinciali; da uffici finanziari regionali ~~UFR~~ (UFR) e interregionali (UFIR).

La triplice distinzione di uffici finanziari ha lo scopo di permettere l'accertamento dei redditi secondo il livello di operatori economici privati a reddito variabile: le imprese e lavoratori autonomi locali e provinciali, le imprese regionali e nazionali, che sono individuate secondo le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 13

Il coordinamento. Il coordinamento degli uffici finanziari inferiori è lo strumento per uniformare le attività di accertamento dei redditi e le tecniche relative, anche al fine di ottenere una uniforme imposizione che non escluda alcun reddito dall'imposizione.

L'ufficio finanziario provinciale (UFP) del capoluogo di provincia, coordina le attività degli uffici delle imposte, IVA e del registro dei minori centri provinciali, in attesa che anch'essi divengano uffici delle entrate circoscrizionali dei settori di decentramento provinciale.

L'ufficio finanziario regionale (UFR) coordina le attività degli UFP dei capoluoghi di provincia della regione.

L'ufficio finanziario interregionale (UFIR) del settore nord Italia e sud Italia, oltre alle proprie competenze di accertamento dei relativi operatori economici nazionali; ha anche funzioni di coordinamento degli UFR del proprio settore, al fine di uniformare le relative attività, come è stato indicato per gli UFP.

Le innovazioni al sistema tributario.

Art. 14

L'adeguatezza dell'imposizione fiscale. Le innovazioni al sistema fiscale devono tendere a rendere sempre più efficiente ed operativa l'amministrazione finanziaria negli accertamenti e nell'adeguatezza della imposizione alla natura e all'ammontare del reddito su cui grava l'imposta.

In modo che vi sia coincidenza tra effetti del prelievo fiscale sulla collettività che viene avvantaggiata con spese di investimento per il miglioramento dei servizi; ed effetti che gravano sull'operatore economico privato e pubblico in termini di minore potere d'acquisto, che tuttavia è tramutato in elementi economici che ~~provocano~~ alimentano il mercato della domanda e dell'offerta.

Il prelievo fiscale deve essere solo quello necessario a trasformare la ricchezza accumulata dal singolo operatore e a lui prelevata, in maggiore domanda di beni richiesti o dalla struttura pubblica o dai dipendenti pubblici e privati.

Tale equilibrio elimina quindi tutte le spese improduttive che non vengono più ~~finanziate~~ finanziate con il prelievo fiscale

Art. 15

La riduzione delle imposte e la eliminazione della pluritassazione. Altro settore oggetto di innovazione è quello della semplificazione del sistema fiscale, che tende a ridurre il numero delle imposte tasse, al fine di disciplinare in modo più razionale e organico il sistema impositivo.

Si deve tendere allora alla previsione di due imposte dirette sui redditi, con l'IRPEF e l'IRPEG e una imposta indiretta costituita dall'IVA, strumento necessario per l'accertamento dei livelli di reddito prodotto, per i prelievi di cespiti economici variabili.

Per il settore locale provinciale, si deve tendere alla imposta diretta dell'ICEIAP e dell'ICI per la parte non pagata con l'IRPEF, oltre naturalmente a quota parte delle imposte dirette esatte dai lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Art. 16

Recupero dell'imposta sul valore aggiunto. Deve essere fissato il principio che l'IVA è una imposta diretta principalmente a servire per l'accertamento dei redditi variabili d'ordine privato; per cui va programmato il suo recupero da parte del lavoratore a reddito fisso, con la possibilità di dimostrare da parte del contribuente il totale dell'imposta pagata, utilizzando le registrazioni fatte sul bancomat posseduto da ciascuno o sulle fatture pagate.

Il rimborso dell'IVA al contribuente a reddito fisso, deve essere graduale in funzione dell'aumento dell'imposizione diretta proveniente dai soggetti a reddito variabile.

Tale rimborso non potrà essere mai totale, in previsione

delle spese eccezionali che lo Stato deve sopportare e dei maggiori investimenti che l'ordinamento vuole effettuare.

Per cui il suo recupero sarà sempre variabile in funzione dei fini economici e di sviluppo ordinamento statale.

LE FASI DEL NUOVO SISTEMA IMPOSITIVO

Art. 17

Prima fase triennale. La prima fase del nuovo sistema fiscale è diretta a valutare e consolidare le maggiori entrate dovute al più elevato gettito fiscale, anche perché esse devono divenire una costante non suscettibile di fluttuazioni sensibili nel corso degli anni.

Questa prima fase di adattamento è diretta anche a perfezionare i criteri impositivi e le tecniche di accertamento, per permettere il moltiplicarsi del gettito fiscale di un certo livello.

Si deve cioè valutare il sistema impositivo che produce un certo livello di imposte, capace di permettere un determinato sviluppo statale.

Art. 18

Continuo collegamento con CIPE e CIPI. Al fine di conoscere quale il livello impositivo e il gettito fiscale che è più idoneo per sostenere le spese di sviluppo del Paese, l'amministrazione finanziaria nazionale attraverso gli ~~ENIR~~ UFIR, sarà collegata con il CIPE e il CIPI, i quali faranno presenti gli importi finanziari necessari per una certa politica di sviluppo dello Stato.

Secondo queste indicazioni l'amministrazione finanziaria attua un sistema impositivo con percentuali di tassazione e un sistema di accertamento dei redditi, che possa dare proprio quel volume di cespiti economici occorrenti per lo sviluppo. La prima fase dura tre anni.

Art. 19

Seconda fase. Nella seconda fase inizia l'organizzazione della riduzione del numero di imposte e la riorganizzazione del sistema fiscale.

Ciò avviene a partire dal 3° anno dall'approvazione della presente legge.

In questa fase va ricercato l'equilibrio tra carico fiscale e ripagamento di quel carico, in termini di potenziamento della domanda di beni per spese di investimento, che aumentano la domanda di quelli di consumo e dei servizi.

La seconda fase avrà inizio naturalmente quando si sono consolidati i risultati della prima, che si prevede possano essere raggiunti dopo un periodo di tre anni.

Tuttavia se tale termine non dovesse essere ^{sufficiente} ~~raggiunto~~, la amministrazione finanziaria chiederà una proroga agli organi della P.E., che impostano lo sviluppo del Paese sulla base dell'equilibrio con il carico fiscale.

LA DEVOLUZIONE DELLE IMPOSTE

Art. 20

Il decentramento fiscale. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere attuato il decentramento fiscale, che prevede la devoluzione alle regioni di parte dell'imposizione fiscale derivante da redditi fissi e variabili di ordine privato.

Tale devoluzione deve essere intesa come potere delle regioni di trattenere parte dell'imposizione secondo le prospettive di sviluppo indicate dagli organi regionali del potere legislativo ed esecutivo.

Art. 21

Le devoluzioni alle regioni per spese di sviluppo regionali. La possibilità di trattenere l'imposizione da parte delle regioni, riguarda in primo luogo le spese di sviluppo della regione intesa nel suo complesso, per il raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, indicata dal consiglio regionale.

Le imposte acquisite dalle regioni verranno ripartite tra spese di sviluppo regionali e spese di sviluppo provinciali.

Le province hanno allora una disponibilità di fondi regionali, che sono ripartiti secondo il piano di sviluppo regionale.

Art. 21 bis

La complementarietà provinciale. La ripartizione dei fondi economici tra le province della regione per spese di sviluppo occorrenti alle singole circoscrizioni territoriali, riguardanti la devoluzione locale provinciale, va compiuta secondo il principio della complementarietà degli investimenti provinciali; in modo cioè che le spese di sviluppo operate ed effettuate in una provincia, servano per lo sviluppo e le attività produttive di un'altra provincia o delle provincie limitrofe.

Art. 21 ter

L'ipotesi di sviluppo regionale. Il principio della complementarietà provinciale deve essere utilizzato in campo economico e produttivo, per il perseguimento dell'obiettivo regionale, che è dato dall'ipotesi di sviluppo regionale; la quale per le regioni del nord Italia è data da quella industriale agricolo - turistica, per il centro Italia è agricolo - turistica - commerciale e per il sud del Paese; è agricolo - artigianale, in previsione di completarla con la componente industriale e commerciale.

L'ipotesi di sviluppo si pone cioè come il livello di sviluppo che potrà condurre ad una organizzazione sociale e produttiva superiore.

Art. 22

La devoluzione delle imposte alle regioni in via di sviluppo economico. Per le regioni delle aree meridionali del Paese e di alcune delle zone centrali della penisola, che non siano economicamente sviluppate, l'ufficio finanziario interregionale (UFIR), predispone un piano di ripartizione dell'imposizione regionale, percepita dalle regioni più industrializzate, al fine di realizzare ed iniziare la costruzione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo produttivo di tali regioni.

Tale ripartizione avviene secondo il principio della complementarietà delle funzioni produttive delle regioni, in modo cioè che gli investimenti fatti per lo sviluppo di una regione, servano alla produzione di quelle più industrializzate.

Anche le regioni sviluppate dal punto di vista produttivo, va applicato il principio della complementarietà delle spese di investimento, proprio al fine di rendere sempre più elevato lo sviluppo economico, produttivo e sociale delle regioni interessate.

Art. 23

La variazione delle norme costituzionali. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, andranno varate le nuove norme costituzionali, che prevedono la possibilità da parte delle regioni italiane, di organizzare l'imposizione fiscale autonomamente, stabilendo le imposte che devono essere devolute allo Stato per il sostenimento delle spese di funzionamento degli organi di coordinamento interregionali e per essere destinate ad altre Regioni secondo un piano stabilito dall'UFIR di ogni settore di decentramento nazionale nord e Sud Italia, per mezzo del coordinamento nazionale della direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze, che svolge le funzioni dell'UFIR per il centro Italia.

Prima di tale data gli UFIR stabiliscono con accordi interregionali dei Consigli regionali delle Regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale (Nord, Centro e Sud Italia), la percentuale di imposte non inferiore al 30 per cento, da trattenere per le spese di sviluppo della propria circoscrizione territoriale regionale e non superiore al 20 per cento del totale impositivo devoluto allo Stato, per essere spesa da altre Regioni meno sviluppate economicamente, al fine di promuoverne il progresso sociale e produttivo.

Art. 24

Il patto finanziario tra le Regioni. Al fine di disciplinare la ripartizione dell'imposizione tra le Regioni italiane e la devoluzione allo Stato di quella prodotta in ciascuna delle Regioni più avanzate economicamente del Nord Italia, prima e dopo il varo delle nuove norme costituzionali, le regioni di ciascun settore di decentramento nazionale si accordano nella sede dell'UFIR, sugli importi da devolvere alle regioni meno sviluppate e da ripartire nell'ambito dei fondi provenienti da altri ordinamenti regionali.

Tale accordo assume la caratteristica di un patto finanziario siglato nella sede dell'ufficio finanziario interregionale (UFIR) di settore di decentramento nazionale; che stabilirà anche le quote da devolvere alla struttura statale di coordinamento degli enti regionali.

Art. 25

Le funzioni dell'UFIR. Il principio informatore del decentramento fiscale è il coordinamento compiuto dall'UFIR per la distribuzione delle imposte tra gli ordinamenti regionali, al fine di permettere uno sviluppo economico e sociale più celere e più vasto.

Questo coordinamento si riferisce in particolare alla devoluzione dell'imposizione alle regioni meno avanzate economicamente e alle regioni che hanno bisogno di maggiori fondi economici, per la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo, che possono assumere caratteristiche particolari ed elementi di urgenza che comportano impegni di spesa immediati.

Art. 26

La devoluzione finalizzata a finanziare le attività sociali. La devoluzione dell'imposta finalizzata a finanziare attività sociali, segue il principio che parte dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento del reddito posseduto, nella misura iniziale del 30 per cento, va devoluta ad attività sociali.

Art. 23 bis

Accordo tra Stato e Regioni prima del varo delle norme costituzionali sul decentramento fiscale. Lo Stato e le Regioni si accordano nella sede degli UFIR Nord, centro e sud Italia, sulla sperimentazione triennale della devoluzione di funzioni finanziarie (del prelievo fiscale) statali alle Regioni; che saranno gestite economicamente dagli stessi ordinamenti regionali.

Tale sperimentazione riguarderà il 30 per cento dell'imposizione fiscale da destinare a spese di sviluppo e correnti di ciascuna regione e il 20 per cento da destinare a spesa in conto capitale per le regioni meno sviluppate del sud Italia.

Si tratta delle funzioni che sono connesse con il pagamento dell'imposizione tributaria.

Ciò significa che saranno gli organi finanziari regionali ad erogare i fondi economici che prima lo Stato destinava alle varie spese correnti e di investimento.

Art. 23 ter

Titolarità delle funzioni pubbliche. La titolarità delle funzioni finanziarie del prelievo fiscale e della distribuzione delle risorse tra le Regioni, rimane di pertinenza dello Stato; che tuttavia devolve sperimentalmente per tre anni la gestione economica alle regioni per la parte indicata nell'articolo 23.

Art. 23 quater

Gestione tecnica delle funzioni finanziarie. La gestione tecnica delle funzioni statali secondo gli accordi interregionali siglati negli UFIR, viene devoluta alle Regioni italiane, che la effettueranno con fondi messi a disposizione dallo Stato e acquisiti con l'imposizione tributaria.

Tale gestione ha una sperimentazione triennale e a fine di ogni anno va fatta una relazione da parte dell'organo di governo regionale al Ministero delle Finanze, sugli importi effettivamente acquisiti.

La sperimentazione positiva citata sarà condizione per la modifica successiva della Costituzione, che comporterà la assunzione della titolarità impositiva fiscale per le Regioni della Repubblica italiana.

Art. 23 quinquies

Bilancio di previsione annuale e poliennale. Prima del varo delle nuove norme costituzionali sulla competenza impositiva regionale, sia il bilancio annuale di previsione che il bilancio poliennale, vengono redatti per settori di decentramento nazionale.

Ciascun UFIR compila il bilancio di previsione per la propria area geografica, unitamente agli organi di governo della Regione sede del settore di decentramento e a rappresentanze delle altre Regioni dello stesso settore.

Ciò viene fatto per la sperimentazione triennale; vale a dire che le Regioni parteciperanno alla redazione del bilancio di previsione annuale e poliennale per il 50 per cento dell'imposizione che lo Stato fa gestire sperimentalmente a loro.

Il bilancio in sede interregionale dovrà prevedere una imposizione gestita dalle Regioni per il 50 per cento, di cui il 30 per cento è da devolvere a spese di investimento e correnti di funzionamento e il 20 per cento a spese di investimento in altre Regioni principalmente del Sud Italia.

Art. 23 sedxies

Coordinamento nazionale. Prima del varo delle nuove norme costituzionali, il coordinamento nazionale per la formazione del bilancio di previsione verrà organizzato dalla Direzione Generale Finanze (DGF) del Ministero delle Finanze.

Ciò avverrà attraverso le zone Nord e Sud Italia della citata Direzione, che armonizzeranno nella Sede del Ministero delle Finanze i bilanci di previsione delle 3 aree geografiche Nord, Centro e Sud Italia, per ottenere un unico bilancio di previsione nazionale.

Gli UFIR in occasione della redazione dei bilanci di previsione annuali e poliennali, saranno integrati da personale del Ministero del Tesoro e del Bilancio, che normalmente ha il compito di redigere i bilanci di previsione.

Ciò accade quando lo Stato ha progettato e realizzato la struttura sociale dell'ordinamento.

Prima di tale data la devoluzione va ad incentivare le attività produttive, come indicato nel progetto occupazione e con lo scopo di aumentare l'occupazione, attraverso lo sviluppo e la produzione più elevata dell'impresa.

Quando verrà raggiunta la piena occupazione, una parte crescente dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento, andrà devoluta ad attività sociali.

Art. 27

Privatizzazione. L'amministrazione finanziaria va privatizzata secondo i principi e i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

Ciò viene disposto al fine di aumentare l'efficienza della stessa amministrazione pubblica, nell'accertamento dei redditi e nella organizzazione del settore e nel controllo e individuazione delle evasioni fiscali.

Art. 28

Sanzioni per gli illeciti fiscali. Le evasioni fiscali e gli illeciti finanziari di cui alle norme vigenti, trovano una diversa previsione nel loro perseguimento dal punto di vista sanzionatorio, in quanto sono aumentate le sanzioni pecuniarie e mutate quelle detentive, secondo una nuova normativa tendente al recupero sociale.

La diversa regolamentazione è prevista negli articoli seguenti.

Le sanzioni per gli illeciti fiscali, finanziari e fallimentari.

Art. 28 bis

Caratteri. Le sanzioni penali che vengono applicate ai reati relativi all'assegno bancario, alla bancarotta e ai reati fallimentari, vengono inflitte tenendo conto dei principi e criteri indicati negli articoli 8 e seguenti del progetto giustizia penale.

Tali principi sono diretti a permettere il recupero sociale di chi viola le norme giuridiche in materia finanziaria; in modo che nel futuro divenga parte attiva nello scongiurare altre violazioni dello stesso genere, anche manifestando il proprio convincimento ad altri operatori economici.

GLI ILLECITI RELATIVI ALLE EVASIONI FISCALI.

Art.29

Le sanzioni previste per le evasioni fiscali. Le sanzioni previste per chi evade il pagamento delle imposte dirette o indirette, sono costituite da misure di sicurezza pecuniarie e detentive.

Le misure di sicurezza detentive non vengono applicate dopo l'accertamento della violazione della norma relativa, ma solo in occasione della seconda violazione accertata dall'organo competente.

Art. 30

Omissione presentazione della dichiarazione obbligatoria. A chi omette di presentare le dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette o dell'IVA, nelle quali avrebbe dovuto dichiarare redditi fondiari, corrispettivi, ricavi o altri compensi superiori a 100 milioni, viene inflitta la misura di sicurezza pecuniaria non inferiore a 100 milioni di lire e proporzionalmente superiore o inferiore per cifre maggiori o minori, con un minimo di 2 milioni di sanzione pecuniaria.

Dopo il primo accertamento dell'illecito, si applica congiuntamente alla misura di sicurezza pecuniaria, una misura di sicurezza detentiva da 1 a 4 anni, con l'esclusione dell'applicazione della sospensione condizionale della misura di sicurezza per le quantità di detenzione minori dei 2 anni.

Le modalità di espiatione della misura di sicurezza detentiva sono le stesse che sono state indicate negli articoli 9 e seguenti.

Art. 31

Parziale dichiarazione di redditi ai fini dell'imposizione.

Viene inflitta al trasgressore la misura di sicurezza pecuniaria da 50 a 100 milioni ed una misura di sicurezza detentiva da 1 a 4 anni per la mancata dichiarazione di redditi che vanno dai 50 ai 100 milioni di lire.

Valgono le disposizioni dell'articolo precedente per la detenzione in carcere.

Art. 32

Libertà vigilata. Per tutte le sanzioni previste in caso di evasione fiscale e per un periodo pari all'entità della misura di sicurezza detentiva la prima volta, e della doppia misura di sicurezza detentiva le volte successive, il trasgressore è soggetto alla libertà vigilata; che consiste nel continuo controllo nelle sue attività economiche, effettuato dalle forze dell'ordine, dal controllore fiscale. Tale controllo deve essere agevolato dal medesimo trasgressore, che facilita l'accertamento attraverso una giornaliera dimostrazione delle sue attività imprenditoriali, amministrative ed operative, rivolta al controllore fiscale.

Art. 33

Omissione annotazione sulle scritture contabili. L'omissione annotazione sulle scritture contabili obbligatorie ai fini delle II.DD. (imposte dirette), corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di ser-

vizio effettuate per importi superiori a 150 milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi indicati nell'ultima dichiarazione prodotta, comporta una sanzione pari a 100 milioni o proporzionalmente superiore e una misura di sicurezza detentiva nel caso della 2^a violazione, da 1 a 4 anni di detenzione in carcere con il beneficio dell'alternanza con il lavoro sociale.

Art. 34

Omissa fatturazione. Si applicano le stesse misure di sicurezza indicate nell'articolo precedente, nel caso di omissa fatturazione e annotazione sui registri tenuti ai fini IVA.

Art. 35

Omissa annotazione e omissa fatturazione per importi inferiori a 150 milioni. In caso di violazioni analoghe a quelle indicate nello articolo 69 e 70, le misure di sicurezza pecuniarie sono proporzionalmente inferiori con un minimo di 5 milioni di lire per importi non dichiarati pari a 1 milione.

Per importi inferiori al milione è prevista la misura di sicurezza pecuniaria pari al triplo della somma non dichiarata.

Art. 36

Redditi fondiari, di capitale e diversi. Le stesse misure di sicurezza previste dagli articoli precedenti, si applicano nel caso di mancata dichiarazione di redditi fondiari, di capitale e diversi nella quantità indicata nei medesimi articoli.

Art. 37

Mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Chi non tiene o non conserva le scritture contabili obbligatorie, quali il libro giornale, il libro degli inventari e i registri IVA, è tenuto al pagamento di una misura di sicurezza pecuniaria non inferiore a 20 milioni e alla detenzione in carcere secondo le condizioni indicate negli articoli precedenti, per un periodo da 1 a 4 anni, senza il beneficio della sospensione condizionale della misura di sicurezza.

Tutti gli illeciti assumono carattere penale con l'accertamento della 2^a violazione della medesima o di diverse disposizioni di legge in materia di pagamento delle imposte dirette o indirette.

Art. 38

Bollatura iniziale successiva all'uso. Nel caso di bollatura iniziale

dei registri contabili successiva all'uso o in caso di vidimazione annuale omessa, la sanzione pecuniaria va da 1 a 5 milioni con la applicazione per un periodo non inferiore ad anni 1 della libertà vigilata, con le prescrizioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 39

Omessa tenuta e conservazione del registro della clientela. Le misure di sicurezza indicate nei due articoli precedenti, si applicano anche nel caso di omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela, oppure in caso di bollatura iniziale successiva all'uso o vidimazione annuale omessa.

Art. 40

Dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta. I sostituti di imposta che non presentino le dichiarazioni annuali cui sono tenuti e non effettuano i relativi versamenti per importi superiori a 50 milioni sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa di entità pari a quella prevista dall'articolo 67.

Divengono illecito penale tali mancate dichiarazioni, se tali violazioni vengono accertate e condannate la seconda volta. Esse comportano anche l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva da 1 a 4 anni secondo la gravità della violazione.

La misura di sicurezza detentiva viene scontata in base alle modalità previste dalla presente legge.

Le sanzioni amministrative e penali di cui al presente articolo, si applicano anche ai sostituti di imposta che non versano nei termini di legge, ritenute cui sono obbligati, per un ammontare superiore ai 50 milioni.

Art. 41

Fornitura di stampati senza autorizzazione. Gli illeciti di cui all'articolo 3 comma 1 del D.L. 429/82, sono puniti la prima volta in caso di condanna, con la sanzione amministrativa o misura di sicurezza pecuniaria da 25 a 50 milioni.

Con la seconda condanna, la sanzione penale è costituita da una misura di sicurezza pecuniaria di pari entità e da una misura di sicurezza detentiva da 4 a 6 anni.

Art. 42

Stampati senza le annotazioni previste. Nel caso delle violazioni previste dall'articolo 3 comma 2 del D.L. 429/82, viene inflitta

al trasgressore la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro variabile dai 25 ai 50 milioni, secondo la gravità dell'illecito commesso.

Art. 43

Ipotesi di frode fiscale. Gli illeciti previsti dall'articolo 4 D.L. 429/1982 sono puniti dopo il primo giudizio di condanna, con la sanzione amministrativa variabile da 50 a 100 milioni.

Dopo il 2° giudizio di condanna, la misura della sanzione pecuniaria ha la stessa entità, ma ad essa si aggiunge una misura di sicurezza detentiva variabile dai 3 ai 6 anni secondo la gravità della violazione commessa.

Art. 44

Sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 7/1/1929 n. 4, sono quintuplicate con riferimento alla ultima rivalutazione delle somme di denaro dovute per violazioni commesse.

Art. 45

La trasparenza delle attività economiche. Tutte le attività economiche devono essere caratterizzate da trasparenza nei titolari delle stesse, nella titolarità delle funzioni dell'impresa; ai fini dell'esatta determinazione del reddito imponibile e quindi della imposizione fiscale.

Laseconda utilità ma non meno importante, è quella di poter risalire all'effettivo titolare di impresa o dell'attività economica svolta e al titolare effettivo del bene economico; per poter giudicare le responsabilità amministrative e penali, nella loro effettiva provenienza: per individuare chi è stato artefice di un certo comportamento lesivo dei principi di una norma giuridica o di interessi di altri soggetti.

Ciò permette di valutare la completa responsabilità dei soggetti; induce tali persone ad agire nelle attività economiche con correttezza, impedendo così il dilagare dei fatti illeciti del settore amministrativo ma anche penale, che tanto nuoce alle attività economiche e quindi all'imposizione fiscale, che così viene danneggiata nel suo ammontare complessivo, che lo Stato può acquisire dagli operatori economici.

Deve essere tenuto presente che la non titolarità della

impresa da parte di chi effettivamente la esercita, lo spinge anche in violazione di norme penali od amministrative in modo grave, conferendo così al settore delle attività economiche, la precarietà di un ambito operativo non regolato che in teoria dalle norme giuridiche, impegnando così il ~~represso~~ progresso e l'aumento della produzione, basati sulla correttezza e sulla trasparenza, che sono le condizioni prime per una evoluzione positiva basata sulle effettive capacità dell'imprenditore e dei soci collaboratori, e non invece sulle fraudolente azioni di chi colpisce senza scrupoli l'impresa.

Ciò contribuisce ad eliminare l'illecito economico da parte dell'impresa; tale illecito si traduce ~~in~~ o costituisce l'illecito fiscale, produttivo, che può essere ed ~~è~~ è spesso l'origine di più gravi delitti, quale l'impiego di denaro proveniente da illeciti gravi previsti dalle norme penali.

Conseguentemente alla trasparenza delle attività economiche, va ridotta la tassazione da cui deriva l'imposizione diretta, in modo che la diminuzione del reddito acquisito dovuta ad essa, non superi il 60 per cento.

In questo senso e conseguenzialmente all'aumento del gettito fiscale per l'imposizione diretta, vanno ridotte le percentuali del reddito imponibile da devolvere all'imposizione fiscale.

Art. 46

I prestanome. E' vietato l'impiego di prestanome nelle attività di impresa, nella titolarità della responsabilità della stessa, nella intestazione di beni economici di fatto appartenenti ad altri soggetti e negli scambi economici.

Art. 47

Sanzioni amministrative per il prestanome in attività di impresa. Per colui che presta il suo nome in attività economiche di impresa, escluse quelle relative alla titolarità della stessa, vengono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- a) - 10 milioni se l'impresa ha carattere locale e cioè ha un numero di dipendenti non superiore a 20 unità e fatturato non superiore a 100 milioni annui.
- b) - 20 milioni se tale impresa ha un numero di dipendenti da 20 a 100 unità e fatturato superiore a 100 milioni annui, ma non superiore a 500.

- c) - 30 milioni se l'impresa è di livello regionale, con più di 100 e meno di 1.000 addetti; e fatturato dai 500 ai 1.000 milioni annui.
- d) - 50 milioni se l'azienda ha un numero di dipendenti superiore a 1.000 unità e un fatturato superiore a 1.000 milioni annui.
- E' equiparata ad attività di impresa ogni altra attività di scambio di beni e servizi, effettuata al di fuori dell'impresa medesima, ma nell'ambito dello svolgimento di operazioni di carattere economico.

Art. 48

Sanzioni per il prestanome nella titolarità di impresa. Colui che presta il proprio nome per assumere fittiziamente le funzioni di titolare di impresa, effettivamente svolte da altri, viene punito con una sanzione amministrativa pari al doppio di quella prevista dall'articolo precedente, in relazione alle dimensioni di impresa, così come sono state indicate nell'articolo 82.

Art. 49

Sanzioni per il prestanome nell'intestazione di beni economici. Colui che presta il proprio nome per la titolarità del diritto soggettivo di proprietà di beni economici immobili o immobili, che di fatto sono acquistati con il reddito di altre persone, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari a 20 milioni rivalutabili secondo il tasso di inflazione, nel caso si tratti di beni mobili; e pari a 40 milioni se si tratta di beni immobili del valore non superiore a 100 milioni e progressivamente superiore per importi dei predetti beni immobili superiori a 100 milioni.

Art. 50

Rivalutazione delle sanzioni amministrative. Tutte le sanzioni amministrative relative al pagamento di somme di denaro e ~~risorse~~ tutte le misure di sicurezza pecuniarie, di cui alla presente legge, sono soggette ad una rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione.

La rivalutazione va compiuta annualmente dall'ISTAT, attraverso una delibera da trasformare in circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51

Diversa dichiarazione del valore degli immobili oggetto di compravendita. La dichiarazione del valore degli immobili oggetto di

compravendita, diversa dal valore corrente sul mercato, desumibile da tabelle redatte annualmente e per provincia dall'assessorato alla edilizia del Comune capoluogo di provincia, comporta il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del valore dichiarato in meno.

Art. 52

Sanzioni per chi non richiede la fattura. Il consumatore che non richiede la fattura al fornitore di beni o servizi, è punito con il pagamento di una somma di denaro pari al doppio del valore del bene, con un minimo di 500.000 per beni di valore inferiore a 250.000 lire.

Nel caso in cui sulla fattura viene dichiarato un valore inferiore a quello del bene acquistato, la sanzione è pari a due volte la differenza in meno non dichiarata, con un minimo di 200.000 per i beni di valore inferiore a 250.000 lire.

Art. 52 bis

Accertamento degli illeciti fiscali. Tutti gli illeciti fiscali sono accertabili da coloro che rivestono la funzione di agenti e Ufficiali di P.G., con precedenza di intervento per gli operatori della polizia tributaria, denominati controlli fiscali.

Ciò significa che l'accertamento iniziato da un ufficiale o agente di P.G. può essere continuato, o devoluto dal P.U. che lo ha intrapreso, al controllore fiscale presente nel luogo dell'illecito.

Art. 53

L'elusione e l'elisione. Il mancato pagamento dell'imposta dovuto al fenomeno dell'elusione, è sanzionato con le stesse misure di sicurezza previste per l'evasione fiscale.

Nei casi in cui il contribuente ha la possibilità di utilizzare artifici ~~x~~ legislativi e normativi, per far figurare un diverso imponibile; nei casi in cui cioè la dichiarazione del reddito può essere notevolmente modificata nel suo ammontare complessivo; il contribuente è tenuto a richiedere il parere preventivo all'ufficio del controllore fiscale, al fine di pagare l'imposizione sui reali cespiti economici.

Art. 54

Inadempienze all'obbligo della richiesta del parere. Se il parere di cui all'articolo precedente non viene richiesto dal contribuente, pur essendovi i presupposti; e dall'accertamento del reddito da parte del controllore e dell'investigatore fiscale, risulta una dichiarazione inferiore alla reale consistenza economica, le misure di sicurezza previste per l'evasione fiscale, sono raddoppiate.

Si applicano conseguenzialmente le misure di sicurezza accessorie del nuovo codice penale.

Art. 55

Recupero a fine anno dell'IVA pagata dai consumatori. Al termine di ogni anno solare, il consumatore può allegare alla dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente, l'importo dell'IVA pagata per gli acquisti effettuati nell'anno.

Viene previsto un recupero pari al 65 per cento dell'IVA pagata durante tutto l'anno sui beni acquistati da parte di chi ha svolto attività di lavoro dipendente.

Art. 56

Recupero oltre il 65 per cento dell'IVA pagata. Il titolare di redditi da lavoro dipendente potrà recuperare l'IVA pagata per una percentuale superiore al 65 per cento, in funzione dell'aumento del gettito fiscale, accertato dal Ministero delle finanze ed organi periferici.

Annualmente e in funzione dell'aumento predetto la percentuale del 65 per cento potrà essere aumentata in misura pari al 70 per cento, fino a raggiungere un massimo da recuperare del 90 per cento dell'IVA pagata durante tutto l'anno.

Art. 57

Scontrini di cassa. Il controllore fiscale controlla l'autenticità degli scontrini di cassa emessi dai vari commercianti ai consumatori per i relativi acquisti.

In caso di illeciti che tendano a far apparire acquisti non effettuati o per valori diversi dall'attuale contrattazione, si prevede una misura di sicurezza pecuniaria, pari al doppio del valore del bene, con un minimo di 1.000.000 e una misura di sicurezza detentiva fino a 1 anno di reclusione, in caso di constatata violazione della presente norma a seguito di procedimento penale, avvenuta per la seconda volta.

L'illecito accertato la seconda volta, assume carattere penale.

Art. 58

Modalità della rendicontazione del pagamento dell'IVA. La rendicontazione del pagamento dell'IVA da parte dei consumatori possessori di reddito fisso, può essere effettuata direttamente dagli stessi consumatori, raccogliendo tutti gli scontrini di cassa e presentando un loro riepilogo a fine anno, all'atto della dichiarazione dei redditi.

Oppure gli scontrini citati possono essere registrati automaticamente nel bancomat del consumatore all'atto dell'acquisto, provvedendo poi a far registrare sul bancomat tramite il proprio istituto di credito quegli scontrini di cassa che non siano stati registrati sul bancomat, perché il negozio è sprovvisto del relativo impianto.

Art. 59

Impianti bancomat. Tutti i negozi di vendita di beni e servizi devono essere muniti di impianto per il pagamento degli stessi con il bancomat.

Per cui alla registrazione sul registratore di cassa può seguire, se il cliente lo desidera, la registrazione sul proprio bancomat, ai fini della contabilizzazione dell'IVA pagata, da detrarre nelle percentuali stabilite dalla imposizione annuale sui redditi.

Art. 60

Sanzioni per le registrazioni illecite. Chi si rende colpevole di illecite registrazioni sul proprio bancomat; di acquisti non

effettuati e per importi diversi da quelli effettivamente avvenuti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a dieci volte il valore del bene acquistato, con un minimo di 1 milione, rivalutabile in funzione dell'andamento dei prezzi al consumo desumibile dai valori statistici dell'ISTAT.

La sanzione è inflitta al consumatore e al venditore.

Art. 61

Controlli sulle registrazioni illecite. I controlli sulle registrazioni degli acquisti apposti sul bancomat, sono compiuti dal controllo fiscale, ma anche da parte di tutti gli agenti e ufficiali di P.G., che si accorgano in servizio o al di fuori del servizio di illecite trascrizioni sul bancomat dei clienti.

Gli altri ufficiali e agenti di P.G. possono avvalersi del contributo tecnico dei controllori fiscali, richiedendo il loro intervento attraverso un numero azzurro con chiamata gratuita da parte dei cittadini o dei pubblici ufficiali.

SANZIONI PER I REATI FALLIMENTARI E FINANZIARI

Assegnao bancario

Art. 62

Emissione senza autorizzazione. I fatti preveduti dall'articolo 1 della legge 1990 n. 386 sono sanzionati con la misura di sicurezza detentiva da 3 mesi ad 1 anno, se tale violazione avviene per la seconda volta.

La prima violazione viene giudicata in sede arbitrale e sanzionata con la misura di sicurezza pecuniaria pari a 12 milioni con possibilità di rateizzazione in 2 anni.

Art. 63

Emissione di assegno senza provvista. I fatti preveduti dall'articolo 2 della legge 1990 n. 386 costituiscono illecito amministrativo nel caso della prima violazione e sono giudicati in sede arbitrale, essendo sanzionati con la misura di sicurezza pecuniaria pari a 10 milioni, rateizzabili nell'arco dell'anno solare.

L'illecito amministrativo diviene illecito penale con la 2ª violazione e sanzionato con la misura di sicurezza detentiva pari a otto mesi, da scontare in carcere secondo le disposizioni degli articoli di cui al progetto giustizia penale.

La misura di sicurezza pecuniaria con la seconda violazione è pari a 15 milioni rateizzabili in 2 anni.

Art. 64

Lavoro sociale.

Per il periodo successivo all'espiazione della misura di sicurezza detentiva di cui ai due articoli precedenti; e comunque dopo l'accertamento della violazione compiuta per una seconda volta, il responsabile dell'illecito è tenuto a prestare per un periodo pari alla misura di sicurezza detentiva massima, attività di lavoro sociale.

Tale lavoro deve essere prestato per 1 ora al giorno nei centri sociali indicati nel progetto giustizia penale.

Art. 65

Violazione del divieto di emissione. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 1990 n. 386, è punito con le stesse misure di sicurezza di cui all'articolo 63.

Disciplina del fallimento.

Art. 66

Bancarotta fraudolenta. Per il fatto previsto dal primo comma della legge 16/3/1942 n. 267, sono inflitte congiuntamente la misura di sicurezza detentiva e quella pecuniaria, nella misura la prima da 3 a 10 anni, con obbligo di lavoro sociale per 4 pre al giorno durante il periodo alternato alla detenzione in carcere.

La misura di sicurezza pecuniaria è variabile dai 36 ai 120 milioni e rateizzabile dai 3 ai 10 anni. Le somme di denaro non potute pagare sono tradotte in attività lavorative prestate a titolo di lavoro sociale ; con l'alternanza alla detenzione in carcere che va ad integrare le attività lavorative sociali per periodi non inferiori a 3 mesi.

Art. 67

Esecuzione di pagamenti e simulazione di titoli di prelazione.

Nei casi indicati dal 3° comma dell'articolo 216 della legge 267/1942 viene prevista una misura di sicurezza detentiva da 1 a 5 anni e una misura di sicurezza pecuniaria da 12 a 60 milioni, dilazionabili in 5 anni.

Art. 68

Bancarotta semplice. Il reato di bancarotta semplice viene sanzionato secondo la presente legge e in relazione ai fatti previsti dall'articolo 217 della legge 267/1942, con la misura di sicurezza detentiva da 6 mesi a 2 anni, con le modalità di espiazione della sanzione indicate nel progetto giustizia penale.

Tuttavia il carattere penale della violazione viene assunto con la 2^ violazione della stessa indole e quindi l'applicazione della misura di sicurezza detentiva, è connessa con tale 2^ condizione di applicabilità della stessa.

Le modalità di esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le stesse indicate nel progetto giustizia penale.

Art. 69

Ricorso abusivo al credito. Nel caso di ricorso abusivo al credito simulando lo stato di dissesto come previsto dall'articolo 218, viene applicata la misura di sicurezza detentiva dai 6 mesi ai due anni,

se tale violazione si verifica una seconda volta o in misura maggiore.

La violazione è sanzionata altresì con una misura di sicurezza pecuniaria da 12 a 24 milioni con rateizzazione non superiore ad anni 2.

La condanna della prima infrazione è devoluta al giudizio arbitrale.

Art. 70

Circostanze aggravanti ed attenuanti. Nel caso in cui i fatti di cui ai due articoli precedenti, hanno causato un danno di particolare gravità, le misure di sicurezza detentive e pecuniarie sono aumentate fino alla metà.

Le misure di sicurezza indicate sono ridotte di un terzo nel caso di danno patrimoniale di speciale tenuità.

Art. 71

Denuncia di creditori inesistenti. I fatti indicati nell'articolo 220 della legge 267/1942, vengono sanzionati con una misura di sicurezza detentiva da 6 a 18 ~~anni~~ mesi se commessi una seconda volta; e con una misura di sicurezza pecuniaria da 12 a 24 milioni rateizzabili in 2 anni.

Art. 72

Illeciti commessi da persone diverse dal fallito. Si applicano le stesse misure di sicurezza alle persone diverse dall'imprenditor di cui all'articolo 223, per i fatti indicati negli articoli 223 - 224 - 225 - 226. Lo stesso dicasi per i reati dell'institore.

Art. 73

Interesse privato del curatore negli atti di fallimento. Il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, è punito con la misura di sicurezza detentiva da 2 a 6 anni e con la misura di sicurezza pecuniaria da 24 a 72 milioni rateizzabile in 6 anni.

Art. 74

Accettazione di retribuzione non dovuta. Il curatore del fallimento che compie taluno degli atti indicati nell'articolo 229 della legge 267/1942, è ~~punito~~ punito con la misura di sicurezza detentiva da 6 mesi a 2 anni e con la misura di sicurezza pecuniaria da 6 milioni a 24 milioni.

Art. 75

Omessa consegna o deposito di cose del fallimento. Il curatore che si rende responsabile dei fatti indicati nell'articolo 230 legge 267/1942, è punito con la misura di sicurezza detentiva da 6 mesi a 2 anno e con la misura di sicurezza pecuniaria da 6 milioni a 24 milioni rateizzabile in 2 anni.

Se il fatto avviene per colpa le misure di sicurezza sono dimezzate.

Art. 76

Domanda di ammissione di crediti simulati. I fatti previsti dall'articolo 232 della legge 267/1942 sono sanzionati con la misura di sicurezza detentiva da 1 a 5 anni e con la misura di sicurezza pecuniaria da 12 a 60 milioni rateizzabile in 5 anni.

La misura di sicurezza pecuniaria è aumentata della metà nei casi 1) e 2) del suddetto articolo.

Art. 77

Mercato di voto. Il creditore che compie taluno dei fatti indicati nell'articolo 233 della legge 267/1942 è punito con la misura di sicurezza detentiva da 6 mesi a due anni, nel caso di violazione della stessa indole e con la misura di sicurezza pecuniaria da 12 a 36 milioni rateizzabile in 3 anni.

Art. 78

Esercizio abusivo dell'attività commerciale. Chiunque compie i fatti previsti dall'articolo 234 della legge 267/1942, è punito con la misura di sicurezza detentiva da 6 mesi a 2 anni e con la misura di sicurezza pecuniaria da 12 a 24 milioni, rateizzabile in 2 anni.

Art. 79

Omessa trasmissione dei protesti cambiari. Il pubblico ufficiale di cui all'articolo 235 della legge 267/1942, che compie taluno dei

fatti indicati in tale articolo, è punito con la misura di sicurezza pecuniaria non inferiore a 10 milioni.

La stessa misura di sicurezza si applica alle altre persone indicate nel citato articoloX.

Art. 80

Concordato preventivo e amministrazione controllata. L'imprenditore che si rende responsabile dei fatti indicati nell'articolo 236 della legge 267/1942 è punito con la misura di sicurezza detentiva da 1 a 5 anni e con quella pecuniaria da 12 a 60 milioni.

Analoghe disposizioni indicate nell'articolo 236 si applicano agli amministratori, ~~im~~stitutori, dreditori e direttori generali ed altri ~~ivi~~ menzionati, secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 81

Liquidazione coatta amministrativa. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore, ai creditori e all'imprenditore, rispettivamente le disposizioni contenute negli articoli 73 - 74 - 76 - 77 - e 71x dellapresente legge.

STRUTTURA DEGLI UFFICI FINANZIARI

Art. 82

Organizzazione funzionale. La struttura finanziaria nazionale è costituita da UFP, UFR e UFIR, i quali ultimi sono coordinati dalla direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze.

Gli UFIR sono quelli di Milano e Napoli ed hanno il compito di coordinare le funzioni di accertamento dei redditi delle regioni del proprio settore di decentramento nazionale; e di organizzare l'imposizione sui contribuenti di livello nazionale del settore di decentramento nazionale corrispondente.

Art. 82 bis

Organizzazione degli uffici finanziari provinciali. Gli uffici finanziari provinciali (UFP) sono suddivisi in tre comparti.

Il primo è l'ufficio delle entrate, il secondo è l'ufficio unificato del territorio provinciale e il terzo è il comparto che gestisce amministrativamente il funzionamento della commissione tributaria, investita delle attività relative al contenzioso tributario.

L'ufficio delle entrate provinciale e il comparto commissione tributaria, sono illustrati nelle loro funzioni e competenze negli articoli seguenti.

Art. 82 ter

Funzioni dell'ufficio unificato del territorio provinciale. L'ufficio unificato del territorio provinciale assorbe le funzioni in ambito provinciale delle conservatorie dei registri immobiliari, degli Ute e del demanio.

Art. 82 quater

Funzioni dell'ufficio commissione tributaria di 1° grado provinciale. I compiti dell'ufficio commissione tributaria provinciale di 1° grado, sono quelli di permettere il funzionamento della stessa commissione, nei suoi organi componenti, attraverso la predisposizione di tutte le attività amministrative, logistiche e burocratiche, che permettono il funzionamento della segreteria e lo svolgimento delle attività giudicanti dei giudici, anche per poter da parte loro acquisire i mezzi di prova, direttamente e assieme agli organi del controllore fiscale.

L'acquisizione dei mezzi di prova per quanto possibile dovrà essere compiuta principalmente, avvalendosi della struttura del controllore fiscale.

Art. 82 quinquies

Organizzazione degli uffici finanziari regionali (UFR). Gli UFR sono divisi in tre comparti: 1) La direzione regionale delle entrate, 2) la direzione compartimentale del territorio, 3) il settore funzionamento della commissione tributaria regionale.

Il funzionamento e le attività della direzione regionale delle entrate e dell'ufficio commissione tributaria regionale, sono illustrate negli articoli seguenti.

Art. 82 sexies

Direzioni compartimentali del territorio. Le direzioni ^{regionali} ~~compar-~~timentali del territorio hanno gli stessi compiti di quelle provinciali, ma riferite al territorio del capoluogo di regione.

Hanno altresì il compito di coordinare le attività relative degli uffici unificati del territorio provinciali della stessa regione, al fine di ottenere una sistematica di rilevazione dei valori catastali e delle procedure di catalogazione e conservazione del patrimonio di archivi di stato, musei e biblioteche, uniforme in tutto l'ambito regionale; con l'intento di poter migliorare tutto il settore in modo celere, con direttive unidirezionali provenienti da un organo coordinatore regionale.

Art. 82 septies

Ufficio commissione tributaria regionale di XX 2° grado. Questo ufficio ha le stesse competenze di quello omonimo provinciale, ma riferite all'attività della commissione tributaria di 2° grado di cui al D.LS. n. 545 - 546 del 31/12/1992.

Art. 82 octies

Organizzazione degli uffici finanziari interregionali. (UFIR)
L'ufficio finanziario interregionale (UFIR) è suddiviso in tre comparti:

- 1) - Direzione regionale delle entrate del capoluogo di settore di decentramento nazionale (Milano per il Nord Italia, Napoli per il sud Italia).
- 2) - Direzione compartimentale del territorio.
- 3) - Ufficio commissione di 2° grado del capoluogo di regione, centro del settore di decentramento nazionale.

L'UFIR per il centro Italia è il Ministero delle finanze articolato nei seguenti dipartimenti:

- a) - Dipartimento delle entrate;
- b) - Dipartimento del territorio;
- c) - dipartimento della commissione centrale.

L'UFIR ha il compito di gestire ed organizzare le funzioni di cui ai comparti citati per il capoluogo di regione centro del settore di decentramento e di coordinare le attività medesime, nell'ambito regionale ~~corrispondente~~ agli ~~UFF~~ UFR della regione; e di coordinare gli UFR delle regioni dello stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 82 novies

Direzione compartimentale del territorio. La direzione compartimentale del territorio del capoluogo di settore di decentramento nazionale, ha le stesse funzioni delle direzioni omonime degli UFR, ma riferite al territorio del capoluogo di regione del centro di settore di decentramento nazionale.

Ha altresì la funzione di coordinare le attività degli UFR della regione ove ha sede l'UFIR e le attività degli UFR delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

Art. 82 decies

Il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il dipartimento delle entrate è suddiviso al suo interno in zone, ciascuna ~~com-~~rispondente al settore di decentramento nazionale cui è riferita.

Le zone nord e sud Italia hanno funzioni di coordinamento dei settori nazionali di decentramento corrispondenti.

La zona centro Italia è organizzata come gli UFIR dei settori di decentramento nazionale nord e sud Italia, ma riferita materialmente alle attività di organizzazione e di accertamento dei redditi degli operatori economici del centro Italia.

Art. 82 undecies

Dipartimento delle dogane, delle imposte indirette e del territorio. Questo dipartimento viene organizzato come il precedente delle entrate e quindi viene suddiviso in zone di coordinamento nord e sud Italia, dei relativi settori di decentramento nazionale.

Art. 83

Coordinamento regionale. Gli UFR hanno il compito principalmente di organizzare il prelievo fiscale e l'organizzazione impositiva, sui contribuenti regionali e di coordinare le medesime attività compiute dagli UFR.

Art. 84

Coordinamento provinciale. L'UFR ha il compito di gestire l'attività finanziaria del prelievo fiscale, per gli operatori economici provinciali del settore di decentramento del capoluogo e di coordinare con l'area di coordinamento provinciale, le analoghe attività compiute dai settori di decentramento periferici, con le sezioni periferiche degli uffici imposte dirette, che diverranno le sezioni degli uffici

delle entrate delle periferie provinciali.

Art. 85

La direzione generale finanze del Ministero delle finanze. La direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze svolge funzioni di UFIR per il settore centro Italia e di coordinamento generale nazionale nei confronti delle attività degli UFIR di Milano e Napoli.

Art. 86

Settori degli uffici finanziari (UF). Gli uffici finanziari provinciali (UFP), regionali (UFR) e interregionali (UFIR) sono divisi in tre settori: il primo si occupa dell'accertamento dei redditi e dell'imposizione fiscale provinciale, il secondo di quelli regionali e il terzo di quelli nazionali.

I settori degli UFR hanno potenziata la struttura intermedia riferita ai redditi regionali, in quanto questo settore ha compiti di coordinamento degli UFP della stessa regione.

Art. 86 bis

Sezioni dei settori degli UF. Le sezioni dei settori degli UF sono presenti nel loro numero complessivo soltanto per l'UF che effettua in ~~loca~~ loco il coordinamento degli uffici periferici.

Così per ogni UFP vi sono 5 sezioni solo per il settore provinciale, mentre per i settori regionale e nazionale, se esistono imprese nazionali o regionali, sarà ordinato secondo le attività della 1ª sezione dell'UF corrispondente, il quale avrà nella sede centrale le 5 sezioni o divisioni.

Ciò accadrà per l'UFR nelle sedi regionali e per l'UFIR per la sede interregionale.

Art. 87

Settori dell'UFIR. I settori degli UFIR sono gli stessi di quelli dell'UFR e UFP. Tuttavia sarà particolarmente organizzato il settore interregionale, perché avrà compiti di coordinamento degli UFR delle regioni del proprio settore di decentramento nazionale.

Art. 87 bis

Settori dell'UFP. I settori dell'UFP sono previsti, come per gli altri UF, nel numero di tre.

Tuttavia quello provinciale è diviso in due unità: la prima riferita ad organizzare il prelievo nel settore del capo-

luogo di provincia e l'altra ad organizzare il prelievo nei settori di decentramento provinciale.

Art. 88

Settori della direzione generale finanze (DGF). I settori della DGF sono 5:

- il primo diretto agli accertamenti dei redditi provinciali della provincia comprendente la capitale del Paese;
- il secondo diretto agli accertamenti dei redditi regionali della regione Lazio, con compito di coordinamento dei settori degli UFP presso cui si trovano i relativi settori regionali;
- il terzo con compiti di accertamento dei redditi nazionali presenti nel territorio provinciale della Capitale e di coordinare analoghe attività, che si svolgono nelle province della regione Lazio e nelle regioni del settore centro Italia;
- vi sarà poi un settore di coordinamento delle attività finanziarie per il settore nazionale di decentramento nord Italia;
- e un settore di coordinamento per il sud Italia.

Art. 89

Sezioni per gli UF. Gli uffici finanziari (UF) di livello provinciale e regionale sono divisi al loro interno per ciascun settore di coordinamento in 5 sezioni; quelli interregionali (UFIR) in 5 divisioni per ciascun settore di coordinamento interregionale.

La DGF nel suo settore provinciale è divisa in 5 sezioni, nel suo settore regionale in 5 sezioni, nel suo settore interregionale in 5 divisioni e nei suoi settori di coordinamento dei settori nazionali nord e sud Italia è divisa in uffici corrispondenti ad una o più regioni di ciascun settore.

Le 5 sezioni citate fanno parte dell'area dell'ordinamento organizzativo dello stesso UF e sono presenti nella totalità, solo per il settore di coordinamento regionale o interregionale del capoluogo di regione o di interregione.

Per l'UFP le 5 sezioni sono presenti nell'unità del settore del capoluogo e in quella denominata area di coordinamento degli uffici finanziari dei settori di decentramento periferici della provincia.

Art. 90

Denominazione delle sezioni e divisioni. Le sezioni e le divisioni dell'area organizzativa vengono denominate in successione:

- 1) - decentramento fiscale;

- 2) - Pianificazione, organizzazione del prelievo fiscale e controllo fiscale;
- 3) - Servizi di controllo dell'efficienza delle attività di accertamento e della correttezza di comportamento, cui fanno capo il SEFIT e il SIS.
- 4) - Rendicontazione dei risultati degli accertamenti fiscali;
- 5) - Valutazione dell'attività del prelievo fiscale e premi di produzione.

Art. 91

Organizzazione dei settori degli UF. I settori degli UF sono divisi in due aree. La prima viene denominata area dell'ordinamento organizzativo, distinta al suo interno nelle 5 sezioni indicate; la seconda è l'area del controllore fiscale.

Lo stesso vale per l'UFR e per gli UFIR, nonché per la Direzione generale finanze del Ministero delle finanze.

Art. 92

Ripartizione dei contribuenti. I contribuenti a reddito fisso e variabile del ramo pubblico e privato, vanno ripartiti in ciascuna area regionale da un organo della sezione prima di ciascun UFR, in contribuenti provinciali, regionali e interregionali o nazionali.

Tale ripartizione viene verificata e concordata per i casi dubbi dagli UFR e UFIR d'intesa con quelli provinciali interessati.

Art. 93

Direzione dei dirigenti. I dirigenti delle sezioni dell'UFP, UFR o delle divisioni degli UFIR e DGF, costituiscono la direzione dei dirigenti.

Il riferimento è quello delle sezioni o divisioni che costituiscono l'area dell'ordinamento organizzativo.

Alla direzione dei dirigenti viene aggiunto il dirigente dell'area del controllore fiscale o dell'ordinamento operativo.

Questi dirigenti hanno il compito di dirigere ed organizzare il lavoro delle sezioni e di compilare, assieme al dirigente dell'area operativa del controllore fiscale, i piani del controllore medesimo, per il contributo che potrà servire alla predisposizione delle attività operative, da parte del controllore e dello investigatore fiscale.

UFFICIO FINANZIARIO PROVINCIALE (UFP)

1° COMPARTO

A) - UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE

1) - Ordinamento organizzativo provinciale.

Art. 93 bis

Competenze. Le competenze dell'UFP (Ufficio finanziario provinciale) sono riferite alla gestione dell'accertamento dei redditi e dell'acquisizione dell'imposizione diretta e indiretta dei contribuenti provinciali, a reddito variabile ~~parziale~~ derivante dalle attività commerciali, industriali o professionali private o a reddito fisso.

L'amministrazione dell'imposizione sui redditi di operatori dipendenti pubblici o privati provinciali, avverrà entro 3 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 94

Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e a reddito variabile provinciali. Gli operatori economici privati provinciali a reddito variabile per l'esercizio da parte loro di una attività professionale, commerciale o industriale, sono le imprese provinciali, le imprese locali o minime e i professionisti privati provinciali.

Sono imprese provinciali quelle il cui numero di dipendenti non supera le 50 unità o i cui ricavi non superano nell'anno i 2 miliardi.

Sono imprese locali o minime quelle con numero di dipendenti inferiore a 10 unità e il cui ricavo annuo è inferiore a 100 milioni (Tale ricavo è commisurato all'inflazione con inizio dall'anno 1994).

I dipendenti privati provinciali sono quelli che dipendono dalle imprese private provinciali e locali.

I professionisti privati provinciali sono quelli che hanno livelli di reddito e dipendenti nel numero, non superiori a quelli indicati sopra.

I dipendenti pubblici provinciali sono quelli che dipendono da uffici regionali di carattere provinciale e locale e da uffici statali

decentrati dei vari Ministeri con carattere locale e provinciale.

Tale individuazione è compiuta secondo i criteri indicati nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 95

Se sezioni dell'UFP. Le sezioni dell'UFP nel suo settore provinciale, fanno parte dell'area dell'ordinamento organizzativo delle attività finanziarie provinciali; sia per quanto riguarda l'ufficio delle entrate provinciale, che l'ufficio unificato del territorio provinciale.

Le attività espletate dalle sezioni interessano allora l'organizzazione delle funzioni dell'ufficio delle entrate e dello ufficio unificato del territorio.

Art. 96

Sezioni dell'UFP. Denominazioni. Le sezioni dell'UFP nell'ambito dell'ufficio delle entrate sono 5 ed hanno la seguente denominazione:

- a) - 1^a sezione decentramento fiscale;
- b) - 2^a sezione, procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale dei redditi ed esazione delle imposte, tasse e tributi doganali.
- c) - 3^a sezione, controllo dell'efficienza dei servizi tributari e della correttezza dei controllori ed investigatori fiscali nella loro funzioni operative tecniche e private.
- D) - 4^a sezione rendicontazione delle attività svolte dalla sezione 1^a.
- e) - 5^a sezione, valutazione delle attività di accertamento dei redditi e premi di produzione per il funzionamento delle attività dei tre comparti dell'UFP.

Art. 97

1^a sezione. Decentramento fiscale. La prima sezione ha il compito di attuare in ambito provinciale il decentramento fiscale, con attività dirette a devolvere alla regione l'imposizione pattuita e acquisita dalle imprese provinciali e dipendenti pubblici provinciali.

Il decentramento fiscale si attua altresì con l'acquisizione dei fondi economici provenienti dall'UFR, secondo il criterio di redistribuzione dei fondi economici tra gli ordinamenti regionali.

Il pieno funzionamento del nuovo sistema del decentramento fiscale viene attuato completamente entro 5 o 7 anni dall'entrata

in vigore della presente legge.

Prima di tale data la sezione prima predispone l'organizzazione e le attività dirette ad attivare il nuovo ordinamento, procedendo ad una parziale devoluzione ed acquisizione, ~~ma~~ dal momento in cui vi è una minima organizzazione del servizio e cioè entro 3 anni dall'attuazione della presente legge.

Art. 98

2^ sezione dell'UFP. La seconda sezione dell'UFP ha il compito di organizzare le attività dirette a disciplinare le procedure di dichiarazione, di individuazione dei contribuenti provinciali.

Provvede a preparare l'istruzione del contenzioso tributario e il sistema di controllo alla dichiarazione dei redditi.

La sezione ha altresì un organo che analizza i disegni di legge regionali di carattere fiscale e i disegni di legge nazionali al fine di proporre nuovi sistemi impositivi, riferiti a singole imposte o alla diversa regolamentazione del complessivo sistema tributario.

Si occupa altresì dello studio in ambito provinciale e locale della riduzione dei tributi, per far sì che la conseguente proposta regionale o nazionale in ambito normativo, si adatti alla realtà delle attività produttive provinciali.

Una unità si interessa degli accordi e intese con gli UFP degli altri capoluoghi della regione, in materia di accertamento e disciplina delle attività finanziarie. Tali accordi vanno effettuati d'intesa con l'UFR.

La seconda sezione ha inoltre il compito di organizzare l'esazione di tasse, tributi minimi e tributi doganali dei vari contribuenti privati e pubblici provinciali, secondi i criteri indicati nell'articolo 329.

Art. 99

3^ sezione dell'UFP. La terza sezione dell'UFP si occupa del controllo dell'efficienza del servizio di accertamento e riscossione dell'imposizione e di tutte ~~le~~ le attività dell'ufficio unificato del territorio.

Al controllo sull'efficienza si aggiunge quella sulla correttezza di comportamento, che comporta violazioni penali e amministrative da parte dei controllori ed investigatori fiscali.

Art. 100

4^a Sezione. La 4^a sezione dell'UFP si occupa della rendicontazione dei risultati degli accertamenti fiscali e delle spese necessarie per l'espletamento di tali attività.

Ciò è ~~richiesto~~^{riferito} soprattutto alla rendicontazione degli accertamenti di avasioni fiscali e alla variazione del gettito fiscale in relazione alla individuazione delle evasioni fiscali.

Art. 101

5^a Sezione. La 5^a sezione ha la funzione fondamentale di valutare l'attività di accertamento e di organizzazione del settore finanziario, al fine di corrispondere in funzione dell'aumento del gettito fiscale e al numero di evasioni ed elusioni scoperte, i premi di produzione di fine anno.

La sezione propone all'Amministrazione dell'ufficio delle entrate, per mezzo del dirigente la 5^a sezione, le sanzioni amministrative da infliggere a chi abbia dimostrato scarso impegno nella attività cui è preposto.

~~XXXX~~

a) - PRIMA SEZIONE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE -
- DECENTRAMENTO FISCALE

Art. 102

Attuazione entro 3 anni del decentramento. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, viene attuato il minimo funzionamento del decentramento fiscale, che comporta la parziale devoluzione e acquisizione di fondi rispettivamente ~~dall'UFP~~ all'UFR e dall'UFR.

Dal 3° fino al 7° anno la progressione della devoluzione ed acquisizione, è compiuta in percentuale secondo il 25 per cento annuo, che deve portare alla fine del 7° anno alla devoluzione delle quote stabilite con legge regionale e all'acquisizione per il totale del 100 per cento.

Art. 103

Accordi interprovinciali tra UFP. L'importo ~~dei~~ da devolvere e da ~~acquistare~~ acquisire annualmente dagli UFP, viene stabilito secondo accordi stipulati tra UFP della stessa regione.

Tali accordi sono il presupposto per la preparazione della legge regionale di devoluzione dell'imposizione e di acquisizione della stessa.

Questa condizione iniziale consentirà all'UFR di proporre in sede interregionale dell'UFIR, le somme di denaro di cui abbia bisogno la regione o che possa cedere ad altre regioni per favorire lo sviluppo economico e sociale.

Art. 104

Necessità finanziarie e piano provinciale di sviluppo. Gli assessorati alle attività economiche e alle finanze del Comune capoluogo di provincia, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, compileranno il piano di sviluppo delle attività economiche e sociali della provincia, secondo le risorse a disposizione per le attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, presenti nel territorio e secondo lo sviluppo che si vuole raggiungere nel medio e breve periodo.

L'assessorato alle finanze provinciale in particolare attraverso l'UFP; stabilirà le risorse economiche e il prelievo fiscale necessario per raggiungere lo sviluppo citato.

Secondo gli accordi relativi e secondo la legge regionale di devoluzione e di acquisizione dell'imposizione, sarà prevista dallo UFP la relativa attività di ripartizione dei fondi economici derivanti dall'imposizione fiscale, su operatori a reddito variabile e fissi pubblici e privati provinciali.

Art. 105

Accordi interprovinciali sul piano di sviluppo provinciale. Ogni assessorato alle attività economiche e alle finanze provinciale, del comune del capoluogo di provincia, stabilisce con gli organi omonimi delle altre province una armonizzazione dei piani di sviluppo provinciali, secondo il piano di sviluppo regionale; che fissa gli obiettivi regionali, perseguiti con interventi degli operatori economici regionali, quali sono le imprese e i lavoratori autonomi regionali.

Saranno cioè fissati i criteri necessari per realizzare la complementarietà del piano di sviluppo di ciascuna provincia, in relazione con l'ipotesi di sviluppo regionale.

I risultati di questi accordi sono trasmessi all'Ufficio finanziario provinciale (UFP) che farà parte dell'assessorato alle Finanze.

In base ad essi viene stabilita la ripartizione dei fondi

tra i comuni dei settori di decentramento provinciale del Capoluogo e periferici della provincia.

Per questi ultimi la relativa attività di ripartizione viene compiuta dall'area di coordinamento provinciale dell'area dell'ordinamento organizzativo.

Art. 106

Le intese con i settori di decentramento provinciale e la complementarietà provinciale. Prima di stabilire gli accordi tra UFP di una stessa regione, l'UFP di ciascuna provincia, concorda con lo assessorato alle attività economiche e alle finanze dei capoluoghi dei settori di decentramento provinciale, gli obiettivi di sviluppo da dare alla provincia secondo le attività provinciali e in modo che le stesse di carattere economico, siano integrate e rese interdipendenti secondo il principio della complementarietà delle funzioni; che porta all'automatismo dello sviluppo economico, produttivo e sociale provinciale.

Art. 107

La complementarietà provinciale e l'automatismo dello sviluppo. Gli accordi tra UFP e assessorati alle attività economiche e alle finanze dei comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, devono riguardare le attività produttive da organizzare in modo complementare tra i settori di decentramento provinciale medesimi.

In modo cioè che lo sviluppo di un settore produttivo porti come conseguenza un incremento delle attività economiche di un altro settore produttivo di un diverso settore di decentramento.

Ciò conduce all'obiettivo, al perseguimento, alla realizzazione dell'automatismo dello sviluppo provinciale, nell'ambito di una certa ipotesi di sviluppo regionale.

(Es. n. 1: la creazione di parchi e giardini in un settore, con infrastrutture e attrezzature turistiche, sollecita le attività produttive di beni di altri settori di decentramento ove tali beni si producono; per cui la creazione di tali strutture turistiche nello stesso tempo, arricchisce il settore di decentramento ove vengono create.

Es. n. 2: l'investire in quartieri di decentramento da edificare, nel settore del capoluogo, fa sviluppare le attività produttive collegate di altri settori produttivi, quali quelli del mobile, dei materiali edili, del ferro, ecc.

Es. n. 3: il creare delle stazioni di collegamento in certi settori

di decentramento, di natura locale, può sollecitare a creare dei poli produttivi in settori limitrofi o che siano prossimi a tali stazioni.

Es. n. 4: il finanziare il settore dell'artigianato del settore Montagnana (PD) ad esempio, può far sviluppare altri settori in cui vi sono attività produttive che forniscono le materie prime. E lo artigianato può essere finanziato per una ripresa dell'attività edilizia).

Art. 108

Il piano di sviluppo provinciale e la legge regionale, che stabilisce l'ipotesi di sviluppo regionale e i finanziamenti provinciali. Gli accordi tra UFP sono necessari per stabilire le priorità economiche dello sviluppo provinciale, che debbono essere finanziati con l'imposizione provinciale e se questa è insufficiente, con la imposizione regionale o nazionale.

Il piano di distribuzione dei fondi economici necessari è stabilito con legge regionale, che acquisisce e statuisce gli accordi interprovinciali tra UFP.

La legge regionale allora indica l'imposizione fiscale che può essere trattenuta in percentuale da parte di ciascun UFP e quella che deve essere devoluta all'UFR; per essere trasferita ad altre regioni x.

Si tratta dell'imposizione che l'UFP stabilisce per i soggetti economici privati e pubblici della dimensione provinciale.

Art. 109

La percentuale di imposizione provinciale che può essere trattenuta dall'UFP. La legge regionale stabilisce le percentuali minime e massime di imposizione, che ~~devono~~ possono essere trattenute dagli UFP, con riferimento all'imposizione pagata dai contribuenti economici pubblici e privati provinciali.

Tali percentuali corrispondono alla necessità di sviluppo provinciale programmato, alla priorità dello sviluppo medesimo, che prevede e necessità di investimenti e finanziamenti in misura adeguata.

Le priorità dello sviluppo provinciale sono concordate tra UFP nella sede dell'UFR e tradotte nelle disposizioni operative della legge regionale.

Art. 110

Le spese di investimento per le province meno sviluppate. La imposizione fiscale devoluta dalle regioni più sviluppate economicamente e distribuita alle province in via di sviluppo economico, commerciale, industriale e artigianale, deve essere indirizzata agli investimenti produttivi, dagli assessorati agli affari economici di tali province.

Questi assessorati non potranno destinare ad altri settori i fondi ricevuti, e la dimostrazione della destinazione medesima, dovrà essere determinata contabilmente e concretamente con le strutture realizzate, nelle riunioni presso gli UFIR del settore di decentramento nazionale interregionale, alle quali parteciperanno anche rappresentanti delle regioni più industrializzate, attraverso i rispettivi UFIR.

Nel caso in cui sia accertato che le province destinatarie dei fondi non li impieghino per investimenti produttivi, la devoluzione citata sarà progressivamente ridotta nel tempo, con cadenza del 25 per cento annuo.

Art. 111

Partecipazione di tecnici di altre province. Previ accordi interprovinciali e interregionali, con il coordinamento dell'UFIR del settore centro Italia, vengono destinati alle province in via di sviluppo delle aree meridionali, esperti economici e dei vari rami produttivi delle regioni industrializzate del Nord e del centro Italia, in modo da controllare ed organizzare le attività di investimento economico nelle attività produttive delle province meno sviluppate economicamente.

Art. 112

Relazione annuale sul progresso economico conseguente all'acquisizione dell'imposizione fiscale. Ogni UFP deve compilare annualmente e trasmettere all'UFR, una relazione sul progresso economico compiuto nell'anno precedente con l'imposizione trattenuta o ricevuta dall'UFR, al fine di dare la possibilità agli UFR, di stabilire per l'anno seguente i livelli di imposizione che devono essere gestiti autonomamente da parte degli UFP delle province della regione.

Art. 113

Devoluzione ad attività sociali dell'imposizione trattenuta dalle province più sviluppate. Al fine di consentire uno sviluppo più celere delle attività produttive di una provincia, secondo le priorità stabilite in sede di accordo interprovinciale, ogni UFP stabilisce che nell'ambito della percentuale di tolleranza dell'impo-

sizione fiscale pattuita in sede regionale, tutta tale percentuale o una sua parte, sia destinata ad attività sociali.

Si tratta di costi sopportati per il lavoro pagato ad un prezzo inferiore a quello stabilito e prestato per finalità sociali.

Sono ore ~~di~~ di lavoro che il lavoratore destina all'utilità dell'impresa ~~ex~~ pagato in misura inferiore di quella stabilita, prestate nelle giornate del sabato, della domenica e fuori dell'orario di servizio.

Art.114

Percentuali di tolleranza dell'imposizione fiscale. Nella destinazione dell'imposizione fiscale da trattenere o devoluta alle province meno sviluppate, vi è una percentuale di tolleranza da stabilire con accordi interprovinciali, per individuare la percentuale di imposizione da trattenere in più o da richiedere in più all'UFR se devoluta da altre regioni; e da destinare ad attività sociali, utili per lo sviluppo più celere delle attività produttive della provincia o per il superamento di momenti di crisi economica.

Art. 115

Devoluzione ad attività sociali della percentuale in più richiesta dalle province meno sviluppate. Per uno sviluppo più celere delle attività produttive delle province meno sviluppate economicamente gli UFP possono chiedere una maggiorazione di imposizione, da devolvere ad attività sociali, prodotte dai lavoratori in favore della propria impresa.

Art. 116

Accordi tra settori di decentramento provinciale sulle attività sociali. Per il trattenimento di una maggiore percentuale dell'imposizione fiscale provinciale, da devolvere ad attività sociali, per la sua esatta determinazione, l'UFP si accorda con gli assessorati agli affari economici e finanze dei settori di decentramento provinciale periferici, che organizzano la previsione per l'anno successivo ~~tax provision~~ delle prestazioni di attività lavorative da destinare ad attività sociali.

Art. 117

Accordi interprovinciali sulle attività sociali. Nella sede dello UFR, gli UFP si accordano sulla percentuale di maggiore imposizione da trattenere e da richiedere, per essere destinata ad attività

sociali; al fine di ottenere una sistematica uniforme di devoluzione dell'attività lavorativa ad attività sociali.

Art. 118

Progressione dell'imposizione fiscale trattenuta o devoluta.

Dopo il terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e per i 4 anni successivi, l'imposizione stabilita per ogni UFP, che può essere trattenuta o richiesta, sarà progressivamente gestita dagli UFP, con progressione massima del 25 per cento annuo, fino alla totale gestione al termine del 4° anno.

Art. 119

Spese di investimento produttivo e spese correnti. Le spese di investimento produttivo vanno sempre distinte dalle spese correnti, che sono pagate dagli organi provinciali, regionali e nazionali, secondo il livello di appartenenza degli operatori economici pubblici e privati.

La parte dell'imposizione pattuita per attività di investimento, va trasmessa dagli UFP agli assessorati alle attività economiche del Comune capoluogo di provincia e dei capoluoghi di settore di decentramento provinciale.

Gli altri fondi derivanti dall'imposizione fiscale acquisita dagli UFP, vanno trasmessi agli organi che effettuano il pagamento delle spese correnti.

2^ SEZIONE DELL'UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE - Procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale.

Art. 120

Nuclei componenti la sezione 2^ dell'ufficio delle entrate provinciale, dell'UFP. I ~~seguenti~~ nuclei componenti la sezione 2^ dell'UFP dell'area dell'ordinamento organizzativo sono:

- 1) - Nucleo IRPEF;
- 2) - Nucleo IRPEG;
- 3) - Nucleo IVA;
- 4) - Nucleo ICI e ICEIAP;
- 5) - Nucleo ILOR;
- 6) - Nucleo tasse, tributi doganali e minori dei contribuenti provinciali e pagati all'UFP;
- 7) - Nucleo riduzione del numero di imposte, studi e innovazioni.

Art. 121

Unità dei nuclei. Ogni ~~sezione~~ nucleo della 2^a sezione è diviso al suo interno in unità, con la seguente denominazione:

- 1) - Unità consulenza;
- 2) - Unità procedure di dichiarazione e accertamento dei redditi;
- 3) - Unità soggetti provinciali dell'imposizione fiscale, pubblici e privati;
- 4) - Unità istruzione del contenzioso, da trasmettere alla segreteria della commissione tributaria di 1° grado, attraverso il 3° comparto;
- 5) - Unità proposte da inviare all'ufficio legislativo regionale, per una nuova sistematica di imposizione dei soggetti provinciali;
- 6) - Unità di collegamento con l'area di coordinamento provinciale per il relativo coordinamento;
- 7) - Unità accordi interprovinciali sulle attività del nucleo.

Art. 122

Unità consulenza. L'unità consulenza di ciascun nucleo della sezione 2^a, ha il compito di ~~preparare~~ prestare attività di consulenza su tutte le materie, oggetto di accertamento fiscale e di dichiarazione.

L'attività di consulenza deve essere compiuta dando la possibilità ai richiedenti di usufruire di moduli, stampati, predisposti per le dichiarazioni, in modo che sia agevole da parte del contribuente una prima analisi dei problemi e quindi, più spedita per i professionisti incaricati, l'impostazione e l'organizzazione della dichiarazione dei redditi medesimi.

Si deve tendere cioè ad una consulenza che eviti al contribuente la possibilità di sfruttare una interpretazione delle norme fiscali e quindi possano favorire l'elusione fiscale.

La consulenza preliminare diviene quindi una attività obbligatoria per il contribuente che abbia redditi non precisamente definiti e pertanto soggetti ad una dichiarazione anomala, che può eludere l'imposizione.

Art. 123 bis

Sanzioni amministrative per l'elusione. L'unità consulenza è competente a infliggere sanzioni amministrative pecuniarie, per chi non richiede la consulenza fiscale e venga accertata dal controllore fiscale una elusione fiscale, dovuta ad una scorretta interpretazione delle norme fiscali che porta a fenomeni di elusione.

Tali sanzioni sono pari a 2 volte il reddito accertato, dopo la verifica dell'esistenza dell'elusione fiscale.

Art. 123

Unità procedure, dichiarazioni e accertamento dei redditi.

L'unità in argomento si interessa del continuo accertamento e comunicazione ai contribuenti delle procedure da seguire nella dichiarazione dei redditi da parte degli stessi; e delle procedure da seguire da parte degli operatori finanziari che accertano i redditi.

Queste ultime variano in funzione delle attività di contrasto delle evasioni fiscali e dei nuovi sistemi di accertamento conseguenziali a nuovi sistemi impositivi.

Art. 123 bis

Unità soggetti provinciali dell'imposizione fiscale, pubblici e privati. L'unità ha il compito di rendere aggiornato l'elenco dei soggetti provinciali privati di contribuzione fiscale e di individuarli, definendo i casi controversi anche sentendo, le corrispondenti unità dei nuclei degli altri UFP della stessa regione; per ciò che concerne come detto, gli operatori economici a reddito variabile privato.

L'aggiornamento tiene conto della variazione del livello di impresa privata, da provinciale, a regionale o alla dimensione nazionale.

Art. 124

Soggetti economici provinciali pubblici e privati dipendenti da imprese private. Entro 3 anni dall'approvazione della presente legge, i contribuenti dipendenti pubblici o privati provinciali, verranno iscritti nell'elenco tenuto dall'unità in argomento, per permettere al nucleo imposte corrispondente, di ^{trattenere} ~~trasmettere~~ la imposizione che spetta ad ogni provincia, per il comune del capoluogo e per i Comuni dei vari settori di decentramento provinciale.

I dipendenti privati provinciali sono tratti dagli elenchi dei lavoratori di imprese private provinciali, tenendo conto anche della loro variazione di livello nel tempo.

I dipendenti pubblici provinciali sono tratti dagli organigrammi degli organi pubblici provinciali, redatti nell'ambito del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e previsti

negli articoli corrispondenti.

Art. 125

Unità istruzione del contenzioso. L'unità ha la funzione di predisporre attraverso il 3° comparto, le attività amministrative e burocratiche, dirette a preparare gli strumenti operativi della commissione tributaria provinciale, in modo che la definizione dei procedimenti da parte dei giudici, sia celere ed efficace.

La preparazione consiste nella predisposizione degli strumenti di indagine da parte dell'investigatore fiscale, di attività amministrative e burocratiche cioè che rendono più spedita l'azione dei giudici.

Art. 126

Unità proposte di legge da inviare all'ufficio legislativo regionale. L'unità raccoglie le proposte e gli studi in merito ad una più funzionale sistemazione dell'imposizione del nucleo, anche riducendo e sopprimendo mezzi impositivi, rendendo così più sollecito e efficiente il sistema fiscale.

Attraverso il nucleo-riduzione del numero di imposte, studi ed innovazioni, le proposte vengono coordinate con quelle di altre UFP della regione, per adottare soluzioni uniformi in ambito regionale e quindi interregionale.

Art. 127

Unità di collegamento con l'area di coordinamento provinciale. Al fine di stabilire ed operare con sistematiche fiscali uniformi in tutte le province, ~~ma~~ l'unità tiene il collegamento con l'area di coordinamento provinciale, sezione corrispondente, la quale dovrà seguire le direttive del nucleo dell'UFP, previe intese ed accordi sulle uniformi sistematiche fiscali da seguire per le varie attività delle unità di ciascun nucleo.

L'unità collegamento opera quindi il coordinamento funzionale delle omonime attività dell'area di coordinamento provinciale.

Art. 128

Unità accordi interprovinciali sulle attività del nucleo. Gli accordi interprovinciali sulle attività del nucleo sono preparati dall'unità accordi, che li distingue per ogni singola unità e li mantiene agli atti con gli strumenti tecnici più adeguati.

Il lavoro dell'unità è quello di mettersi in contatto con gli UFP della regione per raggiungere gli accordi sui vari oggetti

delle unità.

Art. 129

Nucleo riduzione del numero di imposte e tasse. Il nucleo 7) della sezione seconda, ha la funzione di raccogliere e sintetizzare le proposte derivanti dalle unità dei nuclei della sezione 2^a; per riprodurre un unico ed organico studio ~~di proposta~~ per proporre un nuovo sistema di imposte e tasse, per che interessi tutto il 1° UFP.

Gli accordi con gli altri UFP sono stabiliti dal nucleo 7) e comunicati alle unità dei nuclei della sezione 2^a.

Il nucleo riduzione di imposte e tasse coordina le unità 5) dei nuclei componenti la sezione 2^a.

UFFICIO FINANZIARIO PROVINCIALE (UFP)

UFFICIO DELLE ENTRATE - Sezione 3^a

Art. 130

Sezioni provinciali del SIS. La terza sezione si occupa del controllo della correttezza di comportamento dei controllori ed investigatori fiscali provinciali.

Ciò viene compiuto mettendo a disposizione degli ispettori del SIS regionali, tutte le strutture amministrative e logistiche utili per il controllo citato.

I controlli vengono esperiti attraverso sezioni provinciali del SIS, ove operano i verificatori dell'efficienza dei servizi fiscali degli UFP.

Le sezioni provinciali del SIS fanno parte della 3^a sezione degli UFP (Uffici delle entrate) e sono costituiti da verificatori provinciali dell'efficienza dei servizi fiscali; che ~~per mezzo~~ ^{danno} ~~nessuna~~ tutta l'assistenza tecnica e logistica e burocratica agli ispettori regionali del SIS, nel loro periodico controllo nei confronti degli investigatori e controllori fiscali provinciali.

Art. 131

Accordi interprovinciali sul controllo dell'efficienza. Al fine di ottenere un uniforme sistema di controllo dell'efficienza dello accertamento fiscale, la 3^a sezione si accorda con i corrispondenti organi degli UFP della stessa regione, per stabilire uniformi sistematiche di accertamento dei redditi caratterizzate da speditezza,

prganicità ed efficienza.

Art. 132

4^a e 5^a sezione degli uffici delle entrate provinciali. La quarta sezione dell'ufficio delle entrate provinciale ha il compito di rendicontare tutte le spese necessarie per il funzionamento dei tre comparti dell'UFP, effettuando la registrazione per il primo comparto della situazione delle evasioni fiscali, da comunicare alla sezione 2^a per l'adozione delle misure di intensificazione e di correzione della lotta alle evasioni fiseali.

Art. 133

5^a sezione dell'UFP 1° comparto. La 5^a sezione dell'ufficio delle entrate provinciale ha compiti di valutazione delle attività di accertamento e dell'efficienza degli UFP, ai fini della corresponsione dei premi di produzione.

Attraverso l'unità accordi interprovinciali, un criterio unitario di valutazione in ambito regionale, è ottenuto concordando con gli altri UFP i parametri utilizzati per corrispondere premi di produzione in denaro, in natura e riconoscimenti di carattere morale o sociale.

1° COMPARTO DELL'UFF

UFFICIO DELLE ENTRATE PROVINCIALE

2) - ORDINAMENTO OPERATIVO DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE

IL CONTROLLORE FISCALE

Art. 134 .

La struttura del controllore fiscale. La struttura del controllore fiscale è provinciale, regionale e interregionale; ed è costituita da organi direttivi ed operativi, da funzioni, giurisdizioni, competenze e collegamenti.

Art. 135

Organi direttivi del controllore fiscale. Gli organi direttivi del controllore fiscale sono gli uffici provinciali, regionali e interregionali che organizzano e disciplinano l'attività del controllore fiscale.

Gli uffici provinciali sono ubicati presso gli uffici delle imposte dirette (i futuri uffici delle entrate) dei capoluoghi di provincia, con giurisdizione sul settore di decentramento comprendente il capoluogo.

Essi hanno sezioni staccate nei settori di decentramento di ciascuna provincia, presso gli uffici distaccati delle imposte. Gli uffici delle imposte dirette diverranno gli uffici delle entrate, con relative sezioni dei settori di decentramento provinciale.

I dirigenti degli uffici del controllore fiscale sono allora i funzionari di tali uffici imposte o delle entrate, destinati al settore accertamento tributario.

Art. 136

Organi operativi del controllore fiscale. Sono organi operativi del controllore fiscale, gli ufficiali ed agenti di P.G. della Guardia di Finanza che sono destinati principalmente all'accertamento degli illeciti in materia finanziaria.

In via suppletiva sono organi operativi del controllore fiscale tutti gli altri ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alle varie forze di Polizia, diverse dalla Guardia di Finanza.

Secondo il livello di accertamento divengono operativi anche i funzionari degli uffici imposte, che dirigono le attività del controllore fiscale.

Art. 137

Organizzazione dell'ufficio del controllore fiscale provinciale. L'ufficio del controllore fiscale provinciale ubicato presso lo ufficio imposte dirette provinciale, è costituito da una direzione dell'ufficio e da un'area piano del controllore fiscale.

L'area piano è divisa in due unità, la prima riferita allo accertamento dei redditi degli operatori economici del settore di decentramento provinciale; comprendente il capoluogo di provincia e la seconda per gli accertamenti sugli operatori economici provinciali che hanno sede locale nei settori periferici provinciali.

Sia la prima che la seconda unità hanno un dirigente. Quello della prima unità è anche responsabile dell'ufficio provinciale del controllore fiscale provinciale ed è posto a capo della direzione dello stesso.

Art. 138

Organi direttivi regionali e interregionali. Sono organi direttivi regionali del controllore fiscale gli uffici regionali del controllore fiscale, ubicati presso gli uffici delle direzioni regionali delle entrate di cui alla legge 358/1991.

Essi hanno sezioni staccate presso ogni capoluogo di provincia, ove vi è l'ufficio provinciale del controllore fiscale.

Sono organi interregionali direttivi del controllore fiscale, gli uffici interregionali del controllore fiscale ubicati a Milano e Napoli e la direzione generale delle entrate presso il dipartimento delle entrate, con la denominazione di sottodipartimento del controllore fiscale.

Gli uffici interregionali

hanno sottonuclei nazionali presso gli uffici regionali del controllore fiscale dei capoluoghi di regione.

Art. 139

Organizzazione degli uffici regionali del controllore fiscale.
Gli uffici regionali del controllore fiscale sono ubicati presso le direzioni regionali delle entrate.

Essi sono divisi in direzione dell'ufficio ed area piano del controllore fiscale regionale.

L'area piano è divisa in una unità accertamento dei redditi di operatori economici regionali del capoluogo di regione ed una unità accertamento dei redditi degli organismi economici regionali, aventi sede legale presso uno dei capoluoghi di provincia della regione.

La terza unità è denominata coordinamento provinciale, per le attività di accertamento dei redditi di operatori economici provinciali.

Il dirigente dell'unità del capoluogo di regione e dei capoluoghi di provincia, costituiscono la dirigenza dell'ufficio regionale del controllore fiscale ed assumono a turno la direzione dell'ufficio ~~regionale~~ medesimo.

L'unità accertamento dei redditi regionali delle province della regione, ha nuclei staccati presso gli uffici provinciali del controllore fiscale, secondo il numero di operatori economici regionali presenti in ciascun territorio provinciale.

Art. 140

Organizzazione dell'ufficio interregionale del controllore fiscale.
Gli uffici interregionali del controllore fiscale, che si trovano presso le direzioni regionali delle entrate e presso il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sono divisi in direzione dell'ufficio e in area piano del controllore fiscale.

L'area piano del controllore è divisa in unità accertamento dei redditi di livello nazionale degli operatori economici nazionali presenti nella regione ove ha sede l'ufficio interregionale del controllore fiscale.

La seconda unità procede all'accertamento dei redditi di operatori economici nazionali che hanno sede nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

La terza unità si interessa del coordinamento delle attività di accertamento dei redditi prodotta dagli uffici regionali del controllore fiscale.

Art.141

Settori nazionali di decentramento. Le circoscrizioni nazionali di decentramento delle attività del controllore fiscale prodotte dagli uffici interregionali, sono il settore nord Italia comprendente le regioni Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Emilia Romagna; il settore centro Italia, comprendente: Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo; il settore sud Italia, comprendente: Sicilia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Molise.

Art.142

Circoscrizioni regionali del controllo^{re} fiscale. Le circoscrizioni territoriali regionali, sono costituite dalle singole province di ciascuna regione.

Art.143

Circoscrizioni provinciali del controllore fiscale. Al fine di disciplinare l'impiego del controllore fiscale nell'ambito provinciale da parte dell'ufficio imposte dirette del capoluogo, il territorio provinciale viene diviso in settori di decentramento uguali a quelli previsti nel progetto sicurezza per le attività preventive e repressive della rete preventiva di sicurezza e repressiva.

Art. 144

Competenze degli organi direttivi provinciali. Gli organi direttivi provinciali del controllore fiscale, hanno il compito di dare le direttive sulle attività di accertamento dei redditi, ai fini della imposizione fiscale e delle varie dichiarazioni IVA e di carattere finanziario; con riferimento alle imprese di dimensione provinciale, che abbiano cioè un numero di dipendenti inferiore a 100 o un ricavo annuo non superiore a 3 miliardi.

Gli uffici delle imposte provinciali sono competenti per l'accertamento dei redditi, nei confronti di tutti i soggetti che espletano attività di lavoro dipendente e che abbiano anche altri redditi derivanti da attività di impresa o di altro tipo.

Art.145

Competenze degli organi direttivi regionali. Gli organi direttivi regionali del controllore fiscale sono costituiti dalle direzioni regionali delle entrate e dalle sezioni staccate provinciali presso ciascun ufficio imposte dirette provinciale.

Essi hanno i compiti indicati nell'articolo precedente con riferimento alle attività di impresa che ~~siano~~ hanno un numero di dipendenti superiore a 100 e inferiore a 1.000.

Art. 146

Competenze degli organi direttivi interregionali del controllore fiscale. Le competenze degli organi direttivi interregionali con riferimento alle attività del controllore fiscale, sono riferite alle imprese di carattere nazionale che abbiano più di 1.000 dipendenti.

Art. 147

Organizzazione degli uffici imposte dirette e delle direzioni delle entrate. Gli uffici imposte dirette sono divisi in tre settori che corrispondono agli uffici del controllore fiscale.

Il primo settore è l'organo di accertamento dei redditi provinciali, cioè l'ufficio provinciale del controllore fiscale.

Il secondo è la sezione staccata dell'ufficio regionale del controllore fiscale e il terzo è la sezione staccata provinciale del sottonucleo nazionale sito presso la direzione regionale delle entrate, se nel territorio provinciale esistono operatori economici di livello nazionale e di livello regionale per il secondo settore.

Le direzioni regionali delle entrate sono divise in tre settori: il primo corrispondente all'ufficio regionale del controllore fiscale e il secondo denominato sottonucleo nazionale dell'ufficio interregionale del controllore fiscale.

Il terzo corrisponde all'ufficio provinciale del controllore fiscale e per l'area del capoluogo di regione, con riferimento allo accertamento dei redditi delle imprese provinciali.

Le direzioni regionali delle entrate di Milano e Napoli, per quanto attiene l'area di accertamento dei redditi, hanno al loro interno tre settori: il primo denominato ufficio interregionale del controllore fiscale, con unità di coordinamento dei sottonuclei nazionali ubicati presso le direzioni regionali delle entrate delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale; il secondo denominato ufficio regionale del controllore fiscale, per la regione sede dell'ufficio interregionale; e il terzo denominato ufficio del controllore fiscale provinciale, per gli operatori economici provinciali del capoluogo di settore di decentramento nazionale.

Il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze per quanto attiene l'area di accertamento dei redditi, ha al suo interno per la zona centro Italia, tre settori come gli altri uffici interregionali nord e sud Italia.

Vi saranno inoltre altre sue zone: Nord Italia e sud Italia

La zona nord Italia, ha la funzione di collegamento con l'ufficio interregionale di Milano, per la diramazione delle direttive di coordinamento nazionali.

La zona Sud Italia ha le stesse funzioni di quella precedente, ma riferita al coordinamento delle funzioni svolte dallo ufficio interregionale finanziario di Napoli.

Art.148

Specializzazione del controllore fiscale. Similmente agli organi direttivi degli uffici imposte dirette e delle direzioni regionali delle entrate, il controllore fiscale nelle sue attività operative, verrà specializzato per gli accertamenti fiscali nei confronti di redditi di impresa provinciali, ~~mixti~~, di redditi di impresa di livello regionale e interregionale

Per cui l'ambito di operatività del controllore fiscale sarà quello della propria competenza specialistica, salvo i casi di necessità ed urgenza che comportano l'impiego anche di livello superiore o inferiore a quello previsto e stabilito.

Organici

Art.149

Gli organici del controllore fiscale. Gli organici ~~nei reparti~~ del controllore fiscale nei reparti operativi della Guardia di Finanza, sono funzionali alla densità di attività economiche nella provincia di livello provinciale, regionale o nazionale.

Essi variano in funzione del mutare di tale densità.

Art.150

Organici per una provincia tipo come Vicenza. Gli organici del controllore fiscale nei reparti operativi, sono riferiti in ogni provincia ai suoi settori di decentramento e alle attività economiche di livello provinciale, regionale e nazionale.

Per Vicenza si prevedono 5 settori di decentramento: Vicenza città e comuni periferici, Schio, Bassano, Asiago, Noventa Vicentina.

I turni di servizio sono 7/13 - 13/19 - 19/24 - Per essi si prevedono 180 operatori per turno di servizio. 180 X 4 turni più ferie e malattie = 780 uomini per provincia.

780 X 60 province = 46800 uomini in ambito nazionale, visto che non tutte le province hanno una densità di attività economiche private come Vicenza.

Tale personale è così diviso per gli accertamenti di

livello provinciale, regionale e nazionale.

Settore	Vicenza	60	20	5	50
"	Schio	40	5	5	20
"	Bassano	40	20	5	20
"	Asiago	20	5	5	15
"	Noventa Vicentina	20	5	5	5
		180	45	25	110
		Tot. Reg. Naz. Prov.le			

Art. 151

2^ ipotesi. Può essere prevista la seconda ipotesi nella determinazione degli organici in campo nazionale.

Essa è la seguente:

Settore	Vicenza	100	30	10	60
"	Schio	50	10	10	30
"	Bassano	60	15	10	35
"	Asiago	30	5	5	20
"	Noventa Vicentina	30	20	5	15
		270	70	40	160
		Tot.	Reg.	Naz.	Prov.le

Nel primo caso si ha un totale di 46.800 uomini da assegnare alla Guardia di Finanza, nel ~~XX~~ 2° caso un numero di circa 60.000 uomini.

Organizzazione delle funzioni del controllore fiscale.

Art. 152

Funzioni operative e di coordinamento. Il controllore fiscale ha funzioni operative relative al vario tipo di accertamento dei redditi e di carattere finanziario e funzioni di coordinamento.

Queste ultime sono svolte nei confronti delle sezioni staccate dell'ufficio imposte dirette provinciale, nei vari settori di decentramento provinciale, in per quanto attiene l'ufficio del controllore fiscale provinciale; nei confronti delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, per quanto attiene l'ufficio regionale del controllore fiscale; e nei confronti dei sottonucle:

nazionali delle direzioni regionali delle entrate di Milano e Napoli e del sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle finanze, per quanto attiene l'ufficio interregionale del controllore fiscale di Milano e Napoli e il sottodipartimento del controllore fiscale della direzione generale finanze del Ministero delle finanze.

REDDITI DI IMPRESA.

Art. 153

La ricostruzione del reddito per le medie e grandi imprese regionali e nazionali. Il compito del controllore fiscale per le imprese medie e grandi i cui ricavi superino nell'anno i 360 milioni e 1 miliardo per prestazioni di servizi e altre attività, è quello di ricostruire il reddito di impresa secondo il conto dei profitti e delle perdite e le variazioni in aumento o in diminuzione, relative ai criteri stabiliti dal T.U.I.R. 917/1986.

Art. 154

Imprese regionali, provinciali e nazionali. Sono imprese provinciali quelle il cui numero di dipendenti non supera le 50 unità e i cui ricavi non superano nell'anno i 2 miliardi.

Sono imprese regionali quelle il cui numero di dipendenti è superiore a 50 e inferiore a 1.000 e il cui ricavo annuale è superiore a 20 miliardi e inferiore a 40 miliardi.

Le imprese nazionali sono quelle il cui numero di dipendenti è superiore a 1.000 unità e i cui ricavi sono superiori a 40 miliardi l'anno.

Sono imprese locali o minime quelle con numero di dipendenti inferiore a 10 unità e il ricavo annuo è inferiore a 100 milioni.

Art. 155

Il controllo alla fonte. La ricostruzione del reddito va compiuta sulla base della contabilità del conto profitti e perdite, desumibile dai libri contabili, ma soprattutto in funzione della determinazione dei costi e ricavi, secondo indagini espletate all'origine di tali elementi economici.

Art.156

I costi di esercizio. I costi per l'acquisto di beni. Nell'analisi dei costi di esercizio riferiti all'acquisto di beni necessari per la produzione alle imprese, il controllore fiscale opera un controllo alla fonte di tali beni; cioè da parte delle imprese che forniscono le materie prime, o le sostanze occorrenti per la produzione.

Il costo del bene deve essere riferito al valore di mercato dello stesso desumibile da tabelle stilate provincia per provincia annualmente.

Il controllo del costo dichiarato sulla fattura è riferito al prezzo pagato al fornitore del bene nazionale o straniero, che deve corrispondere al prezzo di mercato desumibile dalle tabelle comparative.

Sono previste oscillazioni ammesse di tali prezzi entro le percentuali stabilite per ciascun bene.

Il controllo alla fonte comporta il collegamento col controllore fiscale dalle sedi provinciali delle imprese fornitrici.

Art.157

L'investigatore fiscale e il controllo alla fonte. Il controllo alla fonte viene svolto, ricorrendo in tutti i casi in cui ciò sia necessario, all'investigatore fiscale.

All'operatore cioè che si finge acquirente, prestatore di lavoro, fornitore di beni e servizi, al fine di scoprire l'effettiva volontà dell'imprenditore e dell'operatore economico, nel comporre azioni che violano la corretta gestione dell'azienda dal punto di vista della necessaria trasparenza e fedeltà che deve caratterizzare le operazioni economiche, le quali in suo difetto si traducono in minori entrate fiscali per l'erario.

Art.158

La scuola dell'investigatore fiscale per il controllo alla fonte dei costi economici. Gli investigatori fiscali che accertano i vari elementi economici di costo e di ricavo direttamente o per mezzo di ausiliari da loro richiesti, devono aver seguito dei corsi specifici che li abilitino alla particolare attività di indagine, diretta a determinare gli effettivi redditi dei reali cespiti economici.

Art.159

Inizio di funzionamento della scuola per investigatori fiscali. L'inizio di funzionamento della scuola per investigatori fiscali, nell'ambito della guardia di finanza e degli agenti e ufficiali di P.G., che operano nel settore dei controlli amministrativi, come

il settore annuario della Polizia municipale e della divisione polizia amministrativa delle Questure, avviene entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I corsi sono quadrimestrali e di durata diversa secondo la qualità e la complessità delle investigazioni fiscali.

Prima di tale data, a cura degli uffici delle imposte dirette provinciali, si terranno dei corsi accelerati settimanali, per abilitare all'investigazione fiscale gli operatori citati, per oggetto di investigazione, in modo da permettere una sufficiente attività di indagine fiscale.

Art. 160

I livelli di investigazione fiscale. Al fine di accertare l'esatta consistenza di cespiti economici attivi e passivi e la correttezza degli operatori economici nella segnalazione dei redditi e nella correttezza delle singole operazioni di costo e di ricavo, come registrazioni di cassa, rilascio di scontrini, dichiarazione della totalità dei ricavi, indicazione dei costi di esercizio; l'investigatore fiscale segue corsi diversi e di difficoltà differente in relazione alla ^{complessità} ~~necessità~~ dell'accertamento e al livello dell'impresa oggetto dell'accertamento.

Così vi saranno corsi per investigazioni fiscali riferite a:

- a) - imprese minime e locali;
- b) - imprese provinciali;
- c) - imprese regionali;
- d) - imprese interregionali e nazionali.

Art. 161

Attività dell'investigatore fiscale. Al fine dell'accertamento del costo dei beni pagati dall'impresa per la produzione dei ~~beni~~ beni da offrire sul mercato, l'investigatore fiscale, finge anche collegato con imprese che lavorano nel settore di indagine, acquisti dagli stessi fornitori dell'impresa, per conoscere l'effettivo costo pagato dall'impresa oggetto dell'indagine, allo scopo della esatta ricostruzione del reddito.

Questa attività può essere compiuta anche con gli ausiliari dell'investigatore fiscale, che non possono rifiutare la loro opera se richiesti dal pubblico ufficiale e ufficiale di P.G. o agente di P.G.

Art. 162

Controllo sulla qualità dei materiali acquistati per la produzione di beni e servizi. Il controllo ha una duplice valenza: quella del

prezzo pagato che deve corrispondere al prezzo di mercato e quella della qualità del bene, che deve corrispondere alla qualità desumibile dalle tabelle comparative.

Il controllo sulla qualità del bene, viene compiuto in laboratorio con analisi delle componenti del bene medesimo.

Ma viene compiuto anche analizzando i materiali, le materie prime utilizzate nella produzione. Ciò lo si fa per vedere se nei ~~prezzi~~ beni venduti non vi sia anche una costituzione delle materie prime, diversa da quella dichiarata.

Art. 163

Disponibilità economiche dell'investigatore fiscale. L'investigatore fiscale al fine di accertare le componenti del bene posto in vendita dall'imprenditore o commerciante, ha a disposizione notevoli quantità di denaro, per l'acquisto del bene e per la sua analisi.

Nel caso l'analisi sia negativa il bene in un momento successivo viene restituito al commerciante.

Nel caso positivo, si applicano entro 3 giorni le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, pari a dieci volte il valore del bene dichiarato dal venditore e non corrispondente a quello effettivamente posseduto.

Art. 164

Collegamento con altri controllori fiscali. Il controllore fiscale che opera il controllo del reddito di una impresa media o grande, deve mettersi in contatto nel momento in cui inizia il controllo, con i controllori fiscali delle imprese che forniscono le materie prime, alle imprese sottoposte agli accertamenti fiscali.

Art. 165

Collegamento con altri investigatori fiscali. Il controllore fiscale opera generalmente collegato con gli investigatori fiscali presenti nella propria sede; richiede l'intervento anche di quegli investigatori fiscali che siano presenti in sedi esterne alla propria; e che operano collegati con i controllori fiscali di tali città.

L'investigatore fiscale non opera mai assieme al controllore fiscale, ma viene contattato da questo separatamente ~~per~~ anche per predisporre il piano di investigazione.

L'investigatore fiscale delle sedi esterne a quelle di operazioni, viene sentito e avvertito dall'investigatore fiscale della sede da cui origina l'investigazione sull'impresa oggetto di accertamento tributario.

Art. 166

Periodicità dei controlli. I controlli fiscali delle imprese medie e grandi, vengono compiuti annualmente per l'accertamento degli utili di esercizio desumibili dal conto profitti e perdite; e almeno 2 volte l'anno sulla gestione della produzione, con riferimento particolare alla verifica della corretta imputazione al bilancio di esercizio di costi e ricavi, sulla base dell'esatta determinazione delle componenti di tali passività e attività, indicata negli articoli precedenti e seguenti.

Art. 167

Controllo a ritroso dei fornitori delle materie prime. Il controllo di una impresa sulle attività di organizzazione della produzione, ai fini fiscali, innesta un controllo a ritroso di parte delle imprese che forniscono le materie prime.

Il controllore fiscale stabilisce quali sono le imprese fornitrici da controllare in relazione alla fornitura di materie prime, semilavorati e beni di altro tipo che servono alla confezione del bene venduto dall'impresa oggetto dell'indagine fiscale.

Tale controllo verrà operato completamente per i fornitori nazionali e con accertamenti di livello differente anche per i fornitori esteri.

Art. 168

Il controllo a ritroso. Nel controllo a ritroso dei fornitori dell'impresa, sono interessati i controllori fiscali della impresa ove essa ha la sede e quelli delle città ove si trovano i fornitori con i relativi investigatori fiscali.

Art. 169

Memorizzazione dei controlli. I controlli compiuti e gli accertamenti effettuati, con i loro esiti, vanno memorizzati nei computers, in modo da facilitare e accelerare le periodiche indagini del controllore fiscale.

Questa memorizzazione è il presupposto della formazione e funzionamento dell'anagrafe economica delle imprese, che serve per gli accertamenti fiscali, ma anche per la valutazione delle capacità di sviluppo delle imprese.

Art. 170

L'anagrafe economica. L'anagrafe economica riferita alle attività delle imprese, è istituita per settori di decentramento nazionale ed ha sedi staccate in ogni regione ove si compie la prima registrazione del valore delle operazioni

commerciali delle imprese presenti nella regione.

Art. 171

Elementi da inserire nell'anagrafe economica. Ai fini dell'accertamento del reddito, gli elementi da inserire nell'anagrafe economica sono i seguenti:

- il valore complessivo degli scambi commerciali dell'impresa nello anno, il volume complessivo cioè degli affari nell'anno solare.
- I costi di esercizio suddivisi per elementi come indicati negli articoli di cui alla presente legge; e la loro variabilità nel corso degli esercizi finanziari.
- I ricavi di esercizio determinati come sopra.
- Gli utili di esercizio.
- Le irregolarità relative alla determinazione dei costi e dei ricavi.
- Le irregolari dichiarazioni IVA in relazione alla fatturazione di beni e servizi.
- Le altre componenti passive e attive del reddito di impresa poste dal T.U.I.R. del 22/12/86 n. 917.

Art. 172

Tabelle dei costi dei beni. Formazione. In ogni provincia viene formata annualmente una tabella dei costi delle materie usate nelle imprese presenti nel territorio provinciale, da parte dell'associazione di imprese d'intesa e congiuntamente con gli organi dirigenziali del controllore fiscale, costituiti dagli uffici delle imposte e loro sezioni regionali. e provinciali.

Tali organi dirigenziali si avvalgono dei reparti dei controlli fiscali per l'accertamento della corrispondenza dei valori dei beni impiegati nelle produzioni, con il prezzo dichiarato dall'associazione.

Le tabelle hanno validità annuale e devono essere ^{impiegate} ~~esaminate~~ entro il 31/1 dell'anno successivo a quello nel quale sono valide.

Per il mese di Gennaio vengono applicate le tabelle dello anno precedente.

Art. 173

Tabelle dei costi. Contenuto. Le tabelle dei costi dei beni impiegati nelle produzioni delle medie e grandi imprese, devono contenere:

- a) - il prezzo del bene secondo la sua qualità e la sua tipologia.
- b) - le oscillazioni del prezzo in percentuale media;
- c) - il prezzo del bene nei suoi vari stadi di lavorazione per l'impiego nelle fasi del processo produttivo.

Art. 174

I costi di esercizio. I costi per l'acquisto di servizi. Similmente a ciò che viene stabilito per i beni, gli accertamenti fiscali devono risalire alla fonte dei costi correnti per i servizi necessari per la produzione del bene da parte dell'impresa.

Ciò significa che il costo pagato deve ~~essenzialmente~~ corrispondere a quello scritto sulle tabelle di valore dei servizi.

Per essi il controllore fiscale ricaverà la tipologia e la qualità dei servizi, le oscillazioni di prezzo, il prezzo della manodopera utilizzata nei servizi.

Art. 175

Le tabelle dei prezzi dei servizi. Come per i beni le associazioni di imprese in ogni ambito provinciale, d'intesa con gli organi dirigenziali del controllore fiscale, formano annualmente le tabelle dei prezzi dei servizi di impresa, contenenti i seguenti elementi:

- a) - Prezzo per qualità del servizio;
- b) - oscillazioni di prezzo ammesse;
- c) - prezzo della sola manodopera specializzata che rende possibile il servizio.
- d) - prezzo del costo totale del servizio comprensivo di manodopera e materiali utilizzati.

Art. 176

Gli illeciti nella dichiarazione dei costi. Se risultano dagli accertamenti delle registrazioni di prezzo diverse, da quelle presenti nelle tabelle comparative; il controllore fiscale segnala la anomalia all'ufficio delle entrate provinciale (attuale ufficio imposte) del capoluogo di provincia, per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 177

Il valore del bene o del servizio e le dichiarazioni IVA. Il valore del bene o servizio di cui alle tabelle comparative, - deve corrispondere a quello dichiarato nelle varie fatturazioni per il suo quantitativo totale.

In caso di mancata registrazione dei beni o servizi

acquistati o di diversa dichiarazione dei quantitativi effettivamente acquistati, si applicano le sanzioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 178

Diversità dal valore dichiarato del bene o servizio. Se il valore dichiarato con un certo prezzo è diverso da quello effettivo, il cui valore risulta dalle tabelle comparative, viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a 10 volte la differenza tra il valore dichiarato e quello effettivo registrato nelle tabelle comparative.

Tale sanzione viene inflitta in eguale misura, sia al fornitore del bene e servizio che all'acquirente.

Art. 179

L'investigatore fiscale e le dichiarazioni IVA. Per accertare l'esattezza delle trascrizioni del valore della merce o del suo quantitativo sulla fattura, l'investigatore fiscale si finge, previo accordo con le ditte produttrici, un fornitore dell'impresa per accertare la violazione delle dichiarazioni IVA citate.

Art. 180

La finalità dell'accertamento. L'accertamento rigoroso della qualità del bene che deve corrispondere al prezzo dichiarato e la verifica delle dichiarazioni IVA, hanno il fine di costituire una garanzia per l'impresa produttrice di beni e servizi con l'utilizzo di materie prime da acquistare, perché le permette di agire con una certa sicurezza negli acquisti di materie prime; al di là degli accertamenti che ciascuna impresa fa direttamente.

Da questo sistema deriva certo un progresso del mondo produttivo privato, fondato soprattutto sulle capacità tecniche ed organizzative dell'impresa e non un incremento di attività produttive basate su attività e iniziative di acquisto e vendita, spesso eseguite al di fuori della legalità.

Da non dimenticare poi il vantaggio che ne deriva ai consumatori dei beni che vengono prodotti, perché il prezzo pagato per il bene o servizio, corrisponde al valore dello stesso per materie impiegate nella sua costruzione e per qualità del lavoro utilizzato nella stessa.

Art. 181

I costi per prestazioni di lavoro dipendente. Il controllore fiscale opera un controllo sul costo di impresa derivante dal pagamento della manodopera.

Deve trattarsi di personale assunto secondo la normativa dei contratti di lavoro.

Un particolare controllo e indagine vengono svolte dal controllore fiscale sulla presenza di ~~assunzioni~~ lavorazioni non registrate o che espletano attività lavorativa senza una regolare assunzione nelle varie mansioni lavorative.

Quest'ultimo accertamento è particolarmente importante perché la presenza del fenomeno, indica la presenza di irregolarità gestionali dell'impresa dirette a dichiarare redditi inferiori a quelli effettivi.

Art. 182

Gli accertamenti sul prezzo del lavoro dipendente. Il prezzo pagato dal prestatore di lavoro nell'impresa, viene accertato dallo investigatore fiscale direttamente o per mezzo di ausiliario, attraverso l'offerta delle proprie prestazioni anche specializzate, al fine di conoscere il prezzo pagato ^{per} la sua attività lavorativa; e se l'imprenditore usa assumere personale al di fuori del contratto di lavoro e quindi senza il rispetto delle norme contrattuali sulle prestazioni lavorative.

Art. 183

Le indagini del controllore fiscale sulle attività lavorative non regolari. Il controllore fiscale opera indagini nei locali di impresa per accertare la presenza di assunzioni nelle varie attività lavorative; ma soprattutto all'esterno dell'impresa, presso i centri di offerta di lavoro abusivo e non in regola con le disposizioni contrattuali.

In queste attività di indagine il controllore fiscale si avvale di controllori fiscali di altre province, da dove possono provenire i dipendenti assunti abusivamente.

Art. 184

L'investigatore fiscale e il controllo delle attività lavorative. L'investigatore fiscale direttamente o attraverso ausiliari da lui incaricati, si accerta che le attività lavorative ~~di~~ per cui i prestatori di lavoro sono pagati, sono quelle che effettivamente

sono svolte, con il compito di segnalare per l'applicazione delle sanzioni relative, le attività lavorative che sono pagate in misura minore, rispetto alle competenze del prestatore di opera, per cui egli è stato assunto e presta il suo lavoro.

Art. 185

Le minusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze passive.

Il controllore fiscale accerta in particolare che le minusvalenze patrimoniali e i decrementi di beni dell'impresa, idonei a generare ricavi, siano effettive e non relative a beni ammortizzabili.

Lo stesso dicasi per le sopravvenienze passive, che non debbono essere fittizie, ma effettive in base a reali attività di impresa, da cui si ricavi il mancato conseguimento di ricavi dichiarati nel precedente periodo di imposta.

Art. 186

Gli ammortamenti. L'accertamento della reale situazione degli ammortamenti da parte del controllore fiscale, tende a verificare che essi vengano compiuti secondo le percentuali stabilite anno per anno e con riferimento ai beni strumentali; individuando quelli operati su beni strumentali che siano improducibili.

Come pure sarà accertata l'entità della base da ammortizzare o base di ammortamento, nonché la tipologia di ammortamento utilizzato in relazione all'effettivo valore del bene, che deve far apparire sempre il costo reale nei libri contabili e nel conto profitti e perdite in particolare.

Art. 187

I ricavi di esercizio: i corrispettivi delle cessioni di beni e servizi. I ricavi dell'azienda provenienti da cessioni di beni e servizi, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, devono essere accertati dal controllore fiscale, in modo da stabilire che il loro valore complessivo corrisponda agli scambi effettivamente avvenuti.

Il controllore fiscale opera tale controllo anche con indagini esterne all'impresa, presso gli acquisenti della stessa, utilizzando altresì l'agente provocatore nei casi indicati negli articoli seguenti.

Le indagini mirano ad accertare l'esatto valore dei ricavi secondo l'effettivo importo degli acquisti; e si dovrà verificare

la corrispondenza tra quantità delle materie prime e di quelle vendute, con indagini a ritroso presso i fornitori dell'impresa.

Art. 188

Le tabelle dei prezzi di vendita. In ogni provincia a cura dell'associazione di imprese d'intesa e in collaborazione con il controllore fiscale, che fornisce il supporto di indagine, viene formata la tabella dei prezzi di vendita dei beni prodotti nelle varie imprese, che hanno sede nella provincia stessa.

Parte di tali prezzi potranno derivare dai prezzi di costo dei beni che certe ditte forniscono ad altre come materie prime o semilavorati.

Tali tabelle devono contenere il prezzo di vendita del bene al rivenditore che le offre sul mercato del consumo e il prezzo di vendita per il consumo sul mercato.

Il primo prezzo serve alla determinazione del ricavo per l'impresaproduttrice, il secondo per la determinazione del ricavo dell'intermediario che offre il bene sul mercato.

Tale prezzo è posto in relazione con gli elementi indicati nell'articolo 122. Sono altresì indicate le variazioni di prezzo in funzione delle quantità vendute.

Art. 189

I ricavi: indagini sulle dichiarazioni IVA. I ricavi devono corrispondere agli importi esistenti sulle fatture di vendita emesse; e per il totale delle quantità di beni venduti.

Il controllore fiscale comincerà indagini anche all'esterno dell'impresa, per accertare la corrispondenza del quantitativo di merci vendute; dichiarate sulle fatture e quelle effettivamente scambiate con gli acquirenti.

Deve comunque esservi corrispondenza tra quantità acquistate in materie prime e semilavorati e quantità vendute.

Art. 190

L'investigatore fiscale e l'accertamento dei ricavi provenienti da vendite di beni e servizi. Le vendite di beni e servizi da parte dell'impresa, che risoltano dalla relativa fatturazione, sono sottoposte a particolare indagine da parte dell'investigatore fiscale, che opera congiuntamente con il controllore fiscale.

In particolare per accertare la correttezza di comportamento dell'imprenditore, l'investigatore fiscale simula di essere

un acquirente di beni e servizi, per verificare se l'annotazione sulla fattura delle merci vendute, corrisponde al prezzo pattuito e alla quantità.

Art. 191

Altre componenti dei ricavi. Sulle altre componenti dei ricavi va operata la medesima indagine indicata negli articoli precedenti, al fine di accertare l'esatta consistenza degli stessi.

Le componenti citate sono quelle cui si fa riferimento nell'articolo 53 del T.U.I.R.

Art. 192

Le sanzioni per la mancata fatturazione di costi e ricavi. La mancata fatturazione delle vendite effettuate o la loro parziale fatturazione con indicazione di quantitativi di merci scambiate, diversi da quelli reali, comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nell'articolo 70.

Art. 193

Le plusvalenze. Sono oggetto di particolare indagine del controllore fiscale, le plusvalenze di impresa e le sopravvenienze attive nella composizione indicata negli articoli 54 e 55 del T.U.I.R.

Di tali componenti attive del reddito dovrà essere data prova da parte del controllore fiscale nell'indagine svolta e nei riscontri accertati.

Art. 194

I redditi di capitale nell'esercizio dell'impresa commerciale.

I redditi di capitale derivanti dall'attività dell'impresa commerciale, vanno accertati nei loro esatti valori da parte del controllore fiscale, secondo una indagine che tende a verificare la esatta consistenza di titoli ed azioni da cui derivano utili e interessi, anche provenienti da situazioni finanziarie diverse, come indicato nell'articolo 6 del T.U.I.R. e nell'articolo 41.

Art. 195

Rivalutazione dei beni di impresa. I beni mobili e immobili della impresa, che sono oggetto dell'attività commerciale della stessa vanno rivalutati annualmente sulla base del valore che hanno sul mercato, con riferimento al prezzo stabilito sulle tabelle di cui

all'articolo 133 bis. Il valore di riferimento è quello di mercato, se l'impresa pone in vendita i beni direttamente sul mercato o quello indicato sulle tabelle citate e praticato dagli ultimi intermediari che ~~operano~~ offrono i beni stessi o i servizi ai consumatori.

Questa rivalutazione comporterà il pagamento di una imposta sostitutiva sui valori delle rivalutazioni, pari a 1/3 della aliquota prevista per il reddito dell'impresa.

Art. 196

Indagini del controllore fiscale sulla rivalutazione. Il controllore fiscale nei periodici accertamenti fiscali e non meno di 2 volte l'anno, compirà accurate indagini per accertare se i beni oggetto dell'attività commerciale dell'impresa, sono contabilizzati secondo il loro valore effettivo di mercato.

Ciò al fine di considerare i valori effettivi del reddito di impresa.

Art. 197

Indagini dell'investigatore fiscale. L'investigatore fiscale di intesa con il controllore fiscale opera investigazioni, per accertare l'esatto valore della rivalutazione dei beni mobili e immobili dell'impresa, che si sarebbe dovuto attribuire a tali elementi attivi di bilancio.

Art. 198

La contabilizzazione delle rimanenze in prodotti finiti, materie prime e prodotti in corso di lavorazione. Le rimanenze di cui all'oggetto sono contabilizzate secondo il valore indicato nelle tabelle comparative di cui all'articolo 133 bis e su di esse deve essere pagata l'imposta sostitutiva, pari a 1/3 dell'aliquota sul reddito.

LE IMPRESE PROVINCIALI E LOCALI

Art. ~~XIX~~ 199

Definizione del reddito. Per le imprese provinciali di cui all'articolo 111 bis, vengono osservate le seguenti prescrizioni per l'accertamento dei redditi:

- a) - Il reddito viene calcolato come differenza tra ricavi e costi, aumentato delle rimanenze finali ed esistenze iniziali e delle plusvalenze e diminuito delle minusvalenze.
- b) - I valori dei ricavi e dei costi si confrontano da parte del controllore fiscale, con quelli indicati nelle tabelle di cui all'articolo 133 bis e 121.
- c) - Sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento, le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti, gli accantonamenti di assistenza e di previdenza.
- d) - Gli accertamenti dei ricavi e dei costi di impresa vengono effettuati con le stesse modalità di indagine indicati per le imprese regionali e nazionali.
- e) - Valgono le norme sull'investigatore fiscale e sull'agente provocatore per le imprese regionali e nazionali.

Art. X 200

Il reddito delle imprese minime. Tabelle dei costi e ricavi.

Rimane valida la normativa attuale relativa all'accertamento del reddito delle imprese minime e locali, con un ricavo annuo inferiore a 100 milioni e numero di dipendenti inferiore alle 10 unità.

Per esse a cura della Camera di commercio di ciascuna provincia, deve essere prodotta annualmente una tabella dei prezzi di vendita, dei beni offerti sul mercato da tali imprese e dei relativi costi.

Tali tabelle sono redatte dalla camera di commercio d'intesa con il controllore fiscale.

I costi sono riferiti a vari livelli di quantità acquistate e per vari periodi di tempo.

In questo caso si può quantizzare con una certa precisione, l'effettivo costo sopportato dall'impresa minima.

Il controllore fiscale comunque farà i relativi accertamenti anche presso i fornitori per conoscere l'effettivo costo dei beni acquistati dalle imprese minime.

In tali tabelle sono previsti anche i costi del personale eventualmente a disposizione del commerciante o di altro operatore economico. Ad esso dovrà essere corrisposto il compenso previsto dagli accordi sindacali per i vari prestatori d'opera.

Art. 201

Gli accertamenti sul costo del personale delle imprese minime.

Il controllore fiscale anche con lo strumento dell'agente provocatore, di colui cioè che offre il suo lavoro, opera un accertamento

sull'effettivo costo dell'imprenditore minimo, relativo alla manodopera da lui utilizzata permanentemente o saltuariamente.

Art. 202

Sanzioni per irregolarità delle retribuzione della manodopera.

Nel caso in cui il controllore fiscale accerta irregolarità nella retribuzione della manodopera, applica immediatamente e non oltre 2 gg. la sanzione amministrativa del pagamento di due milioni di lire e somme proporzionalmente superiori, per irregolarità di retribuzione che interessano più di una persona.

Tale importo va moltiplicato per tante unità, quante sono i punti di vendita in cui tale personale è stato impiegato.

Art. 203

Indagini sul reddito delle imprese minime. Il titolare dell'impresa minima può optare per l'accertamento del reddito, per la sistemazione che prevede l'applicazione ai ricavi di due coefficienti di redditività pari al 67 per cento per le imprese che effettuano prestazioni di servizi; e al 50 per cento, per quelle che svolgono altre attività; oppure per il sistema applicato alle imprese minori.

Sia nel primo che nel secondo caso le modalità di indagine sui costi e ricavi sono le stesse di quelle indicate per le imprese minori; e cioè secondo il criterio di determinazione del costo e del ricavo secondo le tabelle stilate dalla camera di commercio, ^{ove} ~~la~~ differenza dai valori di mercato indicati in tali tabelle, ^{assume} ~~non~~ ~~risale~~ ~~dagli~~ ~~stessi~~ ~~percentuali~~ ~~superiori~~ al 10 per cento.

In caso contrario il ricavo e il costo, si determina secondo gli importi registrati nelle relative fatture e registrazioni di cassa.

Art. 204

Registratori di cassa. Tutte le imprese minime devono avere in dotazione per le registrazioni delle vendite di beni e servizi, i registratori di cassa, dove devono essere registrate tutte le vendite effettuate.

Il controllore fiscale nei suoi periodici controlli senza preavviso, anche come agente provocatore, che acquista la merce e verifica se viene rilasciato lo scontrino di cassa, accerta che le vendite siano compiute sempre con le annotazioni nel registratore di cassa, cui deve seguire il rilascio dello scontrino.

Nel caso in cui venga accertato il mancato rilascio dello scontrino, la sanzione amministrativa minima da applicare imme-

ziatamente è di lire 1.000.000 per valori di beni fino a 10.000 lire e di importi proporzionalmente superiori per valori di beni più elevati.

Art. 205

Uso del bancomat. Tutte le imprese minime devono, entro 1 anno dalla entrata in vigore della presente legge, avere in dotazione un registratore di cassa con l'impianto per il pagamento per mezzo del bancomat.

Tutti gli acquisti sono registrati sul bancomat, al fine del recupero dell'IVA a fine anno da parte degli acquirenti. Nel caso in cui il cliente non acquisti beni e servizi con il bancomat, gli viene rilasciato lo scontrino di cassa, che poi egli farà apporre nel bancomat per mezzo della sua banca.

Tutti i consumatori entro un anno dovranno essere provvisti di bancomat; chi non lo sarà entro tale termine, non potrà recuperare l'IVA pagata, a fine anno.

Il rilascio dello scontrino è allora una condizione tassativa e necessaria nel caso il consumatore non sia provvisto di bancomat al momento dell'acquisto.

Art. 206

Controlli delle registrazioni sul bancomat. Il controllore fiscale controlla la trascrizione degli acquisti effettuati sul bancomat, anche provvedendo a compiere acquisti di persona, nei vari negozi e locali delle piccole imprese.

In tali accertamenti potrà richiedere la collaborazione di normali cittadini, al fine di evitare il riconoscimento da parte dell'imprenditore minimo.

Tali controlli sono frequenti ed avranno una frequenza minima di un accertamento almeno ogni 2 giorni per ogni esercizio commerciale o impresa minima.

A tal proposito il controllore fiscale redigerà un piano di controlli per le imprese minime.

Art. 207

Il controllo del reddito delle imprese minime. Il calcolo del reddito delle imprese minime, può essere compiuto in due modi, a scelta dell'imprenditore medesimo.

- 1) - Nel primo caso il reddito presumibile viene accertato e quantizzato, come differenza tra i ricavi registrati nel registratore di cassa e i costi dedotti dalle fatture di acquisto.

Questo sistema comporta l'accertamento particolare dei ricavi e dei costi con l'applicazione dell'aumento di imposizione, fissato per le persone fisiche e per scaglioni di reddito.

- 2) - Nel secondo caso invece, vengono determinati solo i ricavi con l'analisi delle registrazioni di cassa; e su di essi si applicano i coefficienti di redditività pari al 67 per cento, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e il 50 per cento per quelle che svolgono altre attività. Vengono comunque controllati periodicamente i costi del personale.

I redditi di lavoro autonomo.

Art. 208

L'accertamento del reddito per i lavoratori autonomi di cui all'art. 49 del T.U.I.R. Nell'accertamento del reddito dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., si seguono i criteri indicati dall'articolo 50 T.U.I.R.

In particolare vi è una attività di indagine dell'investigatore fiscale, per accertare i reali compensi per l'esercizio dell'arte o professione abituale.

Art. 209

Le spese deducibili dei lavoratori autonomi. L'investigatore fiscale opera un previsto controllo, secondo le sistematiche del piano del controllore fiscale, sulle spese che possono essere dedotte dai ricavi acquisiti dai lavoratori autonomi.

Tali indagini potranno essere iniziate prima dell'accertamento ufficiale del reddito, proprio al fine di non pregiudicare l'attività di indagine diretta all'accertamento del reddito.

Art. 210

L'investigatore fiscale e le spese sostenute nel periodo di imposta. Particolare attenzione l'investigatore fiscale d'intesa con il controllore fiscale, porrà sulla reale esistenza di spese per l'acquisto di beni strumentali, sulle quote di ammortamento di beni di valore superiore al milione e sulle altre previste dal T.U.I.R. citato.

Redditi diversi.

Art. 211

Accertamento dei redditi diversi. Per i redditi diversi da quelli

di impresa e da quelli di lavoro autonomo, indicati nel L.U.I.R. citato, si seguono operativamente gli stessi criteri di accertamento indicati per i redditi in argomento.

Art. 212

I redditi di chi non è titolare di impresa, ma che svolge di fatto attività imprenditoriali. L'investigatore fiscale accerterà d'intesa con il controllore fiscale, i redditi di coloro che non figurano come titolari di impresa o di altre attività economiche e che svolge^{no} ufficialmente occasionalmente o saltuariamente, ma che di fatto conducono una precisa attività economica diretta a livello dirigenziale o di titolarità.

Art. 213

Le sanzioni amministrative e il condono in caso di collaborazione. In caso di accertata e non coluta assunzione della qualità di imprenditore per motivi fiscali; e di maggiore libertà nelle operazioni di gestione dell'impresa, che sottendono tuttavia delle irregolarità gestionali; il controllore fiscale contesta l'illecito all'imprenditore di fatto e produce rapporto all'ufficio imposte provinciale, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative al pagamento di una somma di denaro pari a 10 volte lo utile netto di esercizio, accertato dal controllore fiscale.

Tali sanzioni sono applicate all'imprenditore di fatto e al prestanome, sia esso un parente dello stesso o un estraneo alla famiglia.

Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicate se l'imprenditore di fatto, assume la titolarità dell'impresa e se si impegna a comunicare all'ufficio imposte provinciale, periodicamente il resoconto di tutte le sue attività di direzione della impresa, sottoponendosi a controlli eventualmente necessari e disposti dal controllore fiscale.

Art. 214

Reddito del nucleo familiare. Nei casi in cui più beni mobili e immobili appartengano a più persone legate da vincoli di parentela e di collaborazione nell'ambito dell'impresa, come nel caso del prestanome nelle attività di impresa o commerciale, sia esso parente del soggetto o estraneo alla famiglia, ai fini dell'imposizione fiscale, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare: formato dai redditi di impresa, gestita di fatto dal

capo famiglia e affidata ufficialmente ad un parente o a persona estranea alla stessa famiglia; formato il reddito atresi dai redditi fondiari di terreni e fabbricati intestati a familiari o a prestanome, da redditi di capitale.

L'aliquota di imposizione fiscale si applica allora sul ~~reddito~~ totale di tali redditi e non sui redditi singoli appartenenti a ciascun soggetto.

Tale sistematica impositiva viene applicata se il controllore fiscale, accerta per mezzo dell'investigatore fiscale, che le persone titolari dei vari redditi separati ufficialmente, sono legati da vincoli di parentela e di collaborazione economica, propria di attività economiche, che tendono a raggiungere l'obiettivo del massimo utile, i cui benefici sono acquisiti indistintamente da tutti i componenti il nucleo familiare e di persone, -che sono legate dal vincolo di collaborazione, che esclude altri dal godimento delle attività economiche esercitate.

Art. 215

L'attività dell'investigatore fiscale nella individuazione del godimento di beni mobili e immobili. L'investigatore fiscale accerta nei casi di cui all'articolo 155, la consistenza e il valore dei beni mobili e immobili posseduti da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, come nel caso di abitazioni, natanti, macchine di media e grossa cilindrata, velivoli, imbarcazioni, valori mobiliari e titoli di Stato.

In quest'ultimo caso potrà fissare i relativi accertamenti negli istituti di credito, ove rileverà la presenza di fondi e di titoli e la loro titolarità.

Art. 216

Divieto di prestanome per l'esecuzione di attività economiche. E' vietato prestare il proprio nome per l'esercizio di attività economiche chi lo fa incorre nelle sanzioni previste nell'articolo 154, con l'ulteriore prescrizione di non poter assumere la titolarità di impresa per almeno 5 anni dalla violazione commessa.

Art. 217

Collegamento con l'ufficio sicurezza e con la rete investigativa. Il controllore fiscale e l'investigatore fiscale, nel caso di gestione dell'impresa da parte del prestanome, si mettono subito in contatto con la rete investigativa e con la rete preventiva della 1^a divisione dell'ufficio sicurezza (attuale questura), per concordare interventi operativi al fine di accertare la presenza di attività illecite nelle funzioni di impresa, che ~~devono~~ possono essere costituite da impiego di capitali di illecita provenienza.

L'attività dell'investigatore fiscale e del controllore fiscale.

Art. 218

L'investigatore fiscale e il controllore fiscale. L'accertamento del reddito delle persone fisiche e giuridiche è compiuto da una duplicità di operatori: il controllore fiscale e l'investigatore fiscale.

Il controllore fiscale è l'ufficiale o agente di P.G. , che accerta ufficialmente ^o presso i locali di impresa dell'imprenditore o i locali delle società o presso l'agitazione del soggetto, la corretta compilazione dei documenti contabili da cui risulta il reddito dichiarato.

L'investigatore fiscale è l'operatore che non appare ufficialmente, che non è conosciuto dal titolare di attività economiche e che ha il compito di indagare sull'esatta consistenza di redditi dichiarati.

Art. 219

Organico dell'investigatore fiscale. L'organico dell'investigatore fiscale per ogni provincia è compreso in quello del controllore fiscale indicato nell'art. 107 e seguenti.

Il numero di investigatori mediamente è il doppio dei controllori fiscali e varia in funzione della complessità dell'accertamento da effettuare.

L'investigatore fiscale si può avvalere di un certo numero di ausiliari esperti in materie economiche e tecniche, di cui egli abbia bisogno nella fase degli accertamenti.

La sua attività è finalizzata ad effettuare singole verifiche o più verifiche relative ad uno stesso accertamento del reddito o delle attività economiche.

Dopo tale verifica cessa la sua attività anche se quella formale del controllore fiscale può continuare ulteriormente.

Art. 220

La rete di controllori fiscali e il collegamento con l'ufficio sicurezza. Gli investigatori fiscali operano per livelli di specializzazione, per gli accertamenti dei redditi di imprese provinciali e minime.

Ogni provincia ha una rete di investigatori dislocati nei vari settori di decentramento provinciale e fanno capo all'ente

operativo coordinatore della Guardia di Finanza e dell'ufficio imposte provinciale (in ^{sarà} futuro ufficio delle entrate).

Presso ogni comando della Guardia di Finanza e presso ogni ufficio delle imposte provinciale, vi è altresì una sezione regionale di investigatori fiscali, che è coordinata dalla direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione e dal Comando della Guardia di Finanza dello stesso capoluogo.

Questa sezione regionale è specializzata per gli accertamenti fiscali delle imprese di livello regionale.

Tuttavia gli stessi operatori possono essere impiegati anche per gli accertamenti tributari riferiti alle imprese di livello provinciale.

Presso ogni comando regionale della Guardia di Finanza e presso ogni direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione, esiste una sezione nazionale degli investigatori fiscali, competenti nelle investigazioni fiscali sulle imprese nazionali.

In caso di necessità tali operatori possono essere utilizzati anche per le investigazioni fiscali che interessano le imprese regionali e provinciali.

Questa rete provinciale, regionale e nazionale di investigatori e controllori fiscali è collegata con la rete preventiva e investigativa dell'ufficio sicurezza provinciale, regionale e interregionale, in quanto il dirigente della direzione regionale delle entrate, dell'ufficio delle imposte provinciale, il comandante della Guardia di Finanza del capoluogo, partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'ufficio sicurezza.

Art. 221

L'investigatore fiscale e il reddito delle imprese minime e dei lavoratori autonomi. L'investigatore fiscale d'intesa con il controllore fiscale, accerta la correttezza nella conservazione e compilazione delle fatture, nelle registrazioni del registratore di cassa e nel rilascio dei relativi scontrini, da parte degli imprenditori minimi, quali piccoli commercianti, rappresentanti di commercio, artigiani, intermediari.

Per tali verifiche simula la qualità di investigatore fiscale anche incaricando ausiliari, al fine di accertare direttamente l'osservanza delle norme che pongono certi obblighi nelle pratiche suddette.

Nel caso in cui riscontri delle violazioni alle norme vigenti, applica sanzioni pecuniarie direttamente, come indicato negli articoli precedenti nei casi meno gravi; o presenta il relativo rapporto alla direzione regionale delle entrate o all'ufficio delle imposte per l'applicazione delle sanzioni più gravi.

Il resoconto delle infrazioni rilevate da parte dell'investigatore fiscale, va effettuato all'ufficio imposte che applica il tributo, per quanto atiene quelle individuate e sanzionate direttamente dall'investigatore fiscale.

Lo stesso dicasi per l'accertamento dei redditi dei lavoratori autonomi, ai quali l'investigatore potrà richiedere certe prestazioni, controllando così la regolarità fiscale delle attività di tali professionisti, nell'asservanza delle norme che impongono certi comportamenti diretti a facilitare l'accertamento del reddito conseguito.

Art. 222

L'investigatore fiscale e le imprese provinciali, regionali e nazionali. Per tutte le attività investigative dirette ad accertare i redditi e la regolarità delle operazioni di registrazione di costi e ricavi, l'investigatore fiscale opera anche anticipatamente al controllo ufficiale del controllore fiscale, dissimulando ove occorra la sua funzione e quindi presentandosi come presumibile fornitore o acquirente di beni e servizi, allo scopo di acquisire gli elementi che individuano l'irregolarità della gestione imprenditoriale dell'azienda.

Nell'attività di simulazione l'investigatore può incaricare gli ausiliari esperti nei vari settori commerciali, i quali non possono rifiutare la loro opera.

Art. 223

Accertamenti sulla natura intrinseca dei beni. Gli accertamenti sulla natura intrinseca dei beni e servizi oggetto della compravendita da parte dell'impresa o dei lavoratori autonomi, possono essere compiuti anche prima del controllo ufficiale del controllore fiscale, allo scopo di fornire a questo gli strumenti di indagine e di contestazione, che possono agevolare il controllo medesimo e l'individuazione delle violazioni relative.

Per tali accertamenti l'investigatore fiscale si avvale dei laboratori di analisi delle USL o di altri presenti sul territorio nazionale.

Art. 224

La vendita di immobili e il pagamento dell'INAIL. I notai e tutti coloro che sono tenuti a stilare contratti di compravendita

di immobili, sono tenuti a trasmettere tali atti all'ufficio imposte provinciale, ove il controllore fiscale analizza la conformità del prezzo di vendita con il prezzo di mercato del bene.

In caso di difformità superiore a certi valori di tolleranza, pari al 5 per cento, il controllore fiscale trasmette i documenti all'investigatore fiscale, che compie le indagini riservate al fine di conoscere il valore effettivo concordato, anche in relazione al prezzo di mercato che normalmente viene stabilito per gli immobili.

Art. 225

Sanzioni per il mancato pagamento dell'INVIM. In caso di accertato mancato pagamento dell'INVIM per effetto di una dichiarazione del valore degli immobili inferiore a quello realmente concordato, la sanzione amministrativa prevista è il pagamento di una somma pari a 5 volte il valore non dichiarato.

Il pagamento medesimo deve avvenire all'ufficio che applica il tributo entro 30 giorni dalla comunicazione dell'infrazione commessa.

Art. 226

L'investigatore fiscale e il segreto bancario. L'investigatore fiscale in occasione di accertamenti sulla consistenza del reddito delle persone fisiche, può accedere negli istituti di credito, per la conoscenza dei depositi di denaro e titoli e altri valori mobiliari, anche negli istituti di credito di stati stranieri, sempre che ciò sia ammesso da tali Stati.

Deve essere in corso un accertamento tributario a carico della persona di cui si vuol conoscere l'entità del denaro e dei titoli conservati in istituti di credito, per potersi violare il segreto bancario da parte dell'investigatore fiscale; salvi i casi di necessità ed urgenza autonomamente valutabili dallo stesso e non comunicabili nel loro contenuto, agli istituti di credito; - od altri organismi finanziari che fanno operazioni di scambio di titoli o denaro liquido.

IL RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA.

Art. 227

L'investigatore fiscale e i prestanome di società lecite e illecite. Particolare attenzione è posta dall'investigatore fiscale d'intesa con il controllore fiscale, nell'accertamento dei motivi che hanno indotto il reale imprenditore, a trasferire la titolarità della

impresa a un prestanome.

L'investigatore analizza se lo scopo del prestanome ha solo motivazioni fiscali o se si cela dietro le apparenti attività lecite dell'azienda, anche un complesso di operazioni di investimento di fondi economici che sono di provenienza illecita.

In questo caso è importante risalire alla fonte delle varie operazioni economiche, individuando fruitori e fornitori dei capitali con cui è stata costituita l'impresa.

Art. 228

L'indagine dell'investigatore fiscale sulle società illecite.

Quando vi è una segnalazione della polizia giudiziaria nella sua rete di investigazione, circa la probabile attività illecita di una impresa, il controllore fiscale e l'investigatore fiscale, procedono ad un accertamento approfondito dei costi e dei ricavi della impresa, per scoprire il sistema usato per riciclare fondi e cespiti economici provenienti da attività illecite e ciò al fine di prevenire future azioni delittuose, che utilizzano le attività produttive per nascondere attività delittuose.

Con l'acquisizione e la conoscenza dei sistemi usati per utilizzare i processi produttivi leciti al fine di nascondere le attività citate, si completa la funzione della sicurezza nella prevenzione e nella repressione di attività delittuose, in quanto si impedisce con l'organizzazione dello Stato, che attività illecite siano mescolate con le attività produttive, conoscendo il controllore e l'investigatore fiscale, quali sono i sistemi utilizzati per tale dissimulazione.

Con il segnale di una certa anomalia all'interno dell'azienda si individua così, attraverso la professionalità dei controllori fiscali, l'attività illecita e la si impedisce sul nascere e la si previene, individuandola nei suoi requisiti iniziali.

Art. 229

L'indagine sui fornitori dell'impresa sospetta. Quando vi è una segnalazione della P.G. nella sua rete investigativa e di prevenzione, che in una azienda commerciale è probabile vi sia il collegamento con attività illecite, il controllore fiscale e l'investigatore fiscale, accertano la natura e la provenienza dei fornitori; se sono collegati con organizzazioni criminose, se il loro comportamento nello scambio di merci è veicolare, se si interessano di scambiare merci con regolare autorizzazione di vendita, o se si tratta di beni di uso illecito e non previsto dalle norme vigenti.

Art. 230

L'indagine sui capitali di costituzione dell'impresa. Particolare attenzione sarà posta dall'investigatore fiscale, nell'accertamento della provenienza dei capitali con cui è stata costituita l'impresa o che servono per il suo ~~funziona~~ funzionamento e per i costi di esercizio.

In particolare sarà valutata la presenza di prestanome nelle varie attività economiche dell'impresa, sia nella sua titolarità che nei rappresentanti che collaborano con la direzione della stessa.

Art. 231

Indagini sulla destinazione dei ricavi. L'investigatore fiscale effettua particolari indagini per accertare la destinazione dei ricavi dell'azienda di costituzione sospetta e il probabile collegamento con attività delinquenziali.

La destinazione dei ricavi potrà riguardare il pagamento di fornitori, il trasferimento in istituti di credito esteri, presso i quali l'investigatore fiscale si recherà per verificare la titolarità dei conti correnti e le persone che attingono da tali conti.

Analoghi accertamenti vengono compiuti per verificare gli investimenti delle aziende in Italia e all'estero; e che riguardano attività economiche di persone che sono sospettate di appartenere ad associazioni mafiose o che comunque sono in collegamento con esse.

Art. 232

Obbligo della presenza nelle aziende di personale delle forze armate. Nel caso in cui venga accertato che in una certa azienda si utilizzano fondi economici di provenienza illecita, la direzione dell'impresa è obbligata ad assumere tra il personale impiegato in attività di direzione dell'azienda ed operaio ~~ix~~ addetto alla produzione di beni e servizi, appartenenti alle forze armate nei ruoli esecutivi e direttivi, secondo le prescrizioni del progetto difesa.

L'impresa si impegna inoltre ad assumere il personale delle forze armate che ha prestato durante il servizio volontario di leva, attività lavorativa in essa, al termine del servizio volontario medesimo.

Art. 233

Collegamenti con le forze di Polizia. Il personale delle forze armate impiegato nelle imprese che nascondono attività illecite

è in continuo collegamento con le forze dell'ordine, nella loro rete preventiva ed investigativa, per evitare il ripetersi di attività illecite, i cui proventi vengono investiti nelle funzioni produttive.

Questo collegamento viene stabilito nell'ambito dello accertamento dei redditi anche del controllore e dell'investigatore fiscale, pertutte quelle attività che possono nascondere illeciti penali o amministrativi.

Art. 234

Il collegamento operativo con le forze dell'ordine. Il collegamento operativo del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale con le forze dell'ordine, avviene nei capisaldi di I^a - 2^a - 3^a e 4^a specie, di cui al relativo progetto sicurezza.

55 PIANO DEL CONTROLLORE FISCALE

Art. 235

Il controllore e l'investigatore fiscale. Il piano del controllore fiscale comprende le attività dell'investigatore fiscale che opera congiuntamente e d'intesa con il controllore fiscale.

Mentre il piano del controllore fiscale è palese nelle sistematiche di controllo, nelle circoscrizioni territoriali, nella tipologia di impresa e negli elementi da sottoporre a verifica, il piano dell'investigatore fiscale è riservato e conosciuto solo dagli addetti alle investigazioni e dalla dirigenza dello ufficio sicurezza di cui al progetto sicurezza, solo nelle esigenze operative generali e nei collegamenti che l'investigatore deve tenere con la rete preventiva e repressiva delle forze dell'ordine.

Art. 236

Tipologia dei piani del controllore fiscale e dell'investigatore. I piani di cui all'oggetto sono provinciali, regionali e interregionali, in funzione della dimensione dell'impresa da controllare.

Si hanno piani provinciali per le imprese provinciali, per le imprese minori e minime di cui al TUIR e per un certo numero di persone fisiche di cui si deve accertare il reddito variabile: quindi generalmente in quest'ultimo caso di quelle che prestano la propria attività lavorativa in imprese provinciali; o siano titolari di attività economiche private non di carattere dipendente.

Si hanno piani ~~provinciali~~ regionali per l'accertamento fiscale relativo ad imprese di dimensione regionale, come indicato nell'articolo III bis e dei loro dipendenti, se siano titolari di altri redditi non di carattere dipendente.

I piani interregionali riguardano invece le imprese nazionali e loro dipendenti che siano titolari di attività private.

Art. 237

Lavoratori autonomi e redditi diversi. I piani provinciali prevedono l'organizzazione dell'accertamento dei redditi dei lavoratori autonomi, con redditi non superiori a 2 miliardi e dei redditi diversi dello stesso importo, derivanti da attività non prestate abitualmente.

Art. 238

L'operatività dei piani per circoscrizioni provinciali. I piani del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale, sono organizzati operativamente per circoscrizioni territoriali.

Quelli provinciali sono organizzati per attività di indagine, secondo settori di decentramento provinciale, che comprendono un centro urbano interno ai settori provinciali, in cui vi è un ufficio distrettuale delle imposte dirette.

La sezione controllore fiscale provinciale dell'ufficio delle entrate provinciale, funge da organo di coordinamento dei piani che sono divisi per settore di decentramento provinciale.

Art. 239

Piani regionali. I piani regionali sono organizzati secondo il coordinamento della sezione regionale della direzione regionale delle entrate e secondo circoscrizioni regionali, corrispondenti alle varie province della regione, in cui si trovano le imprese regionali.

In ciascuna provincia si fa riferimento poi ai settori di decentramento provinciali, per cui l'ubicazione dell'impresa è stabilito secondo il settore di decentramento relativo.

Art. 240

Piani interregionali. I piani interregionali riguardano le imprese di livello nazionale, secondo l'indicazione dell'articolo III bis e il loro controllo è organizzato per circoscrizioni regionali di ogni settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.

Per cui la sezione interregionale della direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione, organizza il piano del controllore, per le imprese nazionali e per i dipendenti titolari di attività private, che si trovano nella regione.

La sezione interregionale assume la denominazione di sottocentro nazionale della sezione staccata del Ministero delle finanze, che ha sede nel capoluogo del settore di decentramento nazionale: Milano, Roma e Napoli.

Art. 241

La dislocazione delle imprese: i punti di vendita. Nei piani provinciali, regionali e interregionali ~~va~~ indicata con una sistemazione cartografica e documentale, la dislocazione delle imprese sul territorio, secondo la loro dimensione.

Devono essere indicati anche i vari flussi che seguono le materie prime, i semilavorati e i mezzi occorrenti per la produzione di beni e servizi dell'impresa.

Quindi le fonti di approvvigionamento regionali, provinciali e locali delle materie prime e servizi e i punti di vendita delle imprese medesime.

Nella relazione illustrativa, per ogni impresa va indicato il livello della stessa, il numero di dipendenti, il tipo di produzione effettuata, il volume di affari.

Si tratta di un estratto documentale dell'anagrafe economica delle imprese delle varie dimensioni, i cui valori sono tutti computerizzati e quindi immediatamente rilevabili.

Art. 242

Compilazione dei piani. I piani provinciali, regionali e interregionali del controllore fiscale, sono redatti dalla dirigenza dell'ufficio delle imposte provinciale, del capoluogo di regione e di Milano, Roma e Napoli per quanto concerne la pianificazione interregionale.

Art. 243

Organi dirigenziali. La competenza nella redazione dei piani del controllore fiscale è devoluta agli organi dirigenziali degli uffici delle imposte e delle direzioni regionali delle entrate.

Essi sono costituiti dai funzionari degli uffici medesimi. Nel capoluogo di regione vi è una ripartizione della dirigenza secondo la consistenza delle imprese regionali, provinciali e nazionali, che determina il numero di dirigenti addetti alla sezione regionale, provinciale e al sottonucleo nazionale che ha sede presso la direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione.

Art. 244

Organi direttivi. L'esecuzione dei piani del controllore fiscale è devoluta agli organi direttivi, costituiti dai dirigenti dei vari uffici imposte dirette (diverranno gli uffici delle entrate) e degli uffici unificati del territorio; ed è devoluta ai dirigenti del corpo della Guardia di finanza, con il relativo personale ufficiale, sottufficiale ed esecutivo.

Art. 245

L'organizzazione dei piani del controllore fiscale. I piani del

controllore e dell'investigatore fiscale sono organizzati operativamente attraverso tre elementi costitutivi:

- a) - la fissazione del mosaico dei controlli;
- b) - la strategia dei controlli a ritroso per accelerare la formazione del reddito;
- c) - la individuazione degli elementi del reddito da controllare;
- d) - i collegamenti.

Art. 246

Il mosaico dei controlli. Il primo elemento che deve essere preso in considerazione dal piano del controllore fiscale nei vari livelli, è il mosaico delle imprese e degli operatori economici da verificare secondo delle scadenze temporali, che comportano la verifica totale degli operatori economici in un certo arco temporale, da dimensionare periodicamente al fine di giungere alla verifica per ogni esercizio finanziario per tutte le aziende di uno stesso livello produttivo.

Va anche organizzata visivamente con tabelle grafiche la successione dei controlli e il loro mosaico, che si deve completare fino all'ultimo tassello nell'arco temporale ~~indicated~~ citato.

Le varie imprese ed operatori economici verranno scelti in modo da costituire una unità operativa di controllo, che ~~tena~~ tenga conto delle varie tipologie produttive dello stesso tipo o di tipi diversi.

Art. 247

La strategia dei controlli a ritroso e in avanti. Nei piani deve essere poi indicata chiaramente la strategia dei controlli, degli elementi che contribuiscono a formare il reddito delle imprese provinciali, locali e minime, dei lavoratori autonomi e degli operatori economici in possesso di redditi diversi.

Si tratta dei costi e dei ricavi e degli elementi che ~~costituiscono~~ tribuiscono a formarli.

Nel caso dei costi deve essere organizzata la rete dei controlli dei fornitori dell'impresa, per la verifica dei costi della stessa nei beni e servizi corrispettivi.

Per i ricavi occorrerà stabilire quali controlli effettuare periodicamente ai punti di vendita e agli acquirenti dei beni e servizi dell'impresa.

Si tratta di stabilire strategicamente quali fornitori controllare e quali acquirenti, sulla base anche della tabella grafica che indica fornitori e acquirenti dell'impresa.

E' in questo caso un controllo organizzato per tutti i possessori di reddito variabile non dipendente, e di reddito di lavoro dipendente congiunto con quello variabile, per l'esercizio di attività economiche autonome da parte del dipendente.

Art. 248

La individuazione degli elementi del reddito. Tra le componenti del reddito non tutte potranno essere controllate, per ragioni di tempo e di praticità.

In tal caso occorre scegliere nei piani gli elementi del

reddito da verificare, per tipicità di attività economica; occorre andare a scegliere quelli che più si possono prestare ad una evasione fiscale o che la agevolano.

Così tra i costi sono da verificare quelli per l'acquisizione di beni e servizi, che vanno valutati in modo particolareggiato, per vedere quanto effettivamente vanno ad incidere sulla determinazione dell'utile.

E ciò sarà possibile con l'analisi approfondita del sistema di fatturazione e delle quantità che sono fatte figurare sulle stesse fatture.

Ma in altri casi potrà essere utile analizzare la quantità delle componenti del bene prodotto o del servizio, per valutare il relativo costo sopportato dall'operatore economico.

Per ogni tipo di azienda si deve indicare allora quali elementi del reddito devono essere controllati, quindi le spese per prestazioni di lavoro dipendente, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, ecc.

Art. 249

La individuazione degli elementi attivi del reddito. Analogamente a quanto previsto per i costi, anche per gli elementi attivi del reddito, andranno previsti quegli elementi componenti, che evidenziano di più la reale composizione e consistenza del reddito e quindi dell'utile.

In primo luogo si tratta di determinare quelle componenti dei ricavi che indicano la principale fonte economica dell'impresa. In particolare andranno valutati i reali corrispettivi acquisiti a seguito delle cessioni di beni e servizi e di materie prime, a secondo dell'attività svolta dall'impresa.

Ma potranno anche essere considerati anche gli altri elementi attivi, quali le plusvalenze, le sopravvenienze attive, i redditi di capitale e quelli fondiari eventualmente presenti nell'impresa o nelle attività degli altri operatori economici.

Art. 250

I collegamenti. Di fondamentale importanza sono i collegamenti che debbono essere previsti nei piani di sicurezza, distinguendo:

- a) - collegamenti operativi e di organizzazione.
- b) - Collegamenti di polizia giudiziaria.

Art. 251

Collegamenti operativi e di organizzazione. I collegamenti operativi sono quelli che riguardano l'attività dell'accertamento del reddito e sono effettuati con gli altri controllori fiscali di livello di accertamento superiore o inferiore.

Essi sono compiuti negli uffici delle imposte dirette, delle direzioni regionali delle entrate, secondo le varie esigenze operative.

In questi incontri si organizzano le attività investigative che hanno bisogno di apporti congiunti di operatori, appartenenti a livelli organizzativi di organi diversi, superiori o inferiori a quello dell'operatore che effettua l'intervento.

Art. 252

I collegamenti di polizia giudiziaria. Nel caso in cui l'accertamento fiscale, da parte del controllore ~~di~~ o dell'investigatore, conduca alla individuazione di reati commessi o di associazioni a delinquere o di attività illecite coperte dalle attività di impresa o di attività commerciali, iniziate con fondi economici di provenienza illecita; il controllore e l'investigatore fiscale si mettono subito in contatto con la rete preventiva e investigativa della polizia giudiziaria, utilizzando i capisaldi di tale rete, esistenti in ogni territorio ~~provinciale~~.

Art. 253

L'utilizzo della struttura pianificatoria e funzionale del controllore fiscale. Il decentramento fiscale. L'attuale struttura provinciale, regionale e interregionale, relativa alle attività di controllo e di piano del controllore e dell'investigatore fiscale, si adatta pienamente in modo efficace alla futura organizzazione del sistema impositivo italiano, che è presentato nel progetto imposizione fiscale e che viene denominato decentramento fiscale.

Art. 254

Gli uffici delle entrate e le direzioni regionali delle entrate nel rapporto con le autonomie locali. Nel progetto imposizione fiscale per attuare il decentramento fiscale, viene stabilito che gli uffici delle entrate provinciali e le direzioni regionali delle entrate, diverranno organi regionali, mentre rimangono organi dell'organizzazione centrale e periferica dello Stato, come elementi coordinatori delle regioni autonome, le sezioni staccate del Ministero delle finanze siti a Milano e a Napoli per il centro e sud Italia. Per il centro Italia l'organo coordinatore delle relative regioni è costituito dalla direzione generale ~~del Ministero~~ finanze del Ministero delle finanze.

Sono altresì organi statali di coordinamento delle regioni autonome, i sottonuclei nazionali delle sezioni staccate citate e della direzione generale finanze, che sono ubicati presso ciascuna direzione regionale delle entrate di ciascun capoluogo di regione.

AREA PIANO DEL CONTROLLORE FISCALE PROVINCIALE.

Art. 254 bis

Sezioni dell'area piano provinciale. L'area piano provinciale di organizzazione dell'accertamento fiscale nei confronti degli organi produttivi privati provinciali e lavoratori dipendenti pubblici e privati provinciali, si divide in sezioni di organizzazione delle attività di accertamento.

- 1) - Sezione controllo delle imprese provinciali minori e minime.
- 2) - Sezioni lavoratori autonomi e redditi diversi di dimensione provinciale.
- 3) - Sezione redditi fondiari di livello provinciale e di capitale.
- 4) - Sezione azioni illecite di copertura delle attività commerciali, di livello provinciale.
- 5) - Sezione investigatore fiscale del controllore fiscale provinciale, divisa in unità di reddito privato autonomo e dipendente, se connesso con quello autonomo.
- 6) - Sezione lavoratori dipendenti privati e pubblici degli organismi produttivi provinciali.
- 7) - Sezione capacità impositiva provinciale.
- 8) - Sezione servizi semplici e complessi del controllore fiscale.
- 9) - Sezione sperimentazione della validità dei piani e obiettivi di piano.

Art. 254 ter

Settori delle sezioni. Ognuna delle prime tre sezioni dell'area piano del controllore fiscale provinciale è divisa in 4 settori:

- a) - settore mosaico degli operatori economici provinciali.
- b) - Settore strategia del controllo della formazione del reddito.
- c) - Settore elementi di reddito da controllare.
- d) - Settore collegamenti.

Art. 255

Area di coordinamento provinciale dell'ufficio delle imposte dirette del capoluogo di provincia (sarà in futuro l'ufficio delle entrate). Nelle province ove la densità di imprese provinciali, minori e minime e di lavoratori autonomi è elevata, viene costituita un'area di coordinamento provinciale, che si interessa del coordinamento delle attività di accertamento fiscale, di tutti gli operatori economici che hanno sede nei settori di decentramento diversi da quello del capoluogo di provincia.

Tale area è divisa in sezioni come quelle che si riferiscono all'area piano del controllore fiscale, che è competente per gli accertamenti tributari del settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia.

Per cui l'ufficio imposte dirette provinciale (diverrà lo ufficio delle entrate) e la direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione, è diviso in area piano del settore del capoluogo e area di coordinamento provinciale, dei settori di decentramento diversi da quello comprendente il capoluogo.

L'area di coordinamento ha un dirigente che dipende dalla direzione dell'ufficio imposte o della direzione regionale delle entrate, il cui capo presiede l'area piano del settore di decentramento del capoluogo di provincia o di regione.

Art. 256

Sezione controllo fiscale delle imprese provinciali, minori e minime del territorio provinciale. La sezione organizza il controllo fiscale per settori di decentramento della provincia, degli operatori economici di cui all'oggetto, per il settore del capoluogo di provincia.

L'unità omonima dell'area di coordinamento provinciale dello ufficio imposte del capoluogo di provincia, opera un ~~indagine~~ analogo controllo degli operatori economici dei settori di decentramento della provincia, diversi da quello del capoluogo.

Ciò verrà compiuto se la presenza di imprese provinciali, minori e minime e di lavoratori autonomi è cospicua nella provincia.

Altrimenti l'attività di controllo e di coordinamento degli uffici distrettuali delle imposte e degli altri uffici finanziari, è compiuta dalla sezione dell'area piano incaricata dell'accertamento fiscale specifico.

Art. 257

Obiettivi dell'accertamento fiscale. Tutti gli uffici del controllo fiscale dei tre livelli, provinciali, regionali e interregionali, si pongono degli obiettivi da raggiungere nella loro attività organizzativa ed operativa.

Per l'attività organizzativa, l'obiettivo è quello dell'efficiente funzionamento della struttura finanziaria, diretta all'accertamento dei redditi e all'espletamento delle attribuzioni degli uffici finanziari.

Ciò lo si raggiungerà con gli strumenti del personale e dei mezzi a disposizione, tenendo conto delle considerazioni del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Gli obiettivi operativi dell'accertamento fiscale, sono riferiti al perseguimento dei rimedi occorrenti per le esigenze di funzionamento e di sviluppo dello Stato, che si possono far coincidere con quelle indicate dal bilancio di previsione dell'ordinamento statale.

Gli obiettivi a medio e lungo termine da raggiungere per fasi determinate a priori e in funzione del gettito fiscale, si riferiscono alla diminuzione dell'evasione fiscale, per giungere alla tassazione di tutti i redditi variabili e non, prodotti nello Stato.

Tali obiettivi a medio e lungo termine devono essere posti, con previsione particolareggiata delle possibilità del loro raggiungimento, dagli uffici provinciali, regionali e interregionali del controllore fiscale e quindi dell'area piano.

Art. 258

Attività della sezione prima dell'area piano e dell'area di coordinamento. Il settore mosaico della sezione 1° controllo delle imprese provinciali, minori e minime, compila il piano di controllo dei redditi, con riferimento alle unità economiche da verificare.

Vale a dire la dislocazione e la diversificazione per attività economiche delle imprese provinciali, minori e minime, in modo da predisporre nel corso dell'anno le visite alle imprese provinciali, così da esaurire il citato controllo per la maggiorparte di esse e per la totalità, se ciò non sia possibile nel corso dell'anno.

Nel predisporre l'elenco delle imprese provinciali da controllare, si utilizzerà anche lo schema grafico della provincia in cui sono evidenziate le imprese provinciali, nella loro ubicazione sul territorio e nei loro collegamenti con i fornitori e con i punti di vendita.

Art. 259

Sezione 1) - Settore controllo a ritroso ~~dei~~ e controllo dei ricavi. Sulla base della dislocazione delle imprese nella provincia, desunta dallo schema grafico, dei fornitori e dei punti di vendita; il settore organizza le visite a ritroso dei fornitori per verificare la corrispondenza, tra il costo dichiarato sulle fatture e quelli reali, derivanti dalla fornitura dei venditori.

Come pure nei punti di vendita vengono controllati i ricavi derivanti dalle vendite delle imprese provinciali, anche utilizzando l'attività operativa dell'investigatore fiscale.

Il settore in argomento come quello di cui all'articolo precedente e gli altri indicati nell'articolo 192, organizzano la propria attività di accertamento, affidando e concordando le attività investigative riservate, che l'agente medesimo effettuerà per verificare l'esattezza delle dichiarazioni sui redditi, compiute dagli operatori economici provinciali.

All'investigatore fiscale sono indicati ~~gli~~ gli obiettivi dell'accertamento sul reddito, mentre le attività operative proprie sono organizzate dallo stesso, all'interno della sezione relativa.

Il controllore fiscale procederà al controllo degli elementi del reddito desunti dai libri contabili, dalle fatture e dai vari registri previsti dalle norme vigenti. Mentre l'investigatore fiscale opera un accertamento sui reali scambi di merce e servizi, che poi vengono trascritti sui registri contabili in modo più o meno fedele.

Art. 260

Settore Elementi di reddito da controllare. Il settore di cui allo oggetto ha il compito di stabilire quali elementi del reddito delle imprese provinciali vanno controllati, in relazione alla situazione economica ed operativa delle imprese che può comportare una maggiore o minore propensione all'evasione fiscale, proprio con riferimento a determinate attività di costo o di acquisizione dei ricavi, che possono essere collegate anche con particolari situazioni ambientali o usi e costumi, presenti in ciascuna provincia.

In relazione a tali elementi il settore indica le componenti di reddito da controllare, e nel fare ciò attiva subito l'investigatore fiscale per gli accertamenti di fatto, che saranno da lui organizzati proprio in funzione della realtà locale, ambientale, che comporta certe azioni per la scoperta di attività illecite nelle dichiarazioni dei redditi.

Art. 261

Settore collegamenti. Di fondamentale importanza sono i collegamenti con gli altri controllori fiscali, di livello superiore o di altre province; e il collegamento con la P.G., per l'eventuale segnalazione di illeciti che hanno attinenza con attività delittuose, che utilizzano la copertura delle attività commerciali.

Il settore predispone così la rete dei collegamenti nella provincia, tra i controllori fiscali e i loro investigatori e quelli con gli stessi operatori di altre province; come pure quelli con controllori fiscali di livello regionale o interregionale, che possono essere necessari per gli accertamenti fiscali.

La rete di collegamenti comporta la previsione di luoghi ove avvengono questi scambi di informazioni, che per il controllore fiscale possono essere gli uffici delle imposte dirette distrettuali o gli uffici tecnici erariali; e per gli illeciti rilevati e costituenti reato, possono essere i capisaldi di 1° - 2° - 3° - 4° specie della polizia giudiziaria, ubicati su tutto il territorio pro-

vinciale; come indicato nel progetto sicurezza.

Art. 262

Sezione 2) - lavoratori autonomi e redditi diversi di dimensione provinciale. La sezione 2^a organizza operativamente la propria attività come quella precedente, ponendo particolare attenzione nel dare precise direttive all'investigatore fiscale, dirette a sollecitare quei controlli investigativi che accertano con accuratezza le evasioni fiscali, che derivano dalla irregolare registrazione di costi e ricavi.

Ciò sarà compiuto direttamente dall'investigatore fiscale e indirettamente per mezzo di ausiliari da lui richiesti.

Lo stesso vale per il settore collegamenti, che predispone i collegamenti tra controllori fiscali di province diverse o di livello superiore di accertamento e quindi nell'ambito dei servizi semplici e complessi.

Come pure il settore predispone il collegamento con la rete investigativa e preventiva della polizia giudiziaria, che avviene come detto nei capisaldi di 1^a - 2^a - 3^a - 4^a specie.

Art. 263

Sezione 3) redditi fondiari e di capitale. Nell'ambito di questa sezione opererà soprattutto il settore 3^o e 4^o, concernenti gli elementi di reddito e i collegamenti, nell'ambito dell'intesa operativa con l'investigatore fiscale, il quale predispone l'accertamento delle reali fonti di reddito dei dichiaranti, soprattutto con riferimento alla titolarità degli stessi, che rientrano nello stesso nucleo familiare; e fa quindi elevare in base agli accertamenti compiuti, il livello delle aliquote di tassazione da applicare.

I collegamenti con la rete della polizia giudiziaria, sono molto utili per l'ulteriore accertamento di illeciti finanziari, che contengono anche la violazione di norme penali ordinarie.

Art. ~~263~~ 263 bis

Sezione 4) - Azioni illecite di copertura di attività commerciali. Se nell'ambito dell'accertamento dei redditi compiuto dalla prima sezione, si riscontrano delle irregolarità tali da ritenere la presenza di attività illecite simulate con attività commerciali; la stessa sezione passa per competenza alla sezione 4) i propri accertamenti effettuati.

Questa con i propri controllori si mette subito in contatto con gli investigatori fiscali, che procedono ad una attenta indagine sulle attività commerciali dell'impresa provinciale o dell'operatore autonomo, tenendo uno stretto collegamento con la rete investigativa della Polizia giudiziaria, per la presumibile scoperta di delitti commessi da appartenenti alla impresa, sottoposta all'indagine fiscale.

La sezione quarta provvede a compiere altri collegamenti con controllori fiscali di altre province dello stesso livello provinciale o di livello superiore regionale o interregionale, al fine di scoprire la rete di attività commerciali, che possono essere finanziate con azioni illecite costituenti reato.

Art. 26³ ter

Sezione 5) - Investigatore fiscale provinciale. Organizzazione per tipologie di reddito. L'investigatore fiscale organizza la sua attività di accertamento per tipologie di reddito da verificare.

Per cui può realizzare tale finalità o destinando specifici operatori a tali livelli operativi o individuando sistematiche di lavoro diverse, conosciute o impiegate dagli stessi operatori.

Nell'ambito tuttavia dell'ufficio e sezione dell'investigatore fiscale, deve essere prefissa questa articolata organizzazione delle attività di accertamento, secondo le varie tipologie di reddito delle persone fisiche indicate nel TUIR.

Art. 26³ quater

I piani operativi dell'investigatore fiscale. I piani operativi dell'investigatore fiscale sono riferiti ai vari livelli di reddito da accertare, delle imprese provinciali, delle imprese minori e minime, dei lavoratori autonomi provinciali, dei redditi fondiari e di capitale provinciale, dei redditi diversi provinciali e dei redditi da lavoro dipendente, se conosti con redditi di lavoro autonomo di dimensione provinciale.

Per ciascuna categoria di questi redditi l'investigatore fiscale crea un piano di intervento, individuando gli accertamenti nei costi, nei ricavi e negli altri elementi da cui si può individuare il reddito.

Predisporre cioè uno schema generale di intervento, che poi viene completato con l'intervento specifico riferito ad un certo operatore economico, attraverso l'applicazione del criterio generale alle specifiche operazioni concrete da compiere, in relazione allo specifico intervento che tende ad accertare il reddito dello

operatore economici ed eventuali sue evasioni fiscali.

Il piano generale per una categoria di reddito si completa nel particolare, con gli elementi che si adattano al caso specifico, che può richiedere particolari modalità di accertamento, che invece non sono necessari in altri casi concreti.

Si farà uso secondo le necessità degli ausiliari, per le azioni che richiedono o non comportano l'opportunità della non operatività diretta dell'investigatore fiscale.

Art. 263 quinquies

L'investigatore e la rete investigativa privata e pubblica.

L'investigatore fiscale prima dell'inizio della sua operatività prepara la sua rete investigativa privata e pubblica secondo le necessità.

Predisporre e prevedere gli operatori privati, gli ausiliari che saranno necessari per la sua investigazione, preavvertendo la rete investigativa della polizia giudiziaria, nel caso ritenga che ciò sarà utile nel corso della sua indagine.

Art. 263 sexies

I piani operativi nel caso di azioni illecite simulate con attività commerciali. Un approfondimento metodologico che tende a razionalizzare gli interventi e a renderli più puntuali, viene effettuato dall'investigatore fiscale nel caso di azioni delittuose, che sono occultate con attività commerciali di impresa o dei lavoratori autonomi.

L'organizzazione di tali interventi è compiuta per livelli di reddito in ambito provinciale, utilizzando la rete degli ausiliari e la rete investigativa della P.G., attraverso intese ed accordi con gli operatori di tale organismo.

Art. 263 septies

Gli interventi concordati con la rete investigativa. Gli interventi che mirano ad accertare attività delittuose occultate con quelle commerciali, vanno concordate al fine di attuare un buon risultato, con i dirigenti della P.G., della rete investigativa. ~~alla fine~~

Ciò servirà anche ad individuare i vari livelli di intervento e le relative competenze, gli spazi operativi spettanti all'investigatore fiscale e quelli di competenza degli organi investigativi della P.G.

Elementi generali delle attività dell'investigatore fiscale, possono allora comparire nei piani della seconda divisione della P.G., della DIGOS cioè e della squadra mobile.

Art. 263 octies

Lo schema degli investigatori della provincia. L'investigatore fiscale della provincia, deve predisporre uno schema degli operatori che costituiscono la rete investigativa fiscale, collegata con la rete provinciale della P.G. e con gli ausiliari dell'accertamento fiscale.

Tale schema deve essere aggiornato ogni anno, al fine di avere a disposizione uno strumento che individua la struttura logistica ed operativa necessaria per le attività fiscali.

Art. 263 novies

Riunioni presso l'ufficio sicurezza. (Attuale Questura). L'investigatore fiscale provinciale, al fine di adeguare la sua attività operativa nell'accertamento di illeciti fiscali che possono occultare fatti delittuosi che finanziano le attività di impresa, provvede a fissare con i dirigenti dell'ufficio sicurezza, i criteri e i principi guida dei propri piani di intervento, che vanno comunque correlati con quelli dell'ufficio sicurezza.

L'integrazione dei piani e la loro operatività sinergica, vengono concordate nelle riunioni tenute presso la Questura del capoluogo di provincia ed hanno per oggetto gli interventi presso imprese ed operatori economici di livello provinciale.

Art. 263 decies

Sezione 6) - Lavoratori dipendenti privati e pubblici. La sezione 6) di interesse dell'accertamento dei redditi dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che gestiscano anche una attività commerciale privata di dimensione provinciale.

La sezione agirà soprattutto con l'intervento dell'investigatore fiscale, il quale predispone gli accertamenti secondo le sistematiche indicate in precedenza.

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge; la sezione provvederà a raccogliere tutti i fondi economici derivanti dall'imposizione diretta sui lavoratori pubblici e privati, dipendenti da imprese private provinciali e da organi pubblici di livello provinciale.

Art. 263 undecies

Sezione 7) - Capacità impositiva provinciale. La sezione 7) ha il compito con l'entrata in vigore della presente legge, di definire la capacità impositiva degli operatori economici di livello provinciale di ciascuna provincia.

Ciò in previsione di una più ampia funzione della stessa riferita al decentramento impositivo, che prevede la devoluzione dell'imposizione acquisita, agli organi regionali, con una indicazione dei livelli impositivi e della capacità impositiva di ciascuna provincia,

in relazione agli obiettivi economici provinciali.

Ciò accadrà perché una parte dell'imposizione provinciale e regionale andrà devoluta al Ministero delle finanze, per il mantenimento della struttura pubblica statale di coordinamento nazionale, effettuato anche nella sede centrale e nelle sedi periferiche dei settori di decentramento nazionale e delle relative regioni.

Art. 263 undecies 1

Il controllo del maggior gettito fiscale per il recupero dell'IVA. Il controllo del gettito fiscale operato dalla sezione 7), ha anche la funzione di determinare la percentuale di recupero della IVA pagata dai consumatori a fine anno e che si pone come strumento importante per l'accertamento dei ricavi degli operatori economici.

In relazione all'aumento del gettito fiscale che si ha per effetto del progressivo aumento della quantità di merce e di servizi scambiati e indicati nelle dichiarazioni IVA, viene proposta dall'ufficio di coordinamento regionale, quale aliquota di recupero dell'IVA pagata dal consumatore, può essere applicata per la determinazione concreta del denaro che l'erario dovrà sborsare per il ^{rimborso} ~~pagamento~~ della stessa IVA pagata dal consumatore.

Art. 263 undecies 2

Sezione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore fiscale provinciale. I servizi del controllore fiscale sono semplici e complessi e vanno previsti nei piani relativi.

Sono semplici i servizi che vengono organizzati con operatori dell'ufficio provinciale del controllore fiscale e con controllori fiscali ed investigatori di altre province della regione.

Sono complessi quei servizi che vengono organizzati con operatori fiscali e investigatori fiscali dell'ufficio provinciale; o appartenenti a quello regionale o all'ufficio interregionale.

Ciò verrà programmato in funzione della complessità operativa e spaziale degli accertamenti fiscali.

Art. 263 undecies 3

Sezione 9) - Sperimentazione delle attività dei piani provinciali ed obiettivi. Le attività dei piani del controllore fiscale vanno sperimentate in funzione del raggiungimento dell'efficienza dello

accertamento e quindi in relazione agli obiettivi delle indagini che sono costituite dalla progressiva diminuzione delle evasioni fiscali.

Vanno quindi sperimentate periodicamente le attività di pianificazione che aumentano le capacità di accertamento fiscale, nei confronti degli organismi produttivi ed operatori economici provinciali.

Dopo la fase di sperimentazione, se essa è positiva, i nuovi criteri e sistematiche vengono impiegati operativamente per sostituirle a quelle superate precedenti.

Le attività da sperimentare sono da mettere in relazione alle fasi previste della diminuzione dell'evasione fiscale.

Ad ognuna di tali fasi deve corrispondere una minima sperimentazione che metta a disposizione gli strumenti di accertamento più efficienti e tali da consentire una diminuzione dell'evasione fiscale nei livelli programmati.

- UFFICIO FINANZIARIO REGIONALE (~~NE~~ UFR)

1° COMPARTO

A) - DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

1) - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO REGIONALE.

Art. 264

Competenze. Le competenze della direzione regionale delle entrate del primo comparto degli UFR, ha i seguenti compiti:

- 1) - Organizzare le attività di accertamento dei redditi degli operatori economici privati regionali, nelle attività di organizzazione delle varie funzioni fiscali.

Questa predisposizione avviene attraverso l'area dello ordinamento organizzativo e riguarda i soggetti economici di livello regionale, costituiti dalle imprese e lavoratori autonomi regionali.

La prima funzione comprende anche quella di esigere tasse, tributi minori e tributi doganali dei contribuenti privati regionali, secondo i criteri di cui all'articolo 329, riferiti alle imprese e lavoratori autonomi regionali.

- 2) - Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, lo ufficio delle entrate regionale avrà il compito di acquisire con la progressione del 25 per cento annuo, l'imposizione pagata dai dipendenti privati che espletano attività lavorativa nelle imprese regionali e dei dipendenti pubblici, che appartengono ad organi pubblici regionali.
- 3) - Organizzare le funzioni e gli accertamenti del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale, attraverso l'area del controllore fiscale; preparando e impiegando i piani del controllore diretti a disciplinare gli interventi operativi, diretti ad accertare i redditi privati di livello regionale.
- 4) - Ulteriore funzione della direzione regionale delle entrate, è ~~quella~~ quella di procedere al coordinamento degli uffici delle entrate ~~p~~ provinciali di ciascun capoluogo di provincia e di coordinare le attività degli uffici unificati del territorio; nonché nelle forme di funzionamento delle commissioni tributarie, attraverso i comparti relativi degli UFR.

Art. 265

Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e variabile. Sono operatori economici privati a reddito variabile, soggetti quindi all'accertamento fiscale dell'UFR, le imprese private di dimensione regionale, che abbiano un numero di addetti superiore a 100 unità e inferiore a 1.000 e un fatturato annuo superiore a quello delle imprese provinciali.

Sono operatori economici privati a reddito fisso, i dipendenti delle citate imprese regionali.

Sono operatori economici pubblici regionali, quelli che appartengono agli organismi pubblici di livello regionale, individuati dagli organi di cui al progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

Art. 265 bis

2° e 3° comparto dell'UFR. Il 2° e 3° comparto degli UFR, denominati direzioni compartimentali del territorio e funzionamento della commissione tributaria regionale, hanno le funzioni riferite alla dimensione regionale.

Si tratta nel caso della direzione compartimentale del territorio, di gestire le attività espletate dai competenti uffici unificati del territorio, ma per quanto concerne la metà del territorio del capoluogo di regione; e di coordinare nelle procedure e nelle attività gestionali, gli uffici unificati del territorio provinciali, in modo da ottenere una unica ed efficiente sistemica di organizzazione ed effettuazione delle attività medesime.

Per il funzionamento della commissione tributaria, il compito del terzo comparto è quello di permettere il funzionamento operativo celere ed efficiente, dalla commissione tributaria di 2° grado che opera nel capoluogo di regione e cura i ricorsi ai giudizi esperiti dalle commissioni di 1° grado.

Nella sede dell'UFR del capoluogo di regione, gli uffici del medesimo e dell'UFR nei tre comparti, sono ubicati nello stesso edificio. Ciò accade anche per l'UFR del centro di settore di decentramento nazionale, il quale si trova in un edificio ove sono situati anche l'UFR e l'UFR.

Art. 266

Organizzazione regionale dell'imposizione. Entro due anni dalla approvazione della presente legge, il sistema indicato della tripartizione degli operatori economici privati in imprese provinciali,

regionali e nazionali, e della acquisizione della relativa imposizione da parte degli UFP, UFR e UFIR, deve essere resa operante nei confronti di tali organismi economici.

Prima di tale data le competenze sono le seguenti:

- a) - Gli uffici delle entrate provinciali degli UFP, hanno il compito di acquisire l'imposizione dalle imprese di ogni livello che hanno sede sociale nel territorio del capoluogo di provincia.
- b) - Le direzioni regionali delle entrate, accertano i redditi ed acquisiscono le imposte di tutte le imprese e lavoratori autonomi del territorio del capoluogo di regione, coordinando le medesime attività degli UFP dei capoluoghi di provincia della regione.
- c) - Le direzioni regionali delle entrate dei capoluoghi di regione dei centri di ciascun settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia (Milano, Roma e Napoli), accertano i redditi e acquisiscono l'imposizione delle imprese di ogni livello e dei lavoratori autonomi, che risiedono ed hanno domicilio fiscale nel territorio di quei capoluoghi di regione, coordinando le relative attività degli UFR dello stesso settore di decentramento nazionale.

L'organizzazione funzionale, amministrativa ed operativa degli uffici delle entrate provinciali, delle direzioni delle entrate regionali e interregionali, è quella indicata per gli omonimi uffici nella presente legge.

SEZIONI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE.

Art. 267

Decentramento e funzioni. Le sezioni della direzione regionale delle entrate sono le stesse dell'ufficio delle entrate provinciale (UEP), assumono la medesima denominazione e le medesime funzioni indicate negli art. 96 per gli UFP, per quanto attiene all'organizzazione delle attività di accertamento dei redditi e di predisposizione delle operazioni tecniche, con riferimento agli organismi produttivi regionali del settore privato.

Oltre a questa funzione le sezioni procedono anche ad effettuare il coordinamento degli UFP e per la direzione regionale delle entrate, ad effettuare il coordinamento degli uffici delle entrate provinciali.

Le attività di coordinamento riguardano l'indirizzo degli UFP nella loro unica sistematica tecnica e regolamentare di accertamento dei redditi, in modo che il criterio adottato sia uniforme in tutto l'ambito regionale.

Queste attività di coordinamento verranno espletate in funzione degli accordi interregionali stabiliti nella sede dell'UFIR del proprio settore di decentramento nazionale.

Art. 268

1^a sezione regionale - Decentramento fiscale. La prima sezione decentramento fiscale si occupa di organizzare le attività dirette a ripartire i fondi economici provenienti dall'imposizione, tra gli UFP; perché siano diretti a finanziare le varie attività economiche provinciali.

Inoltre si occupa per le province più sviluppate, di acquisire parte dell'imposizione che gli UFP hanno ricevuto dalle imprese di dimensione provinciale.

Art. 269

Disegno di legge regionale sul decentramento fiscale. La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente e l'acquisizione degli stessi dall'UFP, viene effettuata attraverso una organizzazione stabilita annualmente con legge regionale.

1^a SEZIONE REGIONALE - DECENTRAMENTO FISCALE.

Art. 270

Attuazione entro 7 anni del decentramento fiscale. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'UFR distribuisce alle province meno sviluppate il 10 per cento dei fondi messi a disposizione dall'UFIR del proprio settore di decentramento nazionale; provvedendo ad acquisire con il sistema attuale l'imposizione fiscale.

Il 10 per cento che ha ricevuto l'UFR viene consegnato agli uffici che effettuano i pagamenti per spese di investimento nei vari settori produttivi delle province della regione, alle varie tesorerie provinciali, secondo un piano di distribuzione che rispecchia i futuri piani di sviluppo dei territori provinciali.

Dal 3° anno con progressione del 25 per cento annuo, fino a raggiungere il 100 per cento alla fine del 7° anno, l'acquisizione dei fondi dell'imposizione e la devoluzione per le spese regionali e provinciali, avviene per la totalità degli importi stabiliti con legge regionale.

Art. 270 bis

UFR e sua trasformazione. Fino alla scadenza del 3° anno dalla entrata in vigore della presente legge, l'UFR come gli UFP sono organi periferici dell'amministrazione finanziaria del Ministero delle finanze.

Essi hanno il compito di riscuotere nelle quote stabilite le somme di denaro derivanti dall'imposizione fiscale, da devolvere a investimenti produttivi nelle regioni ove si trova l'UFR.

Tali somme saranno gestite dagli UFR d'intesa con gli UFP della regione, esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento che riguardano le strutture produttive provinciali o regionali di ciascuna regione.

Art. 270 ter

Trasformazioni di 2° livello. Dall'3° anno ed in relazione alla modifica della costituzione, tendente a trasformare l'ordinamento statale in stato regionale, gli UFR e ~~gli~~ relativi UFP, faranno parte dell'ordinamento di ciascuna regione.

Essi così acquisiranno autonomamente dalle imprese provinciali e regionali della regione, quella quota di imposizione che è stata stabilita con accordi interregionali, nella sede dell'UFR.

La quota che può essere trattenuta dalle regioni, sarà costituita da una parte per spese di investimento e ~~per~~ da una parte per spese correnti e di funzionamento.

Le somme residue che rimangono alla struttura centrale e periferica del Ministero delle finanze, serve a pagare le spese di investimento atte a dare sviluppo al settore delle imprese nazionali pubbliche e private; e serve a pagare le spese correnti e di funzionamento dell'organo statale nazionale di coordinamento.

Art. 271

Accordi interregionali e interprovinciali tra UFP e UFR. I disegni di legge regionali che ripartiscono l'imposizione tra le province e stabiliscono la perventuale da devolvere all'UFR, sono preparati da accordi tra UFP e tra UFR dello stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 272

Accordi ~~interregionali~~ interprovinciali tra UFP sulla ripartizione dei fondi. Gli accordi interprovinciali tra UFP sulla ripartizione dei fondi tra le province, sono diretti a distribuire i fondi tra le provincie, per essere destinati alle attività produttive dei territori provinciali esistenti o a quelle che si vogliono costituire secon-

do il programma di sviluppo economico dei territori provinciali delle aree in via di sviluppo .

Tali accordi sono il presupposto per la formazione dei disegni di legge regionali; che ripartiscono effettivamente questi fondi.

Art. 273

Accordi interprovinciali tra UFR sulla devoluzione dei fondi dell'imposizione all'UFR. Per le province più sviluppate economicamente, annualmente vengono stabiliti degli accordi nella sede dell'UFR, al fine di stabilire quanta parte dell'imposizione derivante dalle imprese provinciali, debba essere devoluta all'UFR, per finanziare imprese regionali o nazionali della stessa o di altre regioni.

Ciò viene previsto secondo le esigenze produttive e secondo le priorità di sviluppo delle province della regione, nelle loro strutture produttive provinciali.

Questi accordi come nel caso dell'articolo precedente, sono il presupposto per la redazione e l'approvazione del disegno di legge regionale sulla acquisizione dei fondi dell'imposizione.

Art. 274

Accordi interregionali sulla distribuzione dell'imposizione.

Gli UFR si accordano nella sede dell'UFIR del proprio settore di decentramento nazionale, per stabilire quanta parte di fondi economici sia necessaria per promuovere le attività di sviluppo economico delle regioni meno sviluppate, dal punto di vista produttivi e sociale.

La quantità di imposizione da devolvere alle regioni meno sviluppate secondo gli accordi interregionali, è la condizione, il limite oltre il quale la legge regionale non può andare, con la previsione dei relativi impegni di spesa.

I fondi acquisiti con la citata distribuzione, devono essere destinati a spese di investimento produttivo nelle regioni con minore tasso di sviluppo economico.

Art. 275

Accordi interregionali sulla devoluzione di fondi dell'imposizione provinciale e regionale. Le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, che siano caratterizzate da un elevato sviluppo produttivo ed economico, si accordano sulla quantità dell'imposizione

provinciale o regionale da devolvere all'UFIR, per il suo trasferimento alle regioni in via di sviluppo.

Tale quantità è la condizione economica che pone dei limiti alla quantità dello sviluppo economico della regione più avanzata, in modo cioè che il rallentamento dello sviluppo di una regione prospera, vada ad accelerare od iniziare lo sviluppo economico delle regioni più arretrate.

Le percentuali di devoluzione costituiscono i limiti di impegno della acquisizione dei fondi derivanti dall'imposizione per le province e le imprese regionali, che vengono stabiliti con legge regionale.

Art. 276

Accordi sulle imprese che promuovono lo sviluppo delle regioni più arretrate. Gli accordi interregionali sulla entità dei fondi dell'imposizione da destinare alle regioni più arretrate, riguardano anche le imprese regionali e provinciali delle regioni più sviluppate, che avranno il compito di impiantare le nuove attività produttive nelle zone arretrate del Paese.

Gli accordi riguardano il tipo di attività, la manodopera che sarà in un primo momento appartenente alla regione più sviluppata e in un secondo momento delle regioni destinatarie dell'aiuto produttivo.

Gli accordi verteranno sui finanziamenti di cui può disporre l'impresa e le fasi per rendere autonome le regioni in via di sviluppo; cioè l'arco temporale nel quale ogni regione o provincia viene sviluppata potrà essere autonoma negli strumenti impiegati nella produzione, nei finanziamenti e nella disponibilità della manodopera.

Art. 277

Le sicurezze delle imprese. La produzione nelle regioni in via di sviluppo dovrà essere compiuta in condizioni di estrema sicurezza da offese e turbative della criminalità organizzata.

La vigilanza esterna anche nei confronti di operatori economici che entrano in contatto con la direzione dell'impresa della regione più evoluta, è effettuata dalle forze dell'ordine, con i propri servizi di prevenzione e di investigazione.

La vigilanza interna alle imprese è assicurata con personale appartenente alle forze armate, che presta parte del proprio servizio volontario di leva nelle imprese del settore terrestre, marittimo ed aereo, secondo l'organizzazione del progetto difesa.

Art. 278

Necessità finanziarie delle regioni più arretrate e piano regionale di sviluppo. Le necessità finanziarie delle regioni più arretrate economicamente, sono stabilite con un piano di sviluppo, che è redatto dagli assessorati agli affari economici e alle finanze di ciascuna regione interessata.

La partecipazione dell'assessorato alle finanze, ha lo scopo di vedere quale parte dell'imposizione può essere acquisita dalle imprese regionali o provinciali.

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, ogni regione in via di ~~sviluppo~~ sviluppo dovrà redigere un piano di sviluppo della regione, che prevede le attività agricole, industriali, commerciali e artigianali da creare e da potenziare nella regione, per dare con una certa cadenza temporale una organizzazione allo sviluppo della regione, in modo che si raggiunga il suo livello minimo sufficiente in un certo arco temporale.

Art. 279

Accordi interregionali sui piani di sviluppo. Nella sede dell'UFIR del settore di decentramento del Sud Italia, gli UFR dello stesso settore, si accordano per stabilire le priorità di ciascun piano di sviluppo, anche in relazione alle disponibilità economiche messe a disposizione dalle regioni del centro e del Nord Italia.

A questi accordi interregionali che approvano i piani di sviluppo regionali, partecipano anche rappresentanti degli assessorati alle finanze ed attività economiche delle regioni del Nord e del centro Italia, come rappresentanti dell'UFIR del nord Italia e del centro Italia.

Art. 280

I piani regionali di sviluppo delle regioni più avanzate e le necessità finanziarie. Le regioni più avanzate economicamente approvano attraverso gli assessorati regionali alle attività economiche e alle finanze, i piani di sviluppo annuali e pluriennali.

In base a tali piani si stabiliscono le entità dell'imposizione acquisita da imprese regionali e provinciali attraverso gli UFR, precisando le priorità di sviluppo regionale che non possono essere disattese.

Art. 281

Accordi interregionali degli UFR delle regioni più sviluppate economicamente. Le esigenze di sviluppo delle regioni più progredite economicamente, sono temperate in sede interregionale nell'UFIR, ove vengono stabilite le priorità regionali da osservare per la realizzazione del relativo sviluppo.

Secondo gli accordi viene stabilita la quantità di ricchezza da devolvere alle regioni meno sviluppate. Nella stessa sede viene precisato il numero di imprese delle regioni più avanzate, che con la loro struttura produttiva, verranno incaricate di operare nuovi investimenti e attività produttive, nelle regioni del sud Italia o di altre arretrate dal punto di vista economico.

Art. 282

L'ipotesi di sviluppo regionale. Nella determinazione del piano di sviluppo regionale attraverso imprese regionali e provinciali, gli assessorati agli affari economici, impostano le attività produttive in previsione di una futura ipotesi di sviluppo regionale da raggiungere in un certo numero di anni, per fasi predeterminate a priori.

Tale ipotesi di sviluppo verrà identificata in funzione delle attività produttive prevalenti nella regione e a quelle che comporteranno in futuro uno sviluppo economico elevato.

Sulla base di quella ipotesi di sviluppo, gli UFR con gli assessorati alle attività economiche, concepiscono i piani di sviluppo provinciali che debbono essere caratterizzati dalla complementarietà di ciascun settore di decentramento provinciale.

Invece i vari territori provinciali devono realizzare con il contributo unificatore delle imprese regionali, l'ipotesi di sviluppo della stessa regione.

Art. 283

Ipotesi di sviluppo regionale per le regioni del Nord Italia. Le ipotesi di sviluppo regionali per le regioni del Nord Italia possono così denominarsi, senza esaurire le varie possibilità di interdipendenza:

- 1) - Ipotesi di sviluppo turistico - artigianale - agricola per le regioni montuose (Trentino e Val d'Aosta);
- 2) - ipotesi di sviluppo industriale, commerciale, ~~turistica~~ - agricola - turistica (di pianura e dei luoghi di villeggiatura), per il Veneto, Emilia, Friuli e Veneto;
- 3) - ipotesi di sviluppo industriale, commerciale, agricolo, turistica (di pianura e delle zone di villeggiatura), per la Lombardia e il Piemonte.

Art. 284

La pianificazione regionale e l'ipotesi di sviluppo. Nella elaborazione dei piani di sviluppo regionali tendenti a realizzare ciascuna ipotesi di sviluppo regionale, gli assessorati agli affari economici e alle finanze per mezzo dell'UFR, fissano le priorità dei vari settori produttivi, cui vanno destinate determinate entità dell'imposizione fiscale acquisita da imprese provinciali e regionali e in parte da quelle nazionali, per le regioni in via di sviluppo.

In relazione a queste priorità viene stabilito il livello dell'imposizione che può essere devoluta alle regioni in via di sviluppo o più arretrate dal punto di vista produttivo.

Art. 285

Il piano di sviluppo regionale e la legge regionale. Il piano di sviluppo regionale deve essere compreso in una legge regionale, che prevede la percentuale di imposizione che può essere trattenuta da ciascuna provincia per le spese di investimento provinciali e quella che deve essere devoluta alla regione, per il raggiungimento della ipotesi di sviluppo regionale.

La legge deve prevedere anche il piano di sviluppo regionale, con riferimento alle attività espletate dalle imprese regionali, che saranno finalizzate principalmente al raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale; mentre le imprese provinciali sono dirette principalmente alla complementarietà tra settori produttivi provinciali e all'automatismo dello sviluppo provinciale.

La legge regionale è allora divisa in due parti:

- 1) - Quella che si interessa dello sviluppo delle province con imprese provinciali e locali, nell'ambito del principio della complementarietà provinciale, e
- 2) - quella che si interessa del raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, da perseguire principalmente con imprese regionali.

Per entrambi i settori sono previste delle percentuali di imposizione che gli UFR e gli UFR possono trattenere e debbono devolvere all'UF di livello superiore.

Art. 286

Spese di investimento e ipotesi di sviluppo regionale. Le somme dell'imposizione devolute alle regioni in via di sviluppo, sono destinate alla struttura regionale di imprese, che persegue l'obiettivo dell'ipotesi di sviluppo regionale.

Ciò vale anche per le regioni più sviluppate. In entrambi i casi, le spese finanziate con l'imposizione trattenuta o devoluta

alle regioni meno avanzate economicamente, sono dirette esclusivamente agli investimenti produttivi.

Art. 287

Relazione annuale sull'investimento produttivo. Sia le regioni più sviluppate, che quelle meno progredite, devono elaborare una relazione annuale, da cui appare l'impiego dei fondi derivanti dalla imposizione per fini di investimento produttivo.

In tale relazione deve apparire il vantaggio per il sistema produttivo e per il raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, che è derivata dall'aver investito in attività produttive i fondi citati.

Art. 288

Tecnici regionali delle imprese regionali impiegati nelle regioni del Sud Italia. Per le regioni in via di sviluppo del Sud Italia, gli accordi interregionali che prevedono l'impiego di imprese regionali del nord Italia nelle citate zone meridionali, devono comportare anche l'assistenza prestata con il servizio di tecnici delle citate imprese, anche in quelle regionali che si siano costituite con elementi e personale delle regioni meno sviluppate.

Ciò al fine di far raggiungere alle imprese regionali locali, la stessa efficienza ed organizzazione delle imprese più progredite del centro e del nord Italia.

Art. 289

Devoluzione ad attività sociali dell'imposizione trattenuta dalle regioni più sviluppate. Come in ambito provinciale, una parte della imposizione trattenuta e derivante dal pagamento dell'imposizione fiscale da parte delle imprese regionali, viene devoluta ad attività sociali che vanno ad accelerare lo sviluppo delle regioni più arretrate.

Tale parte è quella che proviene dalla percentuale di tolleranza stabilita nell'imposizione da devolvere alla regione.

Non tutta la percentuale di tolleranza è destinata ad attività sociali dalle regioni meno sviluppate, una sua entità può essere destinata alle regioni di origine, per superare momenti di crisi delle imprese o per le necessità di uno sviluppo più celere in certi settori produttivi.

Art. 290

Le attività sociali regionali. Le attività sociali regionali da realizzare con le percentuali di tolleranza dell'imposizione fiscale, sono quelle che servono a finanziare attività lavorative delle imprese regionali, prestate da manodopera locale e delle imprese delle regioni più sviluppate, che organizzano i vari processi produttivi di sviluppo.

Sono attività lavorative pagate meno delle altre, anche con beni in natura e con altre agevolazioni economiche nell'acquisto di certi tipi di beni.

Valgono le stesse norme dell'Art. 115 nei confronti degli ordinamenti regionali e delle loro imprese regionali.

Art. 291

Accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, sulle attività sociali. Tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, nella sede dell'UFIR, le regioni si accordano sull'entità della percentuale da destinare ad attività sociali e da devolvere alle regioni meno sviluppate; o a quelle originarie per uno sviluppo più celere o per superare momenti di crisi produttiva contingenti.

Gli stessi accordi sono stretti tra le regioni in via di sviluppo per stabilire, in relazione alle priorità produttive, quanta parte dell'imposizione devoluta per attività sociali va destinata a ciascuna regione.

Art. 292

Progressione dell'imposizione fiscale trattenuta e devoluta. Valgono i termini indicati per le imprese provinciali, nell'articolo 118 - 119 riferite in quest'ultimo caso alla distinzione tra spese correnti e spese di investimento.

2^ SEZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

- PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

Art. 293

Nuclei componenti la sezione 2^ della direzione regionale delle entrate. I nuclei componenti la seconda sezione della direzione regionale delle entrate, sono i seguenti:

- 1) - Nucleo IRPEF;
- 2) - Nucleo ~~IRPEF~~ IRPEG;
- 3) - Nucleo IVA;
- 4) - Nucleo ILOR;
- 5) - Nucleo tasse, tributi doganali e minori pagati dai contribuenti regionali agli UFR;
- 6) - Nucleo innovazioni e ricerche sulla riduzione del numero di imposte e sulle procedure, nonché tipologie dell'imposizione.

Art. 294

Unità dei nuclei. I nuclei della 2^ sezione regionale sono divisi in unità, che trattano argomenti specifici e ciascun nucleo. Esse sono:

- 1) - Unità consulenza;
- 2) - unità procedure di dichiarazione e accertamento dei redditi dei contribuenti regionali, quali le imprese regionali e i lavoratori autonomi regionali;
- 3) - unità soggetti regionali dell'imposizione fiscale pubblici e privati;
- 4) - unità istruzione del contenzioso da trasmettere alla segreteria della commissione di 2° grado regionale;
- 5) - unità disegni di legge regionali e coordinamento delle proposte degli UFR;
- 6) - unità accordi interprovinciali per il coordinamento delle attività degli UFR;
- 7) - unità accordi interregionali per le attività dell'UFR - Direzione regionale delle entrate, con le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

Art. 295

- 1) - Unità consulenza del nucleo regionale. L'unità consulenza del nucleo regionale ha le stesse funzioni del corrispondente organo

provinciale; con l'ulteriore compito di dare direttive a questo ultimo per ciascuna provincia, in modo da ottenere una uniforme attività di consulenza in ambito regionale, finalizzata a precisare e chiarire le procedure delle dichiarazioni e degli accertamenti dei redditi di livello provinciale.

Art. 296

2) - Unità procedure regionali. Come in ambito provinciale la unità si interessa delle procedure delle dichiarazioni e degli accertamenti, che saranno comunicati anche al controllore fiscale regionale nelle innovazioni relative; diramando le opportune direttive a tutti i settori regionali degli UFP e coordinando le attività finanziarie degli UFP per mezzo di accordi tra UF; siglati per mezzo dell'unità accordi interprovinciali.

La medesima attività tendente a creare una sistematica uniforme in ambito interregionale per ciascun settore di decentramento nazionale, con riferimento all'attività dell'unità in argomento; è compiuta per mezzo dell'unità accordi ~~regionali~~ interregionali, che indicherà le direttive interregionali siglate d'intesa tra gli UFR, nella sede dell'UFIR.

Art. 297

3) - Unità soggetti regionali dell'imposizione. L'unità si occupa della registrazione ed ~~aggiornamento~~ aggiornamento dell'elenco dei soggetti privati regionali dell'imposizione fiscale.

Si interessa altresì della decisione sul livello impositivo acquisito o perso dai contribuenti, che può essere regionale o provinciale.

Decide quindi sulle controversie con gli UFP relative al livello provinciale o regionale, da attribuire al contribuente provato, nell'ambito di ciascuna regione.

Art. 298

Soggetti economici pubblici dipendenti da organi regionali e dipendenti da imprese private. Come in ambito provinciale, entro 3 x anni dall'approvazione della presente legge; i dipendenti pubblici e privati di livello regionale, vengono iscritti nell'elenco tenuto dall'unità in argomento, con le stesse finalità indicate nell'articolo 124.

I dipendenti privati regionali sono soggetti che prestano la propria attività lavorativa dipendente, nell'ambito di imprese private regionali, quelli pubblici sono tratti dagli organismi stilati dall'organo preposto alla individuazione degli organi pubblici regionali, e indicati nel progetto privatizzazione

della pubblica amministrazione.

Art. 299

4) - Unità regionale istruzione del contenzioso della Commissione tributaria di 2° grado. L'unità regionale istruzione del contenzioso ha il compito di permettere il funzionamento celere ed efficiente della commissione tributaria di 2° grado e di dare le relative direttive all'unità corrispondente degli UFP, per uniformare il funzionamento in ambito regionale.

Ciò viene effettuato con accordi interprovinciali preparati dall'unità medesima.

Il coordinamento interregionale viene compiuto dall'UFIR unità corrispondente, di ogni nucleo dell'UFIR comparto 1°.

Art. 300

5) - Unità disegni di legge regionali. L'unità ha il compito di preparare i disegni di legge regionali, analizzando e sintetizzando tutte le proposte provenienti dagli UFP della regione.

Ciò riguarderà in particolare il decentramento fiscale e la previsione di nuovi sistemi di accertamento e di imposizione fiscale, che interessi le imprese regionali e provinciali.

Al fine di ottenere una sistematica uniforme in ogni settore di decentramento nazionale, l'UFIR procede a coordinare i vari UFR con la previsione di accordi tra UFR, che tenendo conto delle diverse realtà produttive regionali, ~~XXXXXX~~ sono diretti a realizzare un gettito impositivo uniforme e secondo le direttive nazionali della direzione generale finanze del Ministero delle finanze.

Art. 301

Partecipazione di operatori degli UFR ai lavori dell'UFIR. Al fine di concordare le modalità di una uniforme legislazione in materia fiscale; operatori dell'UFR unità disegni di legge regionali dei vari nuclei, effettuano la propria attività lavorativa per mezzo di accordi, stabiliti presso gli UFIR 1° comparto, nucleo corrispondente.

Lo stesso accade per l'ambito provinciale, nei confronti dell'unità regionale disegni di legge.

Art. 302

6) - Unità accordi interregionali provinciali. L'unità coordina e prepara gli accordi interprovinciali per i vari nuclei componenti della sezione 2^a, al fine di coordinare l'intera attività dello UFR.

Art. 303

7) - Unità accordi interregionali. La medesima attività compiuta dall'unità precedente è riferita agli accordi interregionali, che l'UFR stringe con gli UFR di uno stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 304

Nucleo riduzione del numero di imposte e tasse di livello regionale. Il nucleo innovazioni e ricerche sulla riduzione delle imposte e tasse regionale, ha il compito di redigere gli studi e le esperienze per riorganizzare tutto il sistema impositivo regionale, che colpisce i contribuenti privati regionali.

Si tratta di organizzare un nuovo sistema impositivo, che renda più efficiente dal punto di vista sostanziale il criterio impositivo, nella sua giustizia fiscale e nella sua omogeneità, che non deve essere ripetitiva e fatta di sovrapposizione disordinata di disposizioni, che obbligano ad una certa imposizione e tassazione.

Il nucleo coordina e sintetizza le attività dell'Unità 5 di ogni nucleo, proprio per arrivare a proposte organiche e funzionali, che creano un nuovo sistema impositivo, caratterizzato da giustizia fiscale ed omogeneità.

Il nucleo coordina con l'unità accordi interprovinciali i nuclei innovazioni, nella loro attività di ordinamento dell'imposizione per ciò che attiene l'imposizione devoluta ai Comuni del capoluogo e della provincia.

Analoga attività di coordinamento è effettuata dall'UFIR, nucleo riduzione del n. di imposte dirette e tasse, nei confronti degli UFR.

3^a SEZIONE DELL'UFR - 1° COMPARTO.

Art. 305

Sezioni regionali del SIS. I compiti della sezione 3^a dell'UFR 1° comparto, è quello di controllare l'efficienza dei servizi finanziari e di verificare la correttezza di comportamento dei controllori fiscali e degli investigatori fiscali nella loro atti-

vità istituzionale di accertamento dei redditi e delle attività impositive e di tassazione connesse.

Art. 306

Sezioni regionali del SIS. L'organico del SIS nei suoi agenti che dipendono dal Ministero delle Finanze - direzione generale finanze, è triplicato e sono istituite sezioni per ciascuna regione dello Stato; in proporzione al numero di abitanti e alla densità di attività economiche private.

Tali ispettori del SIS dislocati in ogni regione sono coordinati da ispettori interregionali, che collegano l'UFIR del centro urbano di settore di decentramento nazionale, con gli UFR, nelle attività di controllo.

Art. 307

Organico degli operatori del SIS regionale. E' istituito l'organico degli ispettori del SIS per ciascuna regione.

Esso varia in funzione dell'aumento e della diminuzione del N. di abitanti e delle attività economiche di ciascuna regione.

All'organico regionale viene affiancato l'organico degli ispettori del SIS che fanno capo a ciascun UFIR.

Ciascun ispettore del SIS dell'organico regionale, è trasferito dopo 2 anni di servizio regionale, all'organico di altra regione dello stesso settore di decentramento nazionale.

Ogni 4 anni l'ispettore regionale del SIS viene a far parte dell'organico dell'UFIR ed opera nella struttura interregionale.

L'operatore interregionale del SIS effettua il coordinamento nelle attività di controllo degli ispettori regionali.

Art. 308

Permanenza degli operatori del SIS nell'UFIR. La permanenza degli operatori regionali del SIS negli UFIR per l'espletamento delle attività relative, ha durata 2 anni, durante i quali essi svolgono attività di controllo nei confronti dei controllori fiscali regionali e provinciali e nazionali della propria sede interregionale, e compiono atti di coordinamento tra gli operatori del SIS regionale.

Dopo due anni di servizio cessano dall'incarico per essere destinati ad altra funzione nell'ambito dell'UFR, UFIR o UFP.

Art. 309

4^a sezione dell'UFR 1° comparto. La 4^a sezione regionale ha le stesse funzioni di quelle provinciali, con l'ulteriore incombenza di provvedere al coordinamento delle omonime sezioni degli UFP, al fine di ottenere un uniforme sistema di rendicontazione in ogni ambito provinciale della stessa regione.

L'unità accordi interprovinciali e interregionali della sezione, provvede a coordinare le attività in ambito regionale e a preparare gli accordi interregionali che si terranno nella sede dell'UFIR.

Art. 310

5^a sezione regionale - valutazione delle attività di servizio. Come in ambito provinciale la 5^a sezione dell'UFR 1° comparto, provvede a valutare le attività degli operatori dell'UFR, nelle pratiche di accertamento dei redditi e in tutte le attività che riguardano il funzionamento dell'ufficio medesimo.

Con l'unità accordi interprovinciali garantisce un uniforme sistema di valutazione delle attività nella regione da parte degli UFP, al fine di stabilire comuni parametri di valutazione, che portano a riconoscimenti economici e sociali uniformi.

L'unità accordi interregionali, procede invece a preparare gli accordi sullo stesso argomento tra gli UFR delle regioni di uno stesso settore di decentramento ~~xxx~~ nazionale, da stabilire nella sede dell'UFIR.

Art. 310 bis

Il controllo dell'efficienza. Sono programmati a cura della 5^a sezione, dei servizi di controllo dell'efficienza delle attività finanziarie che tendono a determinati livelli di operatività, i quali danno diritto ai premi di produzione.

Sono quindi costituite le sezioni efficienza finanziaria regionali, che operano il controllo relativo nei confronti degli operatori degli UFR edeli UFP.

1° COMPARTO DEGLI UFR - DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

2) - Ordinamento operativo regionale dell'accertamento tributaria.

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE REGIONALE

IL PIANO REGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE

Art. 311

Organizzazione della pianificazione del controllore fiscale regionale. L'organizzazione dell'accertamento fiscale del controllore ed investigatore fiscale regionale, risponde agli stessi criteri indicati per quello provinciale.

L'area piano viene divisa in sezioni, in relazione all'attività del controllore fiscale e dell'investigatore, che operano congiuntamente nei confronti delle imprese regionali ed operatori economici privati di livello regionale e di operatori dipendenti da organismi produttivi privati e pubblici regionali, che siano titolari anche di attività private regionali e provinciali.

Art. 312

Le funzioni proprie degli organi del controllore fiscale regionale e il coordinamento degli uffici provinciali. Il controllore fiscale ha funzioni proprie nell'ambito di accertamenti di natura fiscale degli operatori economici regionali; e funzioni di coordinamento delle strutture di accertamento di livello provinciale, al fine di ottenere unici criteri di operatività nell'accertamento

dei redditi.

Ogni sezione dell'area piano del controllore fiscale regionale, ha al suo interno una unità operativa di organizzazione del coordinamento degli operatori provinciali nelle loro attività di accertamento fiscale.

La sezione regionale può avere presso gli uffici provinciali del controllore fiscale, una sottosezione staccata, al fine di organizzare gli accertamenti nella provincia, ove abbiano sede organi produttivi di livello regionale.

Art. 313

Sezioni 1) - 2) - 3) regionali e coordinamento provinciale.

Le prime tre sezioni dell'area piano del controllore fiscale regionale, hanno la stessa organizzazione delle attività delle omonime sezioni provinciali; anche se riferite all'accertamento fiscale di imprese regionali, di lavoratori autonomi regionali, e di redditi diversi e di redditi di fondiari o di capitale di livello regionale.

L'unità di coordinamento degli uffici provinciali delle sezioni 1) - 2) - 3) opera il coordinamento delle attività di accertamento dei redditi delle omonime sezioni provinciali.

Art. 314

Accordi con l'ufficio interregionale del controllore fiscale.

Al fine di ottenere una uniforme sistematica di intervento per l'accertamento dei redditi dei soggetti economici di cui alle prime tre sezioni, la dirigenza del controllore fiscale regionale, si accorda con quella interregionale di ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di adottare comuni criteri di inlagine e di controllo.

Ciò vale soprattutto per le attività dell'investigatore fiscale, in vista dei risultati positivi che può aver dato una certa attività investigativa compiuta in una determinata regione.

Art. 315

Sezione 4) regionale. Azioni illecite occultate da attività di impresa regionali o di dimensione regionale. Gli accertamenti delle attività illecite occultate con operazioni commerciali di livello regionale, seguono gli stessi criteri fissati per il controllore fiscale provinciale; tuttavia l'operatore regionale di controllo e di investigazione opererà una valutazione comparata nei suoi vertici dirigenziali, dell'andamento del fenomeno in ambito provinciale per le attività economiche provinciali, al fine di adottare le sistematiche di intervento che hanno dato

esito positivo e più soddisfacente in ambito provinciale ex in quello regionale.

Art. 316

Valutazione comparata in ambito interregionale. Al fine di compiere azioni sempre più efficienti nella lotta contro lo occultamento delle attività illecite nelle operazioni commerciali di livello regionale, viene effettuata una valutazione comparata dei risultati ottenuti nelle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, presso la sede dell'ufficio interregionale del controllore fiscale di Milano, Roma e Napoli.

Questo intercambio di esperienze che viene compiuto attraverso una comune valutazione delle attività dirette alla repressione e prevenzione degli illeciti citati, viene utilizzato anche per le attività di accertamento dell'ufficio interregionale nei confronti delle imprese ed operatori economici privati di livello nazionale, ove i relativi criteri di intervento si possano applicare alla maggiore dimensione economica.

Art. 317

Sezione 5) - Investigatore fiscale e controllore fiscale regionale. Il controllore fiscale e gli investigatori fiscali regionali terranno frequenti riunioni con gli omonimi operatori provinciali, per concordare comuni criteri di intervento e le attività collegate da svolgere in caso di accertamenti che comportino la valutazione di attività commerciali superiori o inferiori nell'ambito di un certo accertamento fiscale.

Art. 318

Le intese interregionali. Con le stesse finalità di uniformazione dei criteri di intervento, i controllori fiscali e gli investigatori fiscali, terranno delle riunioni con gli omonimi operatori delle altre regioni nella sede dell'ufficio interregionale.

Ciò è utile per lo scambio di esperienze che possono accelerare i tempi dell'accertamento, con la individuazione esatta degli ~~effetti~~ elementi di reddito e degli artifici impiegati per il loro occultamento.

Questi criteri concordati tra operatori regionali, possono essere poi utilizzati dagli operatori interregionali, che

accertano i redditi nelle imprese nazionali; questi ultimi partecipano alle riunioni degli operatori regionali, in funzione dell'utilità per il loro accertamento superiore, delle azioni di intervento utilizzate dagli operatori regionali.

Art. 319

Sezione 6) - Redditi di lavoro dipendente regionale e redditi misti. La sesta sezione dell'ufficio del controllore fiscale regionale si interessa dei redditi di lavoro dipendente e privato, autonomo e di impresa, che è svolto da dipendenti che lavorano in imprese private regionali o in organismi pubblici di livello regionale.

Si tratta della stessa organizzazione dell'accertamento indicata per la sezione 6) provinciale. Come in quel caso, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione introiterà i redditi dei lavoratori dipendenti, per la devoluzione parziale al Ministero delle Finanze, al fine di contribuire al mantenimento della struttura di coordinamento dello Stato, in attuazione del decentramento nazionale del sistema impositivo; che prevede l'acquisizione diretta delle imposte da parte dell'ente autonomo regionale e la devoluzione allo Stato di parte delle imposte acquisite dalle regioni, secondo la previsione dei costi della struttura pubblica di coordinamento nazionale.

Art. 320

Accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale. Gli accordi tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, riferiti alla devoluzione allo Stato di parte dell'imposizione acquisita dai lavoratori dipendenti, vengono siglati nella sede dell'ufficio interregionale del controllore fiscale sezione 6).

In tale occasione sono stabiliti i criteri di tale devoluzione secondo le esigenze di sviluppo di ciascuna regione e secondo le esigenze di bilancio dello Stato.

Gli accordi citati saranno definiti non appena attuato il decentramento fiscale, che si attuerà con la trasformazione del sistema impositivo e con il suo normale funzionamento, che si prevede entro 5 anni o tre anni, a seconda della rapidità della trasformazione che si vuol dare all'amministrazione finanziaria.

I medesimi accordi sono previsti nei confronti degli uffici provinciali sezione 6) del controllore fiscale, con la attuazione del decentramento fiscale.

Art. 321

Sezione 7) regionale. Capacità impositiva regionale. Come in ambito provinciale la sezione 7) provvede a individuare la capacità impositiva degli operatori economici regionali, in relazione alle esigenze del successivo esercizio finanziario dello Stato.

Con l'attuazione del decentramento fiscale entro 5 o tre anni, tale funzione è diretta a valutare la capacità impositiva regionale, per far fronte alle spese occorrenti per lo sviluppo della regione.

In relazione a tale previsione l'ufficio regionale del controllore fiscale nella sezione 7), stabilisce la quota della imposizione derivante dagli operatori regionali e provinciali privati, da devolvere al Ministero delle finanze per il mantenimento della struttura statale di coordinamento nazionale.

Art. 322

Accordi tra regioni sulle quote dell'imposizione da devolvere allo Stato. Entro la data di cui sopra, le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, si accordano nella sede dell'ufficio interregionale, sulla quota di imposizione acquisite dalle imprese regionali e provinciali private e dagli altri operatori economici privati di livello regionale, da devolvere allo Stato.

Art. 323

Sezione 8)- Servizi semplici e complessi regionali. I servizi semplici del controllore fiscale che hanno per oggetto attività economiche regionali private e pubbliche o di carattere dipendente se comiste con quelle private non dipendenti, sono disciplinati e organizzati dall'ufficio del controllore fiscale regionale, utilizzando anche quelle sottosezioni distaccate provinciali, nel caso imprese regionali o gli operatori economici di livello regionale, si trovino nei territori delle varie province.

L'ufficio regionale organizza anche i servizi complessi del controllore fiscale, che interessano la struttura regionale degli accertamenti sul reddito e quella provinciale e interregionale.

Ciò sarà utile in tutti quei casi in cui gli accertamenti fiscali, comportano l'indagine e il riscontro della struttura produttiva di livello inferiore o superiore, come nel caso che per determinate attività lavorative o di fornitura di merci, vengano incaricati operatori economici di livello produttivo diverso da quello regionale.

Art.324

Accordi tra regioni sui servizi semplici e complessi. Tra gli uffici regionali del controllore fiscale, sono stabiliti accordi periodici, tendenti a disciplinare l'interscambio di servizi semplici e complessi del controllore fiscale.

La sede degli accordi è quella dell'ufficio interregionale e nel corso di essi può essere stabilito anche l'intervento di operatori dell'ufficio interregionale per le attività di accertamento fiscale.

In sede interregionale vengono stabilite cioè le varianti ai piani del controllore fiscale, per permettere l'operatività di agenti fiscali e investigatori di livelli funzionali diversi.

Art.325

Sezione 9) - Sperimentazione dei piani regionali. La sperimentazione dei piani regionali ha lo scopo di verificare l'efficienza della struttura di accertamento dei piani, nelle azioni particolari e nel perseguimento degli obiettivi dei piani medesimi e di tutta l'attività del controllore fiscale.

La capacità di accertamento è quindi il primo risultato cui tende la sperimentazione. E' cioè la tattica dei piani per i risultati più immediati dell'accertamento.

Gli obiettivi a medio termine della sperimentazione sono la strategia dei piani, che tende al perseguimento del fine principale costituito dalla progressiva diminuzione dell'evasione fiscale, dell'elusione che finisce con l'essere una evasione dell'imposta legalizzata.

Art.326

Accordi interprovinciali sulla sperimentazione dei piani del controllore fiscale. Al fine di perseguire l'obiettivo della progressiva riduzione dell'evasione e dell'elusione, l'ufficio finanziario regionale concorda ~~con~~ le misure correttive alle dichiarazioni dei redditi e le azioni concrete di accertamento, che comportano un uniforme sistema di accertamento dell'imposizione, per gli operatori economici provinciali e regionali.

Al fine di valutare questa corrispondenza, gli uffici provinciali del controllore fiscale si riuniscono presso l'ufficio regionale periodicamente, per stabilire i criteri della comune operatività, dal punto di vista dell'accertamento che faccia venir meno le possibilità di evadere legalmente e illegalmente il fisco.

Art. 327

Accordi interregionali sulla sperimentazione. Le nuove tecniche di accertamento operativo per evitare evasione ed elusione fiscale, vengono concordate anche in sede interregionale per ciascun settore di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia, al fine di uniformare le tecniche di accertamento dei redditi regionali alle tecniche di accertamento interregionali, applicate dagli uffici interregionali del controllore fiscale.

In sede interregionale come in quella regionale, vengono fissate le fasi della sperimentazione di nuove tecniche e i tempi della loro pianificazione; così da prevedere secondo i risultati ottenuti, i tempi della progressiva riduzione dell'evasione, dell'elusione e dell'elisione fiscale.

Questa previsione dell'aumento delle entrate dello Stato dovute al prelievo fiscale, consente di stabilire per gli organi della pianificazione economica, le tappe del più elevato sviluppo economico e produttivo dello Stato, che conduce a quello più celere delle strutture sociali e di convivenza dell'ordinamento.

I risultati della sperimentazione comparata tra uffici interregionali e regionali e tra uffici regionali e provinciali, sono sottoposti ad una attenta analisi per la loro continua evoluzione, verso livelli più elevati di rendimento dell'organizzazione fiscale dello Stato.

Essi vengono quindi compresi in una banca dati, continuamente verificabile e oggetto di studio da parte degli esperti delle strutture regionali, provinciali e nazionali e degli esperti della pianificazione economica nazionale e regionale.

Tale banca dati si trova nelle sedi degli uffici interregionali del controllore fiscale, nelle sedi regionali, con unità staccate presso gli uffici provinciali del controllore fiscale.

I COMPARTI DEGLI UFIR DI MILANO E NAPOLI, SEZIONI STACCATE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE; DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE, DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DELLA DIREZIONE GENERALE FINANZE, PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 328

Organizzazione dei comparti degli UFIR centrà di settore di decentramento nazionale Nord e Sud Italia. I comparti degli UFIR di cui all'oggetto sono tre:

- 1) - sezione staccata della direzione generale finanze relativa al dipartimento delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette.
- 2) - Sezione staccata del dipartimento del territorio della DGF (direzione generale finanze).
- 3) - Sezione staccata della direzione generale finanze (DGR) di coordinamento interregionale del funzionamento delle commissioni tributarie di 2° grado.

Art. 329

Competenze del 1° comparto dell'UFIR. Il primo comparto dell'UFIR di Milano e Napoli ha il compito di accertare i redditi e di prelevare i vari tipi di imposizione e tributi doganali, che debbono essere pagati da contribuenti di livello nazionale del settore privato.

Per i tributi doganali si fa riferimento alla destinazione del bene importato; per cui l'esazione degli stessi è devoluta allo UFIR e suoi settori regionali e provinciali, se il destinatario è una impresa privata o un lavoratore autonomo privato di livello nazionale.

Il primo comparto ha altresì l'importante funzione di coordinare attraverso i sottomucchi nazionali dell'UFIR, siti presso gli UFR dello stesso settore nazionale, gli UFR medesimi nelle attività di cui al primo comparto, in modo da ottenere un uniforme sistema impositivo e di accertamento dei redditi in ciascun ambito territoriale nazionale.

Art. 329 bis

Competenze per le imposte pagate da dipendenti pubblici e privati. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge con progressione annuale del 25 per cento, deve essere ceduta la quota di imposizione da destinare alleregioni e riferita al prelievo dai dipendenti pubbliche e privati di livello regionale, provinciale e nazionale.

Art. 329 ter

Accordi interregionali sulla devoluzione alle regioni dell'imposizione proveniente dai dipendenti pubblici e privati. La devoluzione alle regioni dell'imposizione proveniente da dipendenti pubblici e privati, viene stabilita nella percentuale della quota totale acquisita dalla struttura nazionale finanziaria, con accordi interregionali stabiliti nella sede dell'UFIR di ciascun settore di decentramento nazionale.

Art. 329 quater

Differenziazione delle quote tra settori di decentramento nazionale. In funzione dello sviluppo che si vuol dare alle regioni delle 3 aree geografiche del Paese, possono essere stabilite quote ~~diverse~~ diverse dell'imposizione totale di dipendenti pubblici e privati, da devolvere alle regioni.

Art. 330

Sede del primo comparto. Il primo comparto dell'UFIR del capoluogo di regione centro di settore di decentramento nazionale, ha sede in un edificio dove si trovano gli altri comparti e gli UFR e UFP del capoluogo di regione medesimo.

Art. 331

Sottonuclei nazionali presso gli UFR. Il coordinamento interregionale degli UFR delle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale e la gestione delle attività finanziarie delle unità distaccate regionali degli UFIR, sono espletate dai sottonuclei nazionali, che si trovano nello stesso edificio dell'UFR e dell'UFP del capoluogo di regione.

Il sottonucleo assume la funzione di settore nazionale dell'UFR, costituito solo dall'area del controllore fiscale dei contribuenti nazionali.

Gli UFR sono organizzati al loro interno in tre parti: la prima è il sottonucleo nazionale, la seconda è l'UFR con i suoi tre comparti e la terza è l'UFP del capoluogo di regione, con i suoi tre comparti.

Art. 332

Settori nazionali degli UFP. Gli UFP dei capoluoghi di provincia e non di regione, sono divisi in tre parti: a) la prima è il settore nazionale, ove è resa funzionante l'area del controllore fiscale nazionale; b) la seconda è il settore regionale ove opera l'area del

controllore fiscale regionale e; c) la terza è data dall'UFP, costituita al suo interno dai tre comparti: a) - delle entrate; b) - del territorio; c) - e del funzionamento della commissione tributaria di 1° grado.

Art. 333

Il 2° comparto

Competenze del 2° comparto degli UFIR. ~~xxxxxxxxxxxx~~ degli UFIR di Milano e Napoli, assume la denominazione di sezione staccata del dipartimento del territorio della direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze.

Esso ha il compito di formare il catasto e di prestare assistenza tecnica, per la metà del territorio del capoluogo di regione centro ~~ai~~ settore di decentramento nazionale.

Le stesse funzioni sono devolute al 2° comparto dell'UFR dello stesso capoluogo, ma per un quarto del territorio dello stesso.

Così l'UFP di tale capoluogo ha i medesimi compiti con riferimento al rimanente 4° del territorio del capoluogo stesso.

Art. 334

Il coordinamento del 2° comparto dell'UFIR. Il coordinamento dello UFR 2° comparto, è effettuato dall'UFIR attraverso una unità, sita nei sottonuclei nazionali ubicati presso gli UFR.

La finalità del coordinamento è quella di ottenere una unica sistemática sincroja nelle sue possibilità di adattarsi alle innovazioni in modo efficiente, per tutti gli UFR e UFP delle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 335

Competenze del terzo comparto. Il terzo comparto dell'UFIR di Milano e Napoli, ha il compito di coordinare le attività relative al funzionamento celere ed efficiente, delle commissioni tributarie regionali di uno stesso settore di decentramento nazionale.

Ciò viene compiuto nel capoluogo di regione del centro di settore di decentramento nazionale, con operatori degli ~~UFIR~~ ^{me} UFIR che sono impiegati nel 3° comparto regionale, e per le altre regioni con una unità dei sottonuclei nazionali, che si occupa della razionalizzazione e della uniformazione delle sistelatiche di funzionamento della commissione tributaria di 2° grado, di ciascuna regione del settore nazionale di decentra^{me}nto relativo.

UFFICIO FINANZIARIO INTERREGIONALE (UFIR)

1° COMPARTO

A) - SEZIONE STACCATA DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.

1) - Ordinamento organizzativo interregionale.

Art. 336

Operatori economici pubblici e privati a reddito fisso e variabile.
Sono operatori economici privati di livello nazionale, soggetti allo accertamento dei redditi da parte degli UFIR e sottonuclei nazionali siti presso gli UFR, le imprese private con più di 1.000 addetti, con sede sociale in una regione del settore di decentramento nazionale corrispondente.

Sono dipendenti privati di livello nazionale, quelli che prestano la loro attività lavorativa nelle imprese nazionali.

Sono dipendenti pubblici di livello nazionale, quelli che prestano la loro attività lavorativa in organi pubblici nazionali, individuati dall'organo previsto nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.).

DIVISIONI DEL PRIMO COMPARTO

Art. 337

Denominazione e funzioni. Le divisioni del primo comparto dell'UFIR sono le seguenti:

- 1) - 1^a divisione decentramento fiscale;
- 2) - 2^a divisione procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale dei redditi ed esazione delle imposte, tasse e tributi doganali da contribuenti nazionali;
- 3) - 3^a divisione controllo dell'efficienza dei servizi e della correttezza dei controllori ed investigatori fiscali della struttura nazionale;
- 4) - 4^a divisione rendicontazione delle attività delle divisioni del 1° comparto e degli altri comparti;
- 5) - 5^a divisione valutazione delle attività di accertamento dei redditi e relative al funzionamento dei comparti dell'UFIR.

1^a DIVISIONE DECENTRAMENTO FISCALE

Art. 338

Attuazione entro 7 anni del decentramento fiscale. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il 70 per cento dell'imposizione che il Ministero delle finanze acquisisce dagli operatori economici privati e dai dipendenti pubblici e privati dei vari livelli, viene ripartito tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, devolvendo tale quota agli UFIR.

Dal terzo anno fino al 7° anno, secondo i piani di sviluppo regionali, il 25 per cento della quota stabilita per ciascuna regione, ogni anno viene acquisito autonomamente dagli UFIR 1° comparto, andando a trattenere l'imposizione delle imprese regionali e lavoratori autonomi privati regionali.

Dal terzo anno fino al settimo, l'UFIR percepirà la quota dell'imposizione di dipendenti pubblici e privati, che è lasciata alla struttura nazionale finanziaria degli UFIR e della DGF del Ministero delle finanze.

Art. 339

Intese tra DGF del Ministero delle finanze e UFIR di Milano e Napoli. Tra la DGF e gli UFIR di Milano e Napoli, viene stabilita la ripartizione delle competenze di esazione dei tributi derivanti da dipendenti pubblici e privati e da imprese nazionali private.

L'UFIR 1° comparto percepisce la quota stabilita di imposizione, dai dipendenti pubblici e privati che operano nelle imprese private nazionali e negli organi pubblici nazionali centrali e periferici; e che abbiano sede nel territorio del settore di decentramento nazionale dell'UFIR relativo.

Art. 340

Spese correnti e spese di investimento. Le entrate derivanti dalla imposizione sono determinate con legge del Parlamento di approvazione del Bilancio dello Stato; e vengono ripartite in spese di investimento e spese correnti.

La legge nazionale stabilisce la quota dell'imposizione che può essere trattenuta dalle regioni per spese di investimento.

Per le spese correnti e di mantenimento del funzionamento degli organi regionali, la legge finanziaria stabilisce la quota di imposizione in percentuale, che le regioni possono trattenere per il finanziamento relativo.

La quota rimanente è quella che esige la struttura nazionale degli UFIR e della DGF.

Art. 341

Decentramento fiscale e legge finanziaria. Il decentramento fiscale che prevede la possibilità da parte delle regioni di trattenere la parte dell'imposizione acquisita da imprese regionali e provinciali, è fissato nelle relative percentuali dell'imposizione totale, nella legge finanziaria dello Stato.

Art. 342

Legge finanziaria. Parti componenti. La legge finanziaria nazionale è suddivisa in tre parti:

- a) - bilancio dello Stato, comprendente le entrate e le uscite della struttura di coordinamento statale e di quella ~~di~~ decentrata regionale.
- b) - Organizzazione delle competenze per il decentramento fiscale e lo sviluppo nazionale, della struttura statale di coordinamen
- c) - Documento di sviluppo operativo delle regioni dei tre settori to di decentramento nazionale.

Art. 343

a) - Bilancio dello Stato. Il bilancio dello Stato entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, comprenderà le spese e le entrate della struttura centrale di coordinamento e di quella statale decentrata regionale, che preleva l'imposizione per destinarla alle singole regioni.

Dopo tale data ed in relazione alle modifiche della costituzione, la parte del bilancio destinata alle funzioni decentrate regionali, è stralciata e ricordata solo nelle cifre totali.

Art. 344

Legge finanziaria. Spese di investimento e spese correnti. Nella legge finanziaria entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste le entrate da destinate ad investimenti e a spese correnti e di funzionamento, per:

- a) - la struttura centrale e periferica nazionale di produzione di beni e servizi pubblica e privata; dei tre settori di decentramento nazionale.
- b) - La struttura produttiva regionale che comprende le regioni più sviluppate del Paese, del Nord Italia e in parte del centro Italia.
- c) - La struttura produttiva regionale che comprende le regioni più arretrate economicamente del sud e in parte del centro

Italia.

Art. 345

Piano di sviluppo interregionale delle regioni del Nord Italia, effettuato con la struttura nazionale di imprese private e pubbliche. Per stabilire la parte dell'imposizio e da destinare alle spese di investimento e di funzionamento della struttura produttiva nazionale pubblica e privata, occorre redigere un piano di sviluppo economico per settore di decentramento nazionale, che riguardi le imprese nazionali private e pubbliche, le società nazionali private e pubbliche di tali ambiti territoriali.

Occorre altresì il piano della struttura produttiva regionale pubblica e privata compilato da ciascuna regione, perché andrà uniformata per la totalità di tutte le regioni di ogni settore di decentramento nazionale, con il piano interregionale della struttura produttiva nazionale.

Art. 346

Piano di sviluppo nazionale per il settore nord Italia. Il piano di sviluppo nazionale per le regioni del nord Italia dovrà comprendere:

- a) - grandi trasformazioni da concordare con le regioni, nel sistema urbano, nei trasporti, nel sistema produttivo, nel loro decentramento.
- b) - Priorità di tali trasformazioni da segnare con scadenze temporali, in modo che nelle varie fasi si dia la precedenza a talune di tali trasformazioni.
- c) - Entità dei finanziamenti pubblici necessari per raggiungere gli obiettivi ed entità dei finanziamenti privati necessari.
- d) - Trasformazioni occorrenti per lo sviluppo delle regioni del Nord Italia.
- e) - Percentuale dell'imposizione che lo Stato deve mantenere per permettere questa azione di sviluppo, con le imprese nazionali private e pubbliche del settore nord Italia.
- f) - Quantità dell'imposizione che si può devolvere alle regioni meno sviluppate, tenuto conto delle priorità indicate.

Art. 347

Piano di sviluppo regionale per le regioni del settore nazionale di decentramento nord Italia. L'UFIR di Milano opererà la sintesi dei piani regionali alla presenza dei rappresentanti degli UFR e degli assessorati regionali agli affari economici e alle finanze, per con

frontare il lavoro globale regionale, con quello relativo al piano nazionale di sviluppo.

La sintesi riassunta dai piani regionali conterrà:

- a) - Grandi trasformazioni prodotte da ogni regione, per accelerare lo sviluppo di ciascuna di esse;
- b) - Priorità di tali trasformazioni per l'ente regione. Esse si devono dimostrare dal piano nazionale che ha una visione generale di settore nazionale.
- c) - Entità dei finanziamenti pubblici e degli investimenti privati necessari, per raggiungere gli obiettivi regionali.
- d) - trasformazioni necessarie per ciascuna regione dal punto di vista locale regionale.
- e) - La percentuale dell'imposizione che le regioni devono trattene-
re per raggiungere gli obiettivi prefissati.
- f) - Quantità dell'imposizione che si può devolvere alle regioni più arretrate.
- g) - Quantità dell'imposizione che si può destinare alle attività sociali del settore produttivo, per accelerare lo sviluppo o superare momenti di crisi.

Art. 347 bis

Sezioni della divisione decentramento fiscale dell'UFIR del settore nord Italia. Le sezioni della divisione 1^a decentramento fiscale sono così denominate:

- a) - pianificazione dell'imposizione da destinare agli investimenti regionali e alle spese correnti, da destinare cioè alla struttura produttiva regionale di imprese regionali e provinciali.
- b) - Pianificazione dell'imposizione da destinare ad investimenti e spese correnti della struttura produttiva e di servizio nazionale del settore nord Italia.
- c) - Pianificazione degli ~~investimenti~~ interventi operativi delle imprese nazionali, regionali e provinciali del nord Italia, nelle regioni più arretrate del centro e del sud del Paese.

Art. 347 ter

Sezioni della divisione decentramento fiscale dell'UFIR del settore sud Italia. Le sezioni della divisione prima decentramento fiscale, sono così denominate:

- a) - Pianificazione dell'imposizione da destinare agli investimenti e spese correnti del sud Italia, per il progresso produttivo ed economico della struttura produttiva regionale.
- b) - Pianificazione dell'imposizione da destinare ad investimenti e spese correnti nella struttura produttiva nazionale, che opera nelle regioni meridionali.

- c) - Pianificazione degli interventi operativi delle imprese nazionali, regionali e provinciali di altri settori di altri settori nazionali (del nord e centro Italia), nelle regioni del sud Italia.

Art. 347 quater

Sezione a) nord Italia.

a) - Pianificazione dell'imposizione da destinare alla struttura regionale del sud Italia. La funzione della sezione a) è quella di effettuare la sintesi dei piani regionali del settore nord Italia; per valutare le priorità e completarle con il piano nazionale per il medesimo settore, al fine di pianificare l'imposizione che può essere devoluta a ciascun UFR, al fine della destinazione alla struttura produttiva regionale.

Si tratta dell'imposizione che ad iniziare dal 3° anno, sarà acquisita progressivamente dai vari UFR e dal 7° anno dagli UFR che divengono organi delle regioni autonome.

Art. 347 quinquies

Sezione b) nord Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare agli investimenti e spese correnti della struttura nazionale. La sezione b) ha il compito di redigere i piani dell'imposizione da destinare alla struttura produttiva nazionale del nord Italia, per spese di investimento e correnti; tenuto conto delle priorità nazionali e di quelle ricavate dalla sintesi dei piani regionali.

La sezione b) nella redazione dei piani, tiene conto del principio della complementarietà regionale, per cui gli investimenti e finanziamenti alla struttura produttiva nazionale, devono servire a rendere complementari le funzioni produttive e di sviluppo delle regioni del nord Italia.

Gli investimenti nazionali in una regione devono servire a sviluppare altri settori produttivi di altre regioni, che sono legate alla prima per la struttura produttiva di beni e servizi, che vengono impiegati nelle attività di sviluppo.

Art. 347 sexies

Sezione c) nord Italia. Pianificazione degli ~~investimenti~~ interventi operativi delle imprese nazionali, regionali e provinciali nelle regioni del sud e del centro Italia. La sezione c) ha il compito di pianificare le attività produttive delle imprese del nord, nazionali, regionali e provinciali, nelle regioni più arretrate del Paese, coordinando le attività delle regioni del nord finalizzate allo stesso argomento.

Nella sede dell'UFIR 1^a divisione, si stabiliscono infatti gli

accordi sulle imprese dei vari livelli nazionali, regionali e provinciali, che operano nelle regioni più arretrate.

Per le imprese provinciali, i relativi accordi sono stabiliti dalle rappresentanze degli UFR nella sede dell'UFIR.

Art. 347 septies

Sezione a) sud Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare agli investimenti regionali. La sezione a) ha il compito di stabilire gli accordi tra UFR delle regioni del sud Italia, per ~~concordare~~ concordare la quota di imposizione fiscale da devolvere alle regioni medesime.

A tale scopo la sezione a) opera la sintesi dei piani regionali, concordando con gli UFR le priorità dello sviluppo, tenendo conto anche dell'intervento dei finanziamenti ed investimenti nazionali.

Art. 347 octies

Sezione b) sud Italia. Pianificazione dell'imposizione da destinare a investimenti e spese correnti nel sud Italia, con le imprese nazionali. La sezione b) dell'UFIR di Napoli, ha il compito di pianificare l'imposizione da destinare agli investimenti e finanziamenti di imprese nazionali nel sud Italia.

Tali imprese sono quelle che esistono nel sud e altre del centro e del nord Italia, che possono così iniziare nuove attività produttive, secondo il piano dell'UFIR che stabilisce l'ubicazione delle stesse e il tipo di attività produttive.

L'imposizione da destinare a tali attività produttive nazionali, deve tener conto delle priorità dei piani regionali, che tendono a favorire la media e piccola industria, allo scopo di ottenere il maggior impiego occupazionale.

Il piano dell'UFIR deve tener conto del principio della complementarità produttiva regionale, nel programmare le attività produttive nazionali e quelle regionali, con i corrispondenti UFR del sud Italia.

La complementarità tra funzioni produttive regionali va creata ex novo in tali regioni, perché mancando attualmente la struttura produttiva quasi totalmente, è opportuno crearla nel modo più funzionale ed efficiente dal punto di vista dei risultati della produzione.

La produzione di una regione deve servire a quella della altra e i maggiori finanziamenti ed investimenti in una regione, ~~essa~~ favorisc^{no} quella della regione limitrofa, perché permett^{no}

questa quell'acquisto di beni e che servono alla produzione nella prima che hanno ricevuto i finanziamenti ed hanno organizzato gli investimenti.

Art. 347 novies

Sezione c) Sud Italia. Planificazione degli ^{interventi} ~~investimenti~~ operativi con imprese nazionali, regionali e provinciali del centro - nord nel sud del Paese. La sezione c) dell'UFIR di Napoli si occupa dell'organizzazione degli interventi operativi di imprese nazionali, regionali e provinciali del centro - nord Italia, nelle regioni del Sud, per far sì che le attività produttive vengano create o sviluppate da tali imprese nelle aree sottosviluppate del sud Italia, ~~secondo~~ secondo i piani interregionali dell'UFIR di Napoli e i piani regionali delle regioni del Sud.

La sezione c) programma gli accordi con gli UFIR e la direzione generale decentramento, per l'incarico alle imprese del nord e del centro Italia nelle attività produttive del sud; secondo gli obiettivi dei piani interregionali dell'UFIR di Napoli e di quelli degli UFR del settore di decentramento sud Italia.

Art. 347 decies

Settori di intervento delle imprese. L'UFIR sezione c) interventi operativi delle imprese, divide tali interventi per settori, secondo gli obiettivi del piano di sviluppo.

Ogni settore produttivo ha un certo numero di imprese nazionali, e regionali e provinciali, secondo gli accordi con gli UFIR del nord e centro Italia.

A tali imprese devono essere devoluti i finanziamenti derivanti dalla percentuale di imposizione, che viene investita nelle attività di sviluppo produttive del sud Italia.

Potrà essere sempre garantito per ciascun settore, il numero di imprese nazionali, regionali e provinciali, che possono produrre le attività dello sviluppo pianificate nei programmi pluriennali e annuali degli UFIR e degli UFR del sud Italia.

Art. 348

b) - Spese di investimento nelle regioni del nord e accordi interregionali. In relazione al contenuto del piano nazionale per il settore nord Italia e della sintesi dei piani regionali dello stesso settore, vengono stabiliti dall'UFIR limiti massimi e minimi dell'imposizione, che devono essere pianificati dalle regioni, cercando di esaudire le richieste regionali per le quote dell'imposizione, relative alle spese di investimento e alle priorità dichiarate dalle regioni.

La decisione scaturisce da accordi interregionali, siglati nella sede dell'UFIR, in base ad essi si stabilisce la parte dell'imposizione che può essere trattenuta dalle regioni, ~~dalla~~ con prelievo dalle imprese regionali e provinciali e dai relativi lavoratori autonomi e fra tre anni anche da dipendenti regionali e provinciali, pubblici e privati.

Art. 349

~~Spese di funzionamento delle regioni del nord e dei loro uffici interregionali~~ L'UFIR e il piano di sviluppo nazionale.

I limiti massimi dell'imposizione da trattenere da parte delle regioni del nord Italia, stabiliti con accordi interregionali nella sede dell'UFIR di Milano, fanno riferimento al piano di sviluppo nazionale per il nord Italia, redatto dalle rappresentanze dei Ministeri dell'industria, del commercio estero, dei lavori pubblici, della marina mercantile, del ~~bilancio~~ bilancio e pianificazione economica (P.E.) del turismo, in collaborazione con rappresentanze del Ministero delle Finanze.

Tali rappresentanze prendono in considerazione le attività economiche delle regioni del nord Italia, prodotte dalle imprese nazionali private, tenendo conto della sintesi dei piani regionali delle regioni del nord, operata dall'UFIR di Milano.

Le rappresentanze citate redigono il piano nella sede dell'UFIR avvalendosi delle strutture dello stesso.

Art. 350

Il principio della complementarietà regionale. Nella redazione del piano i tecnici dei vari ministeri, applicano il principio della complementarietà delle funzioni produttive tra regioni, tenendo conto soprattutto dei piani di sviluppo regionali, basati sulle singole ipotesi di sviluppo di ciascun ordinamento regionale.

La complementarietà va attuata in modo che i finanziamenti alle imprese nazionali o regionali di una regione, servano a determinare lo sviluppo produttivo di un settore che trovi una funzione produttiva complementare in un'altra regione.

Se si sviluppa il settore infrastrutturale di una regione con opportuni finanziamenti, si creano maggiori profitti nelle regioni limitrofe o più lontane dello stesso settore di decentramento nazionale, che producono beni utili alla realizzazione di tali infrastrutture.

Lo stesso dicasi se si sviluppa il settore turistico, quello edilizio, quello viario, quello urbano nel suo decentramento, ecc.

Art. 351

La connessione della complementarietà regionale e i piani regionali. La complementarietà regionale che è il principio organizzativo del piano di sviluppo di settore di decentramento nazionale, deve essere connessa con l'ipotesi di sviluppo dei piani ~~prodotti~~ prodotti dalle regioni autonome; deve tener conto cioè delle scelte di sviluppo economico e produttivo delle regioni, che vanno tuttavia temperate dal principio di sviluppo uniforme nazionale, in modo che non vi siano regioni che si sviluppino in modo più celere di altre, potendo far raggiungere livelli uniformi di benessere economico e sociale.

Ciò vale per il settore del nord Italia, la cui dimensione economica deve tener conto del necessario aiuto economico da apportare alle regioni meno sviluppate del sud; che in un secondo momento potranno divenire fonte di guadagni economici cospicui, anche per le imprese del nord che vengono chiamate ad investire nel sud del Paese.

Art. 352

La ripartizione dei fondi del prelievo fiscale tra le regioni. I fondi ricavati dal prelievo fiscale e non trattenuti dalle regioni del nord per le loro esigenze di sviluppo, così come concordato con gli accordi interregionali, vengono ripartiti tra le regioni attraverso il finanziamento alle imprese nazionali, che operano in ciascuna regione del nord.

Queste operano le trasformazioni complesse del territorio nel loro aspetto produttivo, economico e sociale; ed hanno bisogno della struttura produttiva regionale e quindi provinciale.

Per cui la ripartizione di fondi tra le imprese nazionali delle regioni del nord, deve rispecchiare la ripartizione dei fondi dell'imposizione, tra le strutture produttive regionali, attraverso l'acquisizione di una ~~quantità~~ ^{relative} quota parte dell'imposizione fiscale.

Art. 353

Spese di funzionamento e correnti delle regioni del nord. Accordi interregionali. Nel piano di sviluppo nazionale per il nord Italia, viene stabilita anche la parte dell'imposizione da destinare a spese correnti e di funzionamento delle regioni più avanzate, ~~sulla base~~ ^{relative} allo schema di sviluppo varato e concordato tra regioni e sulla base del piano di decentramento delle funzioni statali nelle regioni, che dovrà portare all'affidamento alle regioni di tali funzioni.

Art. 354

Le spese correnti e di funzionamento, lo schema di sviluppo futuro e la realtà attuale. Le spese correnti e di funzionamento vanno previste nel loro finanziamento con una percentuale dell'imposizione, da acquisire da parte delle regioni, dagli operatori economici privati regionali e provinciali e da quelli dipendenti dalle imprese private e dagli organi pubblici regionali e provinciali, dal terzo anno dall'approvazione della presente legge.

La percentuale di acquisizione è stabilita in funzione dello sviluppo futuro desumibile dal piano economico regionale e interregionale e dalla riforma della struttura presente.

La spesa corrente e di funzionamento deve tener conto del programma di riforma burocratica ed amministrativa della struttura organica e funzionale statale e regionale.

Ciò sia da parte statale interregionale negli organi decentrati regionali, che da parte regionale per gli organi amministrativi e burocratici regionali.

Art. 355

Il resoconto delle spese correnti e di funzionamento effettuato nei confronti dell'UFIR. L'UFIR di Milano riceverà ogni anno il resoconto delle spese correnti e di funzionamento da parte delle regioni del nord, ^{per} determinare la percentuale di imposizione che le regioni devono trattenere per tali ~~esse~~ spese.

Ciò servirà a verificare se tali spese sono decrescenti o crescenti e se l'influenza sulla quota di imposizione trattenuta, è in aumento o in diminuzione.

In relazione a tale andamento si valuta e si studia l'efficacia della pianificazione regionale, anche in relazione a risultati positivi ottenuti da altre regioni, che possono essere ~~impiegati~~ stimolati con applicazioni analoghe, anche in quelle ove non sono stati ~~raggiunti~~ risultati soddisfacenti.

Art. 356

Accordi interregionali sulla razionalizzazione delle spese correnti e di funzionamento. Al fine di assumere criteri razionali ed uniformi in ciascun settore di decentramento nazionale, le sezioni si accordano nella sede dell'UFIR, per concordare i sistemi di razionalizzazione, di organizzazione delle attività burocratiche ed amministrative e di funzionamento; in modo che sia raggiunta la tendenza alla loro razionalizzazione, eliminando gli sprechi e le cause che fanno lievitare i costi.

Art. 357

L'UFIR e il piano di sviluppo nazionale. L'UFIR nella sua area di coordinamento delle regioni, per la ripartizione dei fondi tra le stesse e per stabilire la quota dell'imposizione che esse possono trattenere, tiene conto del piano di sviluppo interregionale redatto nella propria sede, ma anche tiene conto del coordinamento nazionale operato dalla DGF, presso la quale le rappresentanze dei Ministeri economici e produttivi, si riuniscono per contemperare le esigenze di sviluppo dei tre settori nazionali.

Il piano redatto autonomamente da ciascun UFIR, trova nella sede della DGF (direzione generale finanze), un contemperamento che tende ad accelerare lo sviluppo delle regioni più arretrate, rallentando quello del settore nord e centro Italia, per quanto concerne i finanziamenti concessi in misura minore a imprese nazionali o regionali che operano nel centro e nel nord Italia.

Art. 358

Spese di investimento statali per il settore nord e centro Italia.

Le spese di ~~investimento~~ ^{intervento} statali da ripartire tra le regioni del nord per investimenti e finanziamenti ad imprese nazionali e ad imprese regionali, sono quelle che derivano dai fondi dell'imposizione, che rimane alla struttura nazionale e che risultano dai piani di sviluppo redatti dall'UFIR.

La proporzione tra spese di sviluppo nazionali e regionali dipende dai piani di sviluppo regionali delle regioni del nord e dalla loro ipotesi di sviluppo, nonché dalla presenza di sacche di sottosviluppo in cui occorre maggiormente l'azione di coordinamento e di intervento della struttura nazionale.

E' ciò che può accadere per le regioni del centro Italia; in cui vi possono essere ambiti territoriali caratterizzati da basso livello economico e produttivo.

Le spese della struttura nazionale devono corrispondere a quelle della struttura regionale; e sono tanto più elevata quanto maggiore è la necessità di promuovere lo sviluppo delle regioni per mancanza di infrastrutture e della rete di approvvigionamento dei beni economici che servono per le trasformazioni, che si intendono programmare.

Art. 359

Spese correnti e di funzionamento statali. Le spese correnti della struttura nazionale statale, che servono anche per il mantenimento e il funzionamento dell'apparato statale decentrato del nord Italia, sono funzione del piano di sviluppo che è stato preparato dall'UFIR

edipendono dalla necessità di uniformare la struttura burocratica statale, principalmente con la privatizzazione della pubblica amministrazione.

Le spese correnti e di funzionamento riguardano principalmente la struttura pubblica che fornisce i servizi del terziario ed anche quella pubblica delle imprese a partecipazione statale, che non siano ancora state trasformate in imprese private.

Art. 360

Relazione e resoconto sul contenimento delle spese correnti e di funzionamento. Imposizione destinata a tali spese. Il contenimento progressivo delle spese correnti e di funzionamento statale, deve essere previsto in base ad un preciso programma.

Tale piano è il progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, previsto nelle sue condizioni e modalità di attuazione nello studio relativo.

In relazione a tale piano di privatizzazione vanno stabilite le fasi della diminuzione delle spese correnti e di funzionamento e quindi la diminuzione della percentuale dell'imposizione, che permette tali spese.

Ogni anno l'UFIR di Milano, Roma e Napoli deve redigere una relazione e resoconto delle spese correnti, che va valutata in ciascuna sede di UFIR con le rappresentanze regionali degli assessorati economici, per concordare la progressiva diminuzione che deve corrispondere a quella delle regioni del settore di decentramento interessato.

Art. 361

Diminuzione delle spese correnti e di funzionamento ed aumento delle spese di investimento. Nella seconda parte della legge finanziaria va evidenziata la riduzione riferita agli anni precedenti, delle spese correnti e di funzionamento della struttura nazionale e l'aumento corrispondente delle spese di investimento da destinare a finanziamenti produttivi di imprese nazionali e regionali.

Tale diminuzione si ha con il restringimento dell'area delle attività pubbliche e con l'allargamento di quelle private, affidate a imprese o lavoratori autonomi privati.

Le spese di funzionamento sono anche quelle che servono per il funzionamento delle imprese private; ma esse sono ~~comprese~~ comprese nella spesa di contenimento, perché sono riferite alla struttura che produce sviluppo economico e sociale.

Art. 362

Le fasi della riforma della pubblica amministrazione (P.A.).

La privatizzazione. Le fasi della riforma della P.A. sono indicate nel progetto privatizzazione della P.A. e vanno individuate per il settore nord Italia dall'UFIR di Milano, per il centro Italia dalla DGF e per il sud del Paese dall'UFIR di Napoli.

E' ~~la privatizzazione~~ la privatizzazione della P.A. che fa diminuire notevolmente il costo del funzionamento e del mantenimento della struttura pubblica nazionale centrale e periferica.

Essa va programmata per cicli quinquennali e realizzata per tutti gli uffici pubblici centrali e periferici.

Art. 363

La privatizzazione delle regioni. La privatizzazione della P.A. è la condizione per la riduzione dei costi di funzionamento e di produzione dei servizi degli uffici pubblici.

Il ^{ordinamento} ~~progetto~~ regionale nella privatizzazione della propria struttura regionale, trova come riferimento il progetto privatizzazione della P.A., in cui sono contenute norme di indirizzo per la privatizzazione della struttura pubblica delle regioni.

Tale piano di riforma consentirà il contenimento delle spese correnti anche per le regioni e il progressivo allargamento della sfera privata di produzione della struttura produttiva regionale.

LE SPESE DI INVESTIMENTO DELLE REGIONI DEL SUD.

Art. 364

Il piano nazionale di sviluppo delle regioni meridionali. Il piano nazionale di sviluppo delle aree meridionali, è finalizzato a promuovere investimenti produttivi e finanziamenti alle imprese nazionali già esistenti in tali regioni o da creare ex novo.

Questo piano deve essere redatto dall'UFIR di Napoli e deve tener conto delle ipotesi di sviluppo delle regioni del sud.

E' compilato nell'ambito dell'UFIR di Napoli, dai rappresentanti dei Ministeri economici, della produzione e del Ministero delle finanze, con la partecipazione di rappresentanze degli assessorati agli affari economici e finanze delle regioni meridionali, le cui proposte potranno essere inserite nel programma in argomento.

Gli investimenti e finanziamenti indicati, sono il presupposto per conoscere l'entità dell'imposizione assorbita dalla struttura produttiva delle regioni del nord o del centro Italia, e da devolgere a quelle del sud del Paese.

Art. 365

Le priorità del piano nazionale di sviluppo per le regioni meridionali. Nel piano nazionale va evidenziato il sistema delle priorità produttive, a cui vanno destinati per la maggior parte i finanziamenti e gli investimenti.

Le priorità sono date dal settore turistico, dal settore agricolo, artigianale e della media e piccola industria, connessa con le attività turistiche ed agricole.

Art. 365 bis

~~Il settore~~ Lo sviluppo della piccola e media industria nel sud Italia. La struttura produttiva del sud Italia, deve svilupparsi celermente dopo la prima fase di realizzazione della media e piccola industria connessa con il settore turistico ed artigianale.

La seconda fase di sviluppo economico del Sud cioè, va organizzata per creare la struttura produttiva che assorbe molta manodopera e che è costituita dalla media e piccola industria, la quale viene distribuita sul territorio in modo da non danneggiare la principale fonte di reddito delle regioni meridionali, costituita dal turismo interessante soprattutto le zone costiere.

Le imprese medie e piccole vanno costituite in modo sparso sul territorio, ma all'incrocio delle vie di comunicazione, in zone interne della penisola ma comunque ~~prossime al litorale~~ limitatamente prossime al litorale, le cui aree vanno sfruttate per fini turistici.

Deve essere realizzata la struttura produttiva del sud allo incrocio delle vie di comunicazione terrestre, onde rendere agevole il traffico delle merci e la loro offerta sui mercati nazionali e stranieri.

Art. 366

Il settore turistico e la complementarietà. Nell'organizzare investimenti e finanziamenti per il settore turistico, occorre promuovere uno sviluppo complementare delle attività produttive delle regioni, in modo cioè che il finanziamento per la costruzione di infrastrutture e di complessi edilizi utili per lo sviluppo turistico, di una regione, serva per aumentare la produzione di manufatti, di arredi e di articoli dell'artigianato di un'altra regione, che ha già tale struttura produttiva.

Art. 366 bis

La grande industria nel sud Italia. La struttura della piccola e media industria nel sud, costituirà la fonte principale di reddito unitamente a quello proveniente dal turismo delle regioni meridionali, consentendo alla struttura produttiva del sud di grandi dimensioni, già individuata in alcuni punti strategici e da completare per quelli rimanenti; di trovare un ampio mercato per la vendita dei beni e servizi relativi, alle imprese locali e sul mercato del consumo.

Art. 367

Il settore artigianale e la complementarietà. Gli investimenti e finanziamenti ad imprese medio e piccole dell'artigianato locale, devono trovare uno sbocco negli investimenti e finanziamenti delle attività produttive di altre regioni del settore turistico, in quanto le maggiori possibilità turistiche possono far acquisire in maggiore quantità i beni dell'artigianato locale.

Art. 368

Il piano nazionale delle regioni del sud redatto dall'UFIR di Napoli. I rappresentanti dei Ministeri economici, della produzione e delle finanze, si riuniscono presso l'UFIR di Napoli per redigere il piano di sviluppo del sud Italia, relativo agli interventi nazionali e regionali delle regioni componenti.

A tali riunioni partecipano gli assessorati agli affari economici e alle finanze delle regioni del sud Italia.

Art. 369

Il piano regionale di sviluppo delle regioni del sud Italia. Il piano nazionale di sviluppo delle regioni del sud redatto dall'UFIR di Napoli, va temperato con i piani regionali delle stesse regioni.

La sintesi di tali piani e le loro ipotesi di sviluppo vanno considerate per la redazione del piano nazionale di sviluppo.

Tale temperamento determina la quota di imposizione che le imprese delle regioni più avanzate del centro e del nord e i dipendenti pubblici e privati di tutte le regioni, devono devolvere alle regioni del sud per spese di investimento.

Art. 370

Gli accordi sulle spese di investimento nelle regioni del sud Italia. Nella sede dell'UFIR di Napoli vengono stabiliti gli accordi che indicano la parte di imposizione devoluta dalle regioni del nord, che è destinata alle regioni meridionali per essere investita nelle imprese nazionali e regionali.

Questi accordi tengono conto delle priorità del piano di sviluppo del sud Italia stilato dall'UFIR per la struttura produttiva

nazionale; e tengono conto dei piani di sviluppo regionali, che vanno sintetizzati per ipotesi di sviluppo regionali, stabilendo e applicando il criterio della complementarietà produttiva tra strutture di produzione regionali.

Art. 371

Le spese correnti e di funzionamento delle regioni del sud.
Queste spese sono quelle che fanno capo alla struttura pubblica statale centrale e periferica e regionale.

Per esse è previsto un loro graduale contenimento al fine di ridurre la percentuale dell'imposizione da devolvere per il loro sostenimento.

Annualmente l'UFIR di Napoli deve redigere una relazione da cui appaia come le spese correnti vengano ridotte progressivamente, con l'allargamento della sfera produttiva privata.

Le spese correnti e di funzionamento burocratico ed amministrativo sono ridotte quindi con la privatizzazione della P.A., prevista nel relativo progetto.

Art. 372

Accordi interregionali e privatizzazione regionale. Per razionalizzare il sistema pubblico delle regioni, nella sede dell'UFIR di Napoli, le regioni del sud si riuniscono al fine di stabilire i criteri della privatizzazione della struttura pubblica delle regioni meridionali; e quindi di ottenere un sistema ~~pubblico~~ uniforme per tutto il settore di decentramento nazionale del sud Italia.

Si fa riferimento ai criteri indicati nel progetto privatizzazione della P.A.

Art. 373

I resoconti delle spese correnti dello Stato e delle regioni.

Ogni anno l'UFIR per la struttura pubblica statale e le regioni per la loro struttura pubblica, devono fare un resoconto della imposizione fiscale devoluta per pagare le spese di funzionamento e correnti, al fine di stabilire un allargamento del lavoro privato ed una diminuzione di quello pubblico, che faccia così ridurre le spese di mantenimento dei servizi pubblici statali e regionali.

c) SVILUPPO OPERATIVO DELLE REGIONI PIU' ARRETRATE ECONOMICAMENTE DEL PAESE.

Art. 373 bis

La terza parte della legge finanziaria. La terza parte della legge finanziaria è destinata a stabilire lo sviluppo operativo, per le regioni meno sviluppate economicamente del sud Italia.

Una delegazione dell'UFIR di Napoli concorda nella sede della DGF, con i rappresentanti degli UFIR di Milano e di Roma, la struttura produttiva nazionale e regionale che è chiamata a dare sviluppo con le strutture di impresa, alle attività produttive del sud.

Art. 374

Accordi interregionali sulla struttura produttiva che deve effettuare le trasformazioni. Nella sede dell'UFIR di Napoli e sulla base di finanziamenti alla struttura produttiva nazionale e regionale del sud Italia, in attesa che tale struttura si formi con elementi locali, sono stabiliti accordi tra i responsabili dello UFIR e rappresentanti degli UFIR di Milano e Roma e con le associazioni di industriali e commercianti nazionali; per concordare il numero e il tipo di imprese nazionali di tali settori più avanzati, che investano i loro capitali per iniziare attività produttive nelle aree meridionali, con il contributo di finanziamenti nazionali.

Gli accordi sono finalizzati a rendere operativa la struttura produttiva del centro, del nord Italia, nelle regioni del sud, in attesa che si formi quella locale.

Art. 375

Accordi interregionali sulla struttura produttiva regionale. Nella sede dell'UFIR di Napoli, le regioni del sud si accordano con i rappresentanti delle associazioni di imprese del nord di livello regionale, al fine di dare sviluppo e ciascun territorio regionale, con l'inizio di nuove produzioni e nuove attività di trasformazione di beni e servizi.

Questi accordi tendono a rendere operativa la struttura produttiva del nord e centro Italia, nel sud Italia, in attesa che si formi la struttura produttiva locale.

La struttura produttiva regionale del nord e centro Italia

comprende anche quella provinciale di ciascun ordinamento regionale.

Art. 376

Accordi sulle fasi della riorganizzazione della rete produttiva con elementi locali. Nella sede dell'UFIR di Napoli i rappresentanti di tale ufficio, si accordano con quelli degli UFIR di Milano e Roma, e con le relative associazioni di industriali, commercianti e artigiani nazionali e regionali, sui tempi e sulle fasi di realizzazione di una ~~serie~~ classe imprenditoriale e di imprese totalmente costituite di imprenditori e ~~vari~~ manodopera locali.

Art. 377

Gli accordi sulla sicurezza. Gli accordi sulla struttura produttiva del nord e del centro che è chiamata a iniziare o ad accelerare lo sviluppo economico del sud, prevedono le condizioni di sicurezza nelle quali si possono svolgere le attività produttive.

Nel fare questo si adottano i criteri indicati nel progetto difesa, che prevede l'impiego dei militari delle tre armi, in attività produttive civili in tempo di pace e contemporaneamente il loro utilizzo con una rete capillare di prevenzione all'interno delle imprese stesse.

Si adottano altresì i criteri indicati nel progetto sicurezza che prevede e una generale ristrutturazione del settore sicurezza e delle forze dell'ordine che lo costituiscono.

Art. 378

Struttura produttiva e legge finanziaria. Nella legge finanziaria deve apparire ad ogni esercizio finanziario, la struttura produttiva delle regioni più arretrate del sud, costituita da imprese nazionali, regionali e provinciali di altro settore nazionale.

Deve apparire ogni anno od ogni quinquennio, la progressiva sostituzione con imprese locali.

Devono apparire le scelte di pianificazione economica (P.E.) con riferimento ad investimenti privati e finanziamenti pubblici per i vari settori produttivi che si intendono sviluppare, in modo da organizzare per fasi ~~si~~ lo sviluppo economico, con la struttura operativa di imprese e con il sistema delle spese di investimento.

1° COMPARTO DEGLI UFIR - 2^ DIVISIONE - PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCERTAMENTO FISCALE.

Art. 379

Sezioni componenti la divisione 2^ dell'UFIR. Le sezioni componenti la divisione 2^ sono le seguenti:

- 1) - Sezione IRPEF;
- 2) - Sezione IRPEG;
- 3) - Sezione IVA;
- 4) - Sezione ILOR;
- 5) - Sezione tasse, tributi doganali e minori pagati dai contribuenti nazionali;
- 6) - Sezione imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti pubblici e privati;
- 7) - Sezione innovazioni e ricerche sulla riduzione del numero di imposte, sulle procedure e tipologie dell'imposizione.
- 8) - Sezionetasse e tributi minori pagati agli UFP, UFR e UFIR.

Art. 380

Contribuenti di livello nazionale. Sono soggetti all'accertamento dei redditi e al pagamento delle tasse e altri tributi, da parte dell'UFIR, tutte le imprese private che abbiano un numero di dipendenti superiore a 1.000 unità e un fatturato superiore a 100 miliardi di lire.

Art. 381

1^ e 2^ sezione della 2^ divisione. La prima e la seconda sezione della seconda divisione hanno il compito di organizzare la predisposizione delle procedure e delle sistematiche dell'accertamento fiscale, per quanto attiene all'IRPEF e IRPEG pagate relative alle imprese private e ai lavoratori autonomi di livello nazionale.

Tali sezioni fanno parte della divisione 2^ che è inserita nell'area dell'ordinamento organizzativo.

Esse sono collegate con l'area dell'ordinamento operativo del controllore fiscale interregionale, attraverso le sezioni della area piano del controllore fiscale.

Art. 382

3^a sezione IVA. Questa unità si interessa di organizzare le procedure di accertamento e di svolgere tutti gli altri compiti delle unità componenti, indicati negli articoli seguenti.

Art. 383

4^a sezione ILOR. La sezione si occupa dell'organizzazione delle funzioni di cui alle unità componenti indicate nell'articolo 384, ~~fine~~ fino a che non sarà eliminata come imposta diretta sul reddito.

Art. 384

5^a sezione tasse, tributi minori e tributi doganali. La sezione si occupa della preparazione delle attività organizzative relative al pagamento delle tasse da devolvere all'UFIR, relative al pagamento dei tributi minori e doganali da parte dei contribuenti privati a reddito variabile, di dimensione nazionale.

Art. 385

6^a sezione redditi da lavoro dipendente pubblici e privati. La sezione si occupa dell'organizzazione delle procedure e del materiale prelievo dell'imposizione, derivante da dipendenti pubblici e privati, per ciascun settore di decentramento nazionale.

Questo prelievo verrà poi ripartito tra le regioni, per essere destinato a strutture produttive nazionali e regionali, secondo gli accordi siglati in sede di intesa sulla priorità dei piani di sviluppo.

Art. 386

Acquisizione dell'imposizione derivante da lavoro dipendente.

Entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge e con progressione del 25 per cento annuo, l'imposizione ricavata dal lavoro dipendente pubblico e privato, viene acquisita dagli UFR delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, per essere destinata alle spese di investimento e correnti di ciascuna struttura produttiva regionale.

Art. 387

Livelli di acquisizione dell'imposizione derivante da lavoro dipendente pubblico e privato. I livelli di acquisizione dell'imposizione da lavoro dipendente pubblico e privato, sono stabiliti secondo precisi accordi interregionali; siglati sulla base dei piani di sviluppo regionali e interregionali di ciascun settore di decentramento nazionale.

xxxx
nel 1984
xxx 1985 xxx

Nel corso di tali accordi si stabiliscono le priorità dei piani e quindi le percentuali di imposizione che potranno essere trattenute dagli UFIR.

Art. 388

Ripartizione per settori di decentramento nazionale. Il decentramento funzionale del sistema impositivo, prevede la ripartizione dell'imposizione fiscale tra settori di decentramento nazionale.

Il settore nord Italia riceve ed acquisisce l'imposizione derivante da dipendenti pubblici e privati e da ~~arga~~ operatori economici a reddito variabile, delle regioni del nord Italia. Così accade per gli altri settori di decentramento nazionale.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con progressione del 25 per cento annuo a partire dal 4° anno, gli UFR, UFPE UFIR, acquisiscono l'imposizione fissata nei piani di sviluppo, fino ad arrivare alla quota totale stabilita per ciascun ufficio finanziario; con la previsione di contribuenti provinciali, regionali e nazionali.

Nei primi due anni di progressione del 25 %, viene sperimentata la validità della acquisizione dell'imposizione, da parte di UFR e UFIR nonché UFP, della imposizione fiscale proveniente da dipendenti pubblici e privati e da operatori privati a reddito variabile, secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

Art. 389

Ordinamento dello Stato regionale. Dal 6° anno dall'entrata in vigore della presente legge, il decentramento funzionale dello Stato, viene trasformato in decentramento regionale; trasferendo alle regioni autonome di ciascun settore di decentramento nazionale, il potere di gestire gli organi che acquisiscono l'imposizione fiscale dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e da quelli autonomi, nonché dalle imprese private.

Questa trasformazione del decentramento funzionale in decentramento regionale con affidamento alle regioni del potere impositivo, viene compiuto con la modifica della costituzione e l'allargamento delle materie di competenza delle regioni, anche a ~~quella~~ quella impositiva e fiscale.

La legge costituzionale di modifica delle competenze regionali, verrà deliberata dal Parlamento, solo se la sperimentazione del decentramento funzionale del sistema impositivo avrà dato esito positivo, in termini di efficienza e di celerità del sistema

fiscale e di quantità del gettito, con la conseguente riduzione del fenomeno dell'evasione fiscale.

La durata della sperimentazione è riferita al periodo di 2 anni con inizio dal 4° anno, come previsto nell'articolo 388.

Art. 390

7) - Sezione innovazioni e ricerche sulla riduzione del numero di imposte e tasse. La sezione ha il compito di promuovere studi e ricerche per innovare il sistema impositivo nazionale; soprattutto per ciò che riguarda la diminuzione del numero di imposte e delle tasse che vengono pagate agli UF (uffici finanziari).

In particolare la sezione conduce autonomamente degli studi e ricerche in materia, coordinando le analoghe attività compiute dai nuclei delle sezioni degli UFR, al fine di giungere ad un organico sistema impositivo che preveda tre livelli di imposizione e di accertamento: quello provinciale, quello regionale e ~~quello~~ quello nazionale.

La ricerca e il coordinamento possono essere organizzati per oggetto, in modo che ciascuna regione compia il proprio compito analizzando particolari settori dell'imposizione concordati con le altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, nella sede dell'UFIR.

Art. 391

8) - Sezione tasse e tributi minori pagati agli UFP, UFR e UFIR. La sezione 8) si occupa di stabilire quali tasse e quali tributi minori; devono essere pagati all'UFP, all'UFR e all'UFIR.

La sezione predispone precisi accordi con gli UFR, predispone degli elenchi in cui sono indicate le tasse e i tributi, con a fianco indicati l'ufficio finanziario competente per la riscossione. Tali elenchi devono essere compilati entro 2 anni dall'approvazione di questa legge.

Art. 392

Coordinamento nazionale. Il coordinamento nazionale riferito ad una uniforme sistematica di versamento e riscossione delle tasse e tributi minori, è compiuto dalla direzione generale finanze - divisione 2^a - sezione omonima, la quale d'intesa con i rappresentanti degli UFIR del nord e del sud Italia, stabilisce in uniforme criterio di riscossione, tenuto conto delle varie esigenze locali e regionali.

Art. 393

Unità delle sezioni della divisione 2^a. Le sezioni della divisione 2^a della direzione generale del primo comparto della stessa, sono divise nelle seguenti unità:

- a) - unità consulenza;
- b) - unità procedure di dichiarazione ed accertamento dei redditi dei contribuenti pubblici e privati nazionali dipendenti e autonomi;
- c) - unità soggetti nazionali dell'imposizione fiscale pubblici e privati;
- d) - unità istruzione del contenzioso da trasmettere alla segreteria della corte di cassazione nei casi di difetto di giurisdizione, incompetenza, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.
- e) - Unità disegni di legge predisposti dall'UFIR e ~~coordinanti~~ coordinanti delle proposte regionali nelle materie di cui a ciascun nucleo della sezione 2^a;
- f) - unità accordi interregionali per i vari argomenti trattati dalle unità di ciascuna sezione della divisione 2^a.

Art. 394

a) - Unità consulenza. L'unità consulenza dell'UFIR svolge le sue attività soprattutto in quei casi in cui l'imposizione può essere evasa; per cui ~~ghi~~, contribuente nazionale privato a reddito variabile si trova nelle condizioni di incertezza nella determinazione del reddito, è tenuto a sentire l'ufficio consulenza, al fine di evitare sanzioni amministrative ~~xxxxxx~~ e penali, in caso di accertamento dell'evasione da parte del controllore fiscale nazionale.

Art. 395

Sanzioni amministrative per i casi di evasione fiscale. Il contribuente nazionale che non chieda il contributo della consulenza, nella determinazione del suo reddito, è tenuto a pagare in caso di accertamento dell'evasione o elusione da parte del controllore fiscale, una sanzione amministrativa pari a due volte l'imposizione dovuta.

Art. 396

b) - Unità procedure nazionali. L'unità procedure, come in ambito regionale, ha il compito di stabilire l'organizzazione degli ac-

certamenti dei redditi relativi alla sezione, nelle procedure, nella preparazione di moduli e prospetti per le dichiarazioni, nelle tecniche di accertamento da comunicare anche all'area del controllore fiscale.

L'UFIR 1° comparto - Divisione 2^a - Sezione 2^a e unità procedure, provvede a coordinare le attività di accertamento degli UFR, dando le opportune direttive ai sottonuclei nazionali che sono ubicati presso gli UFR delle regioni dello stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 397

c) - Unità soggetti nazionali dell'imposizione fiscale. L'unità individua i soggetti nazionali dell'imposizione fiscale, aggiornando i relativi elenchi e decide sulle controversie tra UFR del suo settore di decentramento e tra UFR e UFIR, dello stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 398

d) - Unità istruzione del contenzioso. L'unità istruzione del contenzioso accelera le procedure burocratiche, relative al contenzioso tributario, riferito ai ricorsi in cassazione.

Per tale obiettivo tiene i collegamenti e fornisce la apparecchiatura tecnica necessaria agli organi amministrativi della corte di cassazione, che hanno il compito di istruire gli atti relativi al ricorso in cassazione.

Art. 399

e) - Unità disegni di legge. L'unità provvede a raccogliere le proposte di modifica del sistema tributario, che si traducono in disegni di legge preparati dal personale tecnico degli UFIR.

Tali proposte che si riferiscono alla sezione interessata vanno trasmesse per la sintesi complessiva alla sezione 7) per la redazione di organici e completi disegni di legge.

L'unità tiene i contatti con gli UFR unità relative, per la raccolta delle proposte di legge da inviare alla sezione 7).

Nel raccogliere tali proposte stabilisce precise intese, al fine di ordinare per oggetto la ricerca e i disegni dalle regioni, con riferimento all'oggetto dell'imposizione di ciascuna sezione ~~della~~ della divisione 2^a.

Art. 399 bis

f) - Unità accordi interregionali. Gli accordi interregionali tra gli UFR di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono preparati per ogni sezione della divisione 2^a, dall'unità accordi interregionali; che compie tutte le attività tecniche ed amministrative dirette alla determinazione degli accordi medesimi.

3^a DIVISIONE DEGLI UFIR - 1° COMPARTO

Art. 400

Servizi nazionali del SIS. Competenze. Il SIS della struttura nazionale finanziaria è organizzato in sezioni centrali, interregionali e regionali.

Le sezioni centrali operano nel settore nazionale centro Italia, quelle interregionali nei settori nord e sud Italia, quelle regionali presso i sottonuclei nazionali ubicati nelle sedi degli UFR.

I compiti delle sezioni centrali e interregionali sono quelli di ~~osservare~~ osservare il controllo dei controllori fiscali e degli investigatori fiscali, che accertano i redditi delle imprese private nazionali e dei lavoratori autonomi di livello nazionale.

Quelle regionali provvedono ad eseguire i medesimi controlli nei confronti dei controllori ed investigatori regionali degli UFR.

Sono organizzati nello stesso modo i servizi del SECIT decentrati in ogni UFIR.

Art. 401

Ordinamento regionale ed organici. Con l'attuazione dell'ordinamento regionale ottenuto con la modifica della costituzione, in relazione alle materie gestite autonomamente dalle regioni, i controllori del SIS vengono trasferiti nell'organico degli uffici finanziari (UF) delle regioni autonome.

Tuttavia previe intese tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, sono stabilite attività di coordinamento interregionale compiute dalle sezioni interregionali del SIS, che mirano a realizzare ed effettuare azioni di controllo uniformi in ciascun ambito territoriale nazionale.

4^ DIVISIONE DELL'UFIR - 1° COMPARTO

Art. 402

Funzioni. La quarta divisione dell'UFIR ha la funzione di procedere alla rendicontazione delle attività delle divisioni componenti il 1° comparto dell'UFIR, sia nelle spese necessarie per il funzionamento, lo sviluppo e il mantenimento dell'UFIR, che nelle attività svolte.

La 4^ divisione espleta la stessa attività nei confronti degli altri comparti dell'UFIR.

Art. 403

Relazione annuale sui risultati raggiunti. Annualmente la divisione 4^ redige una relazione sui risultati raggiunti, nelle attività di accertamento fiscale con riferimento alla struttura nazionale, regionale e provinciale.

Tale relazione è inviata alla DGF (direzione generale finanze) comparto 1°, per la valutazione complessiva in tutto il territorio nazionale, dell'attività istituzionale degli UFR, UFIR e UFP.

5^ DIVISIONE DEGLI UFIR

Art. 404

Competenze. La 5^ divisione degli UFIR ha il compito di valutare tutte le attività svolte dagli operatori dei comparti dell'UFIR, al fine di conferire a fine anno i premi di produzione o le sanzioni amministrative pecuniarie per l'insufficiente rendimento e produzione del servizio.

Art. 405

Il controllo dell'efficienza. Al fine di valutare in modo razionale le attività espletate dagli operatori finanziari, sono istituite delle sezioni di controllo dell'efficienza delle attività finanziarie, con sede centrale presso l'UFIR e periferica nei sottomucchi nazionali degli UFR.

Si tratta di controllo mobile che continuamente accerta l'impegno e il lavoro degli operatori finanziari. Il numero dei controllori dell'efficienza, varia in funzione delle attività di accertamento, ma non è inferiore a quello dei controllori del SIS.

1° COMPARTO DELL'UFIR

2) - ORDINAMENTO OPERATIVO INTERREGIONALE DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

AREA DEL CONTROLLORE FISCALE INTERREGIONALE

IL PIANO INTERREGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE

Art. 406

Funzioni proprie e di coordinamento. Gli uffici interregionali dell'area piano del controllore fiscale, hanno funzioni proprie, di disciplina delle funzioni nell'accertamento dei redditi per gli organismi nazionali, che hanno sede nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale; ed hanno funzioni di coordinamento delle analoghe attività espletate dagli uffici regionali del controllore fiscale.

Art. 407

Sezioni (o divisioni) dell'area piano del controllore fiscale interregionale. Le sezioni dell'area del controllore fiscale interregionale, sono le seguenti:

- 1) - Controllo delle dichiarazioni dei redditi di imprese nazionali;
- 2) - Sezione lavoratori autonomi e redditi diversi di livello nazionale;
- 3) - Sezione redditi fondiari e di capitale di livello nazionale;
- 4) - Sezione azioni illecite di copertura delle attività commerciali, di livello nazionale;
- 5) - Sezione investigatore fiscale del controllore fiscale nazionale;
- 6) - Sezione dipendenti lavoratori privati e pubblici degli organismi produttivi nazionali;
- 7) - Sezione capacità impositiva nazionale;
- 8) - Sezione servizi semplici e complessi del controllore fiscale interregionale;

- 9) - Sezione sperimentazione della validità dei piani e obiettivi dei piani.

Art. 408

Settori delle sezioni. (o divisioni). Come in abito provinciale o regionale, ognuna delle prime 3 sezioni dell'area piano del controllore fiscale, è divisa in 4 settori:

- a) - settore mosaico degli operatori economici nazionali;
- b) - settore strategia del controllo della formazione del reddito;
- c) - settore elementi di reddito da controllare;
- d) - settore collegamenti.

Tali settori hanno le stesse funzioni indicate negli articoli 194 e seguenti.

Art. 409

Sezioni 1) - 2) - 3) dell'area piano del controllore fiscale interregionale. L'UFIR - 1° comparto area piano del controllore fiscale, organizza gli accertamenti per le imprese private nazionali ed operatori economici nazionali, nei redditi di cui alle sezioni 1 - 2 - 3, per la regione sede dell'UFIR, mentre per le altre regioni del settore di decentramento nazionale, dà direttive esecutive ai dirigenti dei sottonuclei nazionali presso gli UFR.

Art. 410

Accordi con gli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni dello stesso settore nazionale di decentramento. Al fine di coordinare le attività di accertamento dei redditi prodotte dagli uffici regionali del settore nazionale corrispondente, l'area del controllore fiscale dell'UFIR si accorda con gli uffici regionali citati, per adottare comuni criteri di controllo e di investigazione fiscale.

Art. 411

Indagini compiute all'estero. In base agli accertamenti fiscali che hanno per oggetto attività commerciali che investono ambiti territoriali di Stati esteri, le intese con il sottodipartimento del controllore fiscale della DGF (direzione generale finanze), servono a concepire e impiegare sistemi di controllo e di indagine uniformi in territorio estero, anche per l'esigenza di trovare un organo coordinatore di tali interventi, che potrà essere

secondo i casi l'ufficio interregionale o quello regionale, soprattutto in considerazione del livello regionale o nazionale del reddito da accertare.

Analoga attività di coordinamento effettuerà l'ufficio regionale del controllore fiscale, nei confronti di quelli provinciali della medesima regione.

Art. 412

Sezione 4) - Attività illecite occultate con operazioni commerciali. La sezione 4^a dell'UFIR - 1° comparto, organizza il controllo e lo accertamento dei redditi ~~di~~ per livelli operativi economici, che siano connessi con attività criminose di occultamento, attraverso operazioni commerciali e i relativi proventi di origine illecita.

Ciò viene compiuto direttamente per la regione sede dello UFIR e indirettamente per le altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, con i sottonuclei nazionali distaccati presso gli uffici regionali del controllore fiscale di tali regioni.

Art. 413

Attività espletate all'estero e relative alla sezione 4). Le attività di accertamento da compiere all'estero, nei confronti di operatori economici di livello nazionale, vengono compiute ed organizzate da personale dell'UFIR - area del controllore fiscale interregionale, anche integrato con operatori dei sottonuclei nazionali delle regioni dello stesso settore nazionale.

Ma tutte le attività analoghe che siano necessarie nello ambito degli uffici regionali del controllore fiscale del settore nazionale di decentramento, devono trovare un organo di coordinamento e che disciplina gli interventi, -nell'UFIR; il quale potrà costituire dei centri coordinatori nei sottonuclei nazionali, in presenza di attività illecite presenti in determinate zone del territorio del medesimo settore di decentramento.

Art. 414

Sezione 5) - Organizzazione delle attività dell'investigatore fiscale nazionale. L'organizzazione dell'attività degli investigatori fiscali nazionali, che lavorano a fianco dei controllori fiscali nazionali, è dettata dalla sezione 5^a dell'UFIR - area del controllore fiscale.

Tale attività è comunicata ai sottonuclei nazionali del sezione nazionale corrispondente, direttamente dalla sezione ~~4~~ 5).

Art. 415

La tipologia e i caratteri dei piani operativi. La tipologia dei piani dell'investigatore fiscale nazionale è la stessa di quella indicata per gli investigatori fiscali provinciali, salvo prevedere la maggiore complessità anche in relazione ad accertamenti compiuti in territorio estero.

L'UFIR - area del controllore fiscale dà comunque precise direttive sui collegamenti che debbono essere attivati tra investigatori nazionali e controllori nazionali e analoghi operatori regionali e provinciali.

Art. 416

Il piano degli ispettori del SECIT. Come in ambito provinciale, gli ispettori del SECIT affiancheranno i controllori fiscali nazionali, dati da personale dell'UFIR e dei reparti nazionali della Guardia di Finanza della sede dell'UFIR, della quale alcuni operatori acquisiscono funzioni ispettive proprie del SECIT.

Il piano degli ispettori del SECIT avente carattere operativo, esegue quello del controllore fiscale, redatto dall'UFIR - Area del controllore fiscale, attraverso l'individuazione di oggetti specifici costituiti da singole attività economiche di livello nazionale, predisposte ed organizzate da imprese nazionali, società di capitali ed operatori economici nazionali.

Art. 416 bis

Accordi interregionali per l'operatività del controllore e dello investigatore fiscale. Ogni ufficio interregionale del controllore fiscale, deve stipulare accordi con gli uffici regionali del proprio settore di decentramento nazionale, per concordare comuni criteri di operatività dell'investigatore fiscale, al fine di ottenere una azione di accertamento dei redditi posseduti e degli eventuali illeciti, uniforme su tutto il territorio interregionale.

Queste intese sono riferite alle indagini fiscali sulle imprese nazionali, che operano in ciascuna regione e sulle imprese regionali ed operatori economici privati di livello regionale e nazionale.

Anche gli organismi economici parastatali e pubblici sono soggetti all'indagine sia in ambito regionale che interregionale; proprio perché il controllo efficace, comporta una maggiore oculatezza nella considerazione degli elementi costitutivi del reddito, da parte degli amministratori pubblici.

La categoria delle imprese pubbliche e degli operatori economici pubblici dovrà essere certamente ridotta, anche se alcuni di tali organismi dovranno permanere per motivi strategici, di continuità economica dello Stato nel controllo delle attività produttive.

Art. 417

Sezione 6) - Redditi misti e redditi da lavoro dipendente.

Come per la sezione 6) degli uffici regionali e provinciali, questa si occupa dell'accertamento dei redditi misti per il settore nazionale corrispondente, con lo stesso sistema indicato ed organizzato per regione attraverso i sottonuclei nazionali.

Entro 5 anni (o tre anni in caso di più celere organizzazione delle funzioni - dall'approvazione della presente legge, la imposizione proveniente dai lavoratori dipendenti, verrà incamerata dagli organi regionali e provinciali, secondo un piano di distribuzione delle risorse studiato dagli organi della pianificazione economica nazionale, d'intesa con quelli regionali.

Ciò sarà realizzato in attuazione del decentramento fiscale, che prevede la possibilità di assorbire in parte l'imposizione, da parte degli enti autonomi regionali e provinciali. (Comuni)

Art. 418

La compensazione di 2° livello delle entrate e delle uscite.

Dopo una prima compensazione delle esigenze finanziarie delle regioni, operata dagli organi nazionali della pianificazione economica (P.E.) e delle regioni; entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione cioè alle esigenze immediate di esercizio finanziario, la P.E. nazionale opera una seconda distribuzione di risorse per gli investimenti a medio termine; al fine di sollecitare lo sviluppo delle regioni, che hanno maggior bisogno di una struttura produttiva di tipo industriale, commerciale o turistico artigianale.

Quindi dopo l'acquisizione da parte del Ministero delle Finanze delle quote di imposizione pattuite con le regioni; vi sarà una distribuzione di 2° livello tra le stesse, delle risorse necessarie per lo sviluppo produttivo e infrastrutturale a medio termine.

Ciò viene compiuto con il prelievo di redditi per l'imposizione sui lavoratori dipendenti, sulle imprese, società e lavoratori autonomi.

Art. 419

Sezione 7) - Capacità impositiva nazionale. La sezione 7) come gli ~~organi~~ organi corrispondenti regionali e provinciali, opera nella prima fase della sua attività, con l'entrata in vigore della presente legge, un accertamento diretto a valutare la capacità impositiva di tutto il territorio del settore di decentramento nazionale, facendo una sintesi delle capacità impositive delle varie regioni, sia per gli organismi economici privati che per i dipendenti pub-

blici e privati, al fine di poter reperire risorse necessarie per il prossimo esercizio finanziario o per un numero limitato di essi.

Art. 420

Valutazioni a medio termine della sezione 7). Entro 5 anni (o tre anni in funzione della celerità delle trasformazioni, voluta dal potere politico) dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione 7) comincia a fare previsioni a medio termine, sulla base della valutazione dell'imposizione che potrà essere acquisita con nuovi sistemi di accertamento; e in relazione alla progressiva riduzione del fenomeno dell'evasione, dell'elusione e dell'elisione fiscale.

La sezione 7) cioè mette a disposizione le proprie previsioni sul gettito futuro fiscale, degli organismi nazionali di pianificazione economica (P.E.), per pianificare le fasi dello sviluppo produttivo, economico e sociale futuro.

Sarà compito anche della sezione 7), fare la compensazione generale tra entrate delle regioni e per l'investimento, con le entrate da devolvere ad organismi regionali da sviluppare nella loro struttura imprenditoriale e commerciale, nonché turistica.

Art. 421

Sezione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore e dell'investigatore fiscale. Importante è l'organizzazione dei servizi semplici e complessi del controllore fiscale e dello investigatore fiscale a livello nazionale e regionale.

Per cui ogni ufficio interregionale

dirama le opportune direttive per la organizzazione di servizi semplici che interessano la struttura nazionale e ancor più dei servizi complessi che interessano la struttura nazionale e quella regionale, in quanto tali servizi sono svolti congiuntamente da operatori regionali e nazionali nella ultima ipotesi indicata.

Importante sarà la previsione dell'operatività dei servizi da espletare all'estero, che dovranno essere disciplinati particolarmente nei collegamenti tra investigatori fiscali e controllori, nei vari punti di vendita e fornitura delle merci e dei servizi.

Art. 422

Sezione

~~Rivixiana~~ 9) - Sperimentazione dei sistemi di accertamento. La sperimentazione dei sistemi di accertamento fiscale nazionale, è compiuta in modo autonomo e congiunto con quella svolta dagli uffici regionali del controllore fiscale.

La sperimentazione autonoma è quella che riguarda i sistemi di accertamento dei redditi degli organismi produttivi privati e pubblici nazionali.

Essa mira ad aumentare l'efficienza dell'accertamento nelle sue modalità concrete e nei suoi strumenti tecnici.

Mira anche a medio e lungo termine, ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ ~~xxxx~~ a trovare sistemi che facciano diminuire il fenomeno dell'evasione fiscale, prevedendo sistemi di accertamento che rilevino con maggiore precisione i vari elementi del reddito positivi e negativi.

Art. 423

La sperimentazione nazionale integrata con quella regionale.

La sezione 9) dell'UFIR - Area del controllore fiscale, adotta dei criteri di sperimentazione che tendano ad azioni contemporanee e congiunte tra operatori nazionali e regionali, degli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni del ~~settore~~ settore nazionale di decentramento.

Tale sperimentazione congiunta ha lo scopo di impiegare sistemi di accertamento dei redditi di operatori economici nazionali, che sono organi sempre collegati con la nuova struttura di accertamento dei redditi regionale; per i numerosi contatti che le imprese nazionali e gli operatori economici nazionali, hanno con gli operatori regionali ed anche provinciali.

La sperimentazione congiunta, come negli altri casi, è compiuta e gestita da ciascun ufficio interregionale del controllore fiscale.

Art. 424

Espansione delle esperienze nei sistemi di accertamento di altre regioni. Le esperienze relative a nuovi sistemi di accertamento dei redditi, possono essere estese previ accordi tra uffici regionali del controllore fiscale, a ordinamenti regionali diversi, direttamente con la sperimentazione integrata; che estende automaticamente i risultati acquisiti, agli organi interessati dalla sperimentazione, e indirettamente attraverso la concordata estensione del sistema di accertamento a situazioni produttive di reddito che abbiano caratteristiche simili a quelle che sono state oggetto della sperimentazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

COMPARTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

Art. 425

Organizzazione. I comparti del Ministero delle finanze sono quattro e assumono la denominazione di:

- a) - Dipartimento delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette;
- b) - dipartimento del territorio;
- c) - dipartimento di coordinamento interregionale del funzionamento delle commissioni tributarie di 2° grado e dei ricorsi in Cassazione.
- d) - Direzione generale degli affari generali e del personale.

Direzioni generali del primo comparto.

Art. 426

Denominazioni. Le direzioni generali del primo comparto assumono le seguenti denominazioni:

- a) - 1^ direzione generale decentramento fiscale.
- b) - 2^ direzione generale finanze - procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale dei redditi ed esazione delle imposte, tasse e tributi doganali da contribuenti nazionali.
- c) - 3^ direzione generale controllo dell'efficienza dei servizi e della correttezza dei controllori ed investigatori fiscali, della struttura nazionale del centro Italia e coordinamento nazionale.
- d) - 4^ direzione generale ~~dell'attività~~ rendicontazione delle attività svolte dalle direzioni generali del primo comparto e degli altri comparti.
- e) - 5^ direzione generale valutazione delle attività di accertamento dei redditi e di funzionamento degli uffici del Ministero delle finanze e coordinamento nazionale.

Art. 427

Aree nazionali delle direzioni generali del primo comparto.
Ogni direzione generale del I° comparto del Ministero delle Finanze è divisa in tre aree operative:

- 1) - Area del settore di decentramento nazionale nord Italia.
- 2) - Area del settore di decentramento nazionale centro Italia.
- 3) - Area del settore di decentramento nazionale sud Italia.

Art. 428

Regioni comprese nelle aree dei settori nazionali. Le regioni comprese nella prima area nord Italia, sono le seguenti:
Veneto - Friuli - Trentino - Emilia - Lombardia - Piemonte - Val d'Aosta.

- Le regioni comprese nella seconda area nazionale centro Italia, sono: Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi.
- Le regioni comprese nella 3^a area nazionale sud Italia sono: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna.

Art. 429

Funzioni della prima e della terza area nazionale. Le funzioni della prima e della terza area nazionale delle direzioni generali del primo comparto, sono quelle di permettere il coordinamento nazionale, delle attività degli uffici finanziari interregionali (UFIR) di Milano e di Napoli, con quelle svolte dall'area nazionale centro Italia.

Tale coordinamento avviene con le intese di pianificazione e di soluzione della attività relative, tra i dirigenti le tre aree e gli UFIR dei settori nazionali di decentramento del nord e del sud Italia.

Art. 430

Funzioni dell'area nazionale ^{centro} ~~nord~~ Italia. Le funzioni dell'area nazionale centro Italia di ciascuna direzione generale, sono quelle proprie di ciascun UFIR per il coordinamento corrispondente.

La 2^a area ha inoltre le funzioni di coordinamento nazionale della attività, attraverso le intese e i collegamenti con le altre 2 aree nord e sud Italia.

Art. 431

Personale degli UFIR di Milano e Napoli e delle regioni di tali settori nazionali, che operano nelle aree delle direzioni generali.
Al fine di ottenere un sistema organizzato funzionalmente ed ope-

rativo, in grado di agire simultaneamente in modo sincrono in tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria nazionale, soprattutto negli organi di coordinamento nazionale, le aree delle direzioni generali dei comparti del Ministero delle finanze, sono formate con personale pubblico e privato dell'amministrazione statale centrale e ~~periferica~~ con personale pubblico e privato degli UFIR comparti corrispondenti.

Per tale personale sono organizzati dei periodi di permanenza nella sede centrale delle aree delle direzioni generali, al fine di apportare sistemi o criteri organizzativi delle periferie nazionali; e quindi di permettere una gestione dell'attività finanziaria, più vicina alle esigenze degli organi di coordinamento nazionale, quali sono gli UFIR e alle esigenze dei sotto-nuclei nazionali ubicati presso gli UFR e degli UFR stessi, nonché degli UFP; che potranno mantenere questa organizzazione decentrata ma collegata con l'organo di coordinamento nazionale.

Questa organizzazione potrà essere mantenuta anche con l'ordinamento regionale che sarà varato con le conseguenziali modifiche della costituzione.

1° COMPARTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

1) - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO INTERREGIONALE

1^ DIREZIONE GENERALE (DG) - DECENTRAMENTO FISCALE

Art. 432

Decentramento fiscale. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'area del settore nazionale centro Italia della direzione generale (DG) decentramento fiscale del Ministero delle finanze, trasmette i piani del decentramento fiscale alla direzione generale finanze (DGF), al fine di far trattenere la quota pari a 1/3 del 70 per cento dell'imposizione fiscale derivante da dipendenti pubblici e privati e da operatori economici privati dei vari livelli.

Gli altri 2/3 vengono devoluti agli UFIR di Milano e Napoli, per la distribuzione agli UFR, secondo la competenza stabilita da accordi interregionali.

Dal 3° anno fino al 7° secondo i piani di sviluppo regionali, gli uffici delle regioni del centro Italia, acquisiscono autonomamente l'imposizione occorrente per ciascuna regione, con progressione del 25 per cento annuo, secondo i piani di sviluppo regionali.

Al termine del 7° anno tutta la quota spettante a ciascun UFR deve essere acquisita autonomamente.

Art. 433

Federalismo fiscale. Dal 7° anno o prima di tale termine, secondo il giudizio delle forze politiche, vanno effettuate le modifiche alla costituzione, per far sì che gli UFR diventino UFR degli enti autonomi regionali e acquisiscano come organi regionali, l'imposizione fiscale nella misura indicata negli articoli precedenti.

Art. 434

Impiego del 30 per cento dell'imposizione. Il 30 per cento della imposizione che non viene ripartita tra gli UFIR e quindi tra gli UFR, anche dopo la modifica della costituzione, che attribuisce alle regioni il potere di imporre tributi per tutti gli operatori economici pubblici e privati, dipendenti e autonomi; viene trattenuta dalla area nazionale della direzione generale 2^a - procedure ed organizzazione dell'accertamento fiscale, secondo i piani della 1^a DG decentramento fiscale.

Questa quota di imposizione viene ottenuta con le devoluzioni da parte degli UFIR, dopo il 7° anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Prima di tale data e dal 3° anni corrisponde alla quota non ripartita e non consegnata agli UFIR di Milano e Napoli, e che sia necessaria per le spese di coordinamento nazionale.

Art. 435

Le spese di coordinamento nazionale. La 1^a DG decentramento fiscale area centro Italia, attraverso le aree nazionali nord e sud Italia, coordina i piani di sviluppo economico e produttivo interregionali dei settori nord e sud Italia, che stabiliscono le priorità di investimenti produttivi di tali aree geografiche, per quanto concerne la struttura produttiva nazionale.

I fondi occorrenti sono quindi messi a disposizione con accordi interregionali di settore di decentramento nazionale, dagli UFIR e quindi dagli UFR.

La prima DG decentramento fiscale ~~opera~~ - area centro Italia, opera un coordinamento nazionale, con l'impiego del 30 per cento dell'imposizione nazionale, in quei settori che per ragioni contingenti economiche, per situazioni internazionali di regresso economico o di conflittualità tra Stati, abbiano maggiormente bisogno di investimenti produttivi e finanziamenti, che non possono essere tratti dall'imposizione fissata per ciascun UFR e UFIR.

Art. 436

Competenze per livelli di produttività. Il terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun UF (ufficio finanziario) è competente a trattenere l'imposizione relativa alla propria struttura produttiva.

L'UFP trattiene l'imposizione derivante da operatori economici pubblici e privati, autonomi e dipendenti provinciali; l'UFR trattiene l'imposizione degli operatori economici regionali e l'UFIR quella degli operatori economici interregionali.

Art. 436 bis

Intese con gli UFIR di Milano e Napoli. Per mezzo delle aree nazionali della 1^a DG decentramento fiscale, la stessa stabilisce con gli UFIR 1° comparto di Milano e Napoli, la quota di imposizione che deve essere devoluta a tali UF, secondo i piani di sviluppo nazionali predetti dagli stessi UF, che verranno redatti ~~dal~~ dopo il 3° anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 437

Divisioni della direzione generale (DG) decentramento fiscale. Le ~~due~~ divisioni della DG decentramento fiscale per l'area nazionale del settore centro Italia, sono le seguenti:

- a) - Pianificazione dell'imposizione da destinare a spese di investimento e correnti regionali.
- b) - Pianificazione dell'imposizione relativa alle spese di investimento e correnti dello Stato, come ente coordinatore nazionale.
- c) - Pianificazione dell'imposizione relativa alle spese correnti e investimento da destinare alle regioni in via di sviluppo.
- d) - Sviluppo operativo delle regioni più arretrate economicamente.
- e) - Predisposizione programmi del CIPE.
- f) - Predisposizione della legge finanziaria; con tecnici del Ministero del bilancio e del Tesoro, del CIPE, CIPI. Riassunto dei piani precedenti per la presentazione della legge finanziaria.

Art. 438

Divisioni a) - b) - c) - Coordinamento nazionale. Le divisioni a - b c, per l'area nazionale centro Italia, hanno la funzione di UFIR per tale spazio territoriale. Hanno quindi le stesse funzioni indicate negli articoli 347 quater e seguneit.

Attraverso l'attività delle aree nazionali nord e sud Italia compiono il coordinamento nazionale delle attività di competenza di ciascuna di esse.

Il coordinamento nazionale citato, è compiuto con operatori della sede centrale del Ministero delle finanze e delle sedi decentrate degli UFIR di Milano e Napoli, i quali possono essere integrati con esperti degli UFR, per la predisposizione di piani ed attività, che interessano le minori dimensioni regionali e provinciali.

Le sezioni citate svolgono le loro funzioni d'intesa e con la collaborazione del Ministero del Bilancio e del Tesoro.

Art. 438 bis

Competenze del Ministero del bilancio e del Tesoro. Nelle attività di pianificazione dell'imposizione da destinare a spese correnti e di investimento di imprese nazionali e regionali pubbliche e private, il piano di sviluppo relativo alle attività produttive effettuate con la struttura produttiva nazionale e regionale, è redatto assieme agli esperti del Ministero del bilancio per la relativa programmazione economica e agli esperti del Ministero del Tesoro, per la determinazione delle spese correnti e di investimento necessarie per le attività di sviluppo produttivo.

Art. 438 ter

Tecnici del Ministero del bilancio e del Tesoro. Tecnici del Ministero del bilancio e del tesoro, oltre ad essere presenti nella DG decentramento fiscale delle varie aree componenti, sono dislocati anche negli UFIR di Milano e di Napoli e saltuariamente negli UFR, al fine di collaborare nella redazione dei piani di sviluppo interregionali e regionali.

Il regolamento stabilisce il numero e i requisiti ~~professionali~~ professionali di tali funzionari. Non si potrà tuttavia derogare ai seguenti limiti minimi:

- 1) - X 2 Funzionari del Ministero del Tesoro per regione e 2 del Ministero delle finanze, addetti alla redazione dei piani di sviluppo unitamente agli esperti degli UFR.
- 2) - La qualifica di tali funzionari non può essere inferiore a quella di 1° dirigente.

Art. 439

Divisione c) - Pianificazione dell'imposizione destinata a spese correnti e di investimento, nelle regioni più arretrate del centro Italia, per la struttura produttiva regionale. La pianificazione dell'imposizione da destinare a spese correnti di investimento, per il finanziamento della struttura produttiva regionale, devetener conto del piano di sviluppo della struttura nazionale del centro Italia, delle sue priorità stabilite dai redattori, che sono costituiti da esperti del Ministero del Tesoro, Bilancio e della sezione c).

In particolare per il centro Italia bisognerà tener conto dell'imposizione che deriva dalle imprese private e dipendenti pubblici e privati di organismi nazionali, regionali e provinciali del centro Italia, e di quella che occorre richiedere al settore nord Italia, per permettere lo sviluppo delle regioni centrali, ad un livello pari a quelle del nord.

Il tutto tenendo conto delle priorità della struttura produttiva nazionale e regionale e delle possibilità di intervenire con il 30 per cento del totale dell'imposizione statale, dal 3° anno di approvazione della presente legge.

Art. 440

di parte

Divisione d) - Sviluppo operativo delle regioni più arretrate del centro Italia. Le aree nazionali della divisione d) sono 2: L'area del centro Italia e del sud Italia. Quella del centro Italia assume la funzione della divisione corrispondente degli UFIR.

Ha gli stessi compiti di tali divisioni interregionali, tenendo conto che per l'incarico alle imprese nazionali, regionali e provinciali, potrà utilizzare la struttura produttiva relativa del centri Italia oltre a quella del nord Italia.

E' importante che nello stabilire le imprese per settori di intervento, sà cerchi di impiegare quelle del centro Italia, salvo i casi di indisponibilità di strutture produttive da parte delle aziende di tale settore nazionale di decentramento.

Art. 441

Divisione e) - Predisposizione dei programmi del CIPE. Questa divisione ha il compito di predisporre i programmi interministeriali di pianificazione economica, assieme agli esperti del CIPE, per lo aspetto che riguarda l'imposizione fiscale da devolvere a spese di investimento, secondo i piani redatti dai tecnici del Ministero

delle finanze, del Tesoro e del Bilancio, nell'ambito delle divisioni della DG decentramento fiscale e delle divisioni degli UFIR di Milano e Napoli.

Art. 442

Divisione f) - Predisposizione della legge finanziaria. Con tecnici del Ministero del bilancio e del Tesoro, gli operatori della divisione f) predispongono la legge finanziaria, che sarà presentata al Parlamento dal Governo per l'approvazione, tenendo conto dei piani di sviluppo annuali e poliennali, redatti dalle divisioni componenti la direzione generale decentramento fiscale.

La divisione f) ha la funzione di sintetizzare per tutto l'ambito nazionale, i piani di sviluppo redatti per spese correnti e di investimento; e con riferimento alla struttura operativa di sviluppo, costituita da imprese nazionali, regionali e provinciali.

Con la sintesi viene preparata la legge finanziaria, che assume l'aspetto di documento operativo nazionale di pianificazione economica (P.E., valido per uno o più periodi triennali.

1° COMPARTO - 2^ DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE FINANZE - PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ACCERTAMENTO FISCALE.

Art. 443

Area nazionale centro Italia. La 2^ DGF (direzione generale finanze) è divisa al suo interno in divisioni corrispondenti alle sezioni o divisioni degli UFIR di Milano e Napoli.

Le divisioni per l'area nazionale centro Italia, hanno le stesse funzioni delle sezioni citate e vengono a costituire le attività della 2^ DGF, nei confronti dei sottonuclei nazionali ubicati presso gli UFR delle regioni del centro Italia.

Danno cioè a tali sottonuclei le direttive esecutive delle funzioni da svolgere nel proprio ambito territoriale. Operano quindi attraverso gli stessi, il coordinamento degli UFR delle regioni del centro Italia.

Art. 444

Aree nord e sud Italia. Le aree nord e sud Italia delle divisioni della 2^ DGF del primo comparto, hanno il compito di tenere i collegamenti con gli UFIR di Milano e di Napoli; e di programmare incontri e intese con il personale di tali UF, per la diramazione

delle direttive organizzative dell'attività finanziaria.

Nelle 3 aree delle divisioni della 2^a DGF, operano esperti degli UFIR distaccati periodicamente da tali UF, per l'organizzazione delle varie attività finanziarie decentrate, nonché rappresentanze degli UFR, per adeguare la politica finanziaria nazionale alle esigenze della realtà dello sviluppo economico regionale dei tre settori di decentramento nazionale.

Art. 445

Sede del coordinamento nazionale. La sede del coordinamento nazionale è quello dell'area centro Italia delle divisioni della direzione generale finanze. Tale coordinamento viene compiuto con la omonima 9^a divisione della 2^a DGF.

La nona divisione è diretta e presieduta dal direttore generale della 2^a DGF e attua la sintesi e lo sviluppo delle politiche finanziarie nazionali dei tre UFIR.

Partecipano alle riunioni dei dirigenti della 9^a divisione anche esperti degli UFR di ciascun settore di decentramento nazionale, ~~secondo le priorità~~ per organizzare le varie attività finanziarie decentrate, secondo le priorità delle azioni di sviluppo economico e produttivo.

A tali riunioni sono invitati esperti e funzionari del Ministero del Bilancio e del Tesoro.

Art. 446

Bilanci di previsione triennali e quinquennali. La nona divisione ha il compito di fare le previsioni del gettito fiscale per il prossimo ~~anno~~ triennio e quinquennio.

Tale previsione serve alla 1^a DG decentramento fiscale, per valutare e considerare le possibili variazioni dell'imposizione, da effettuare ~~per~~ in relazione alla politica di sviluppo economico e sociale che si vuol dare al Paese.

Queste previsioni servono per la predisposizione della legge finanziaria, redatta congiuntamente da funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e delle Finanze nella 1^a e 2^a DG.

Art. 447

Divisione 6^a - Imposte sui redditi da lavoro dipendente. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il 70 per cento dell'imposizione derivante dai dipendenti pubblici e privati dei vari livelli produttivi, viene devoluto o acquisito dagli UFIR, per la ripartizione con gli UFR.

Entro 5 anni è ciascuna struttura provinciale, regionale nazionale, che acquisisce direttamente l'imposizione derivante

da lavoro dipendente, secondo la dipendenza da imprese provinciali, regionali e nazionali e secondo l'appartenenza ad organi pubblici nazionali, regionali e provinciali; la cui appartenenza ai tre livelli territoriali è stabilita dagli organi previsti nel progetto privatizzazione della P.A.

Art. 448

Sezioni delle divisioni della 2^a DGF. Le sezioni delle divisioni della 2^a DGF - area nazionale centro Italia, hanno la stessa denominazione e le stesse funzioni delle unità delle sezioni degli UFIR di Milano e Napoli.

Art. 449

Sezione d) - Istruzione del contenzioso. L'area nazionale del Nord e Sud Italia del 3° comparto, raccoglie tutte le istruttorie trasmesse dagli UFIR di Milano e Napoli al 3° comparto, dirette alla corte di cassazione per la trattazione dei ricorsi, relativi al contenzioso tributario.

Le pratiche relative al settore centro Italia, sono comunicate da parte della sezione d), alla segreteria della Corte di cassazione per la relativa trattazione, attraverso il 3° comparto.

Si ha anche in sede nazionale una mesa a disposizione della struttura tecnica e logistica del Ministero delle finanze, al fine di accelerare la decisione su tali ricorsi alla corte di cassazione.

Art. 450

Sezione e) - Disegni di legge. Le aree nazionali nord e sud Italia di ogni divisione della DGF, raccolgono i disegni di legge provenienti dagli UFIR di Milano e Napoli, per valutarli, catalogarli e disciplinarli, al fine di presentarli in modo ordinato alle sedi parlamentari, che avverrà attraverso la sezione e) dell'area nazionale centro Italia, la quale li unisce a quelli redatti nello ambito del settore medesimo.

3^ DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - 1°

COMPARTO - Controllo dell'efficienza e correttezza dei servizi.

Art. 451

L'organico

Divisione servizi nazionali del SECIT. ~~L'organico del SECIT~~ è triplicato con un numero di ispettori tributari che non può essere inferiore a 150; i quali devono essere scelti secondo i criteri contenuti nella legge 146/ 1980.

Tali ispettori sono divisi in tre parti, rispettivamente per il nord Italia, centro e sud Italia.

Art. 452

Uffici della divisione SECIT. Gli uffici della divisione SECIT sono costituiti dall'area nord, centro e sud Italia.

Ciascun ufficio ha il compito di coordinare le attività di controllo in ogni settore di decentramento nazionale.

Le aree nord e sud Italia servono per diramare le direttive di funzionamento alle 3^ divisioni ~~della~~ degli UFIR di Milano e Napoli, ove operano funzionari del SECIT distaccati in tali settori di decentramento e che hanno la funzione di controllare le attività finanziarie dei controllori fiscali negli UFR degli stessi settori nazionali.

Art. 453

Divisione servizi nazionali del SIS. L'organico degli ispettori del SIS è triplicato ed assume la stessa organizzazione del SECIT, anche se finalizzato al controllo delle attività pubbliche e private dei controllori fiscali nazionali; regionali e provinciali.

La divisione stabilisce l'organico degli ispettori del SIS, che viene triplicato e non può essere inferiore a 30 magistrati ordinari, contabili e amministrativi o avvocati dello Stato e 300 addetti selezionati tra il personale civile e militare della amministrazione finanziaria.

Gli altri organi del SIS sono gli stessi previsti dal D.L. 130/ 1994.

Art. 454

4^ direzione generale - rendicontazione del primo comparto - Area del centro Italia. La 4^ direzione generale del primo comparto del Ministero delle finanze è divisa in tre aree: quella del

centro Italia ha le stesse funzioni delle corrispondenti divisioni dell'UFIR di Milano e Napoli.

Le aree del Nord e sud Italia hanno la funzione di diramare le direttive di coordinamento delle attività relative per l'UFIR di Milano e Napoli.

Art. 455

Relazione annuale sui risultati raggiunti. Come gli UFIR di Milano e Napoli l'area del centro Italia della 4^a DG, compila una relazione annuale sui risultati delle attività svolte, sia in termini di costo del servizio, sia in termini di diminuzione delle evasioni fiscali ed elusioni e di aumento del giudicato fiscale, così come comunicato dagli UFIR di Milano e Napoli.

La valutazione globale del costo del servizio e del prelievo fiscale, viene compiuta dall'area nazionale del centro Italia, che viene trasmessa al Ministero delle finanze e a quelli del Tesoro e Bilancio, per una considerazione delle possibilità di sviluppo economico futuro, che possono essere date dall'impiego ~~dei~~ della ricchezza derivante dall'imposizione fiscale.

Art. 455 bis

5^a DG - Valutazione delle attività finanziarie. Come in ambito interregionale e regionale la 5^a DG ha il compito di valutare le attività finanziarie, nel loro momento operativo e burocratico funzionale, al fine di conferire i premi di produzione e infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di scarso rendimento.

Il coordinamento nazionale è compiuto attraverso le aree nord e sud Italia.

Art. 456

Il controllo dell'efficienza. La 5^a D.G. controlla l'efficienza con servizi centrali, che operano nel centro Italia, con sezioni interregionali di operatori che svolgono il loro servizio negli UFIR di Milano e ~~Napoli~~ Napoli, i quali vengono distaccati per periodi stabiliti, nei sottonuclei nazionali siti presso gli UFR.

A tali sezioni è preposto personale, incaricato con decreto ministeriale la prima volta, o che abbia già espletato attività di controllo nel SECIT o nel SIS; e che abbia concluso un periodo di attività di controllo di 2 anni.

Per i controllori dell'efficienza è stabilito un organico pari a quello del SIS. Esso varia in funzione delle possibilità che tale ~~incarico~~ incarico sia devoluto ai controllori del SIS e del SECIT.

2) ORDINAMENTO OPERATIVO INTERREGIONALE DEL SETTORE CENTRO ITALIA

SOTTODIPARTIMENTO DEL 1° COMPARTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE,
RELATIVO ALLE ATTIVITA' DEL CONTROLLORE FISCALE DEL SETTORE
CENTRO ITALIA E COORDINAMENTO NAZIONALE.

PIANO INTERREGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE DEL SETTORE CENTRO
ITALIA E COORDINAMENTO NAZIONALE.

Art. 457

Organizzazione del sottodipartimento del controllore fiscale.
L'organizzazione del controllore fiscale interregionale è analoga
a quella del controllore regionale e provinciale.

Gli accertamenti economici di cui è competente hanno per
oggetto le imprese private di livello nazionale e gli operatori
economici nazionali.

Il controllore fiscale interregionale espleta la sua at-
tività nell'ambito degli uffici interregionali nord, sud e centro
Italia.

L'ufficio interregionale del centro Italia assume la de-
nominazione di sottodipartimento del controllore fiscale; ed è
inserito nel dipartimento delle entrate del Ministero delle finan-
ze.

Tale sottodipartimento è diviso in tre settori: nord,
centro e sud Italia. Il settore centro Italia opera direttamente
le attività di accertamento dei redditi, per gli operatori eco-

nomici nazionali del settore centro Italia; gli altri due settori sono collegati con gli uffici interregionali del controllore fiscale di Milano e Napoli; ed attuano il coordinamento nazionale delle funzioni del controllore fiscale, ordinando quelle del nord e sud Italia, in modo che siano armonizzate con quelle del centro Italia.

Il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze, è diviso come gli altri uffici interregionali e regionali in area piano e area operativa di accertamento.

Art.458•

Funzioni proprie e di coordinamento. Il sottodipartimento del controllore fiscale ~~presta~~ come gli uffici interregionali dell'area piano ed operativa, hanno funzioni proprie, di disciplina delle funzioni nell'accertamento dei redditi per gli organismi nazionali, che hanno sede nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale; ed hanno funzioni di coordinamento delle analoghe attività espletate dagli uffici regionali del controllore fiscale.

In più il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle finanze, ha il compito di coordinamento e sintesi nazionale, con i suoi settori nord e sud Italia, sia per gli uffici interregionali che per gli ~~xxi~~ uffici regionali del controllore fiscale del settore centro Italia.

Art.459

Divisioni 1) - 2) - 3) del sottodipartimento del controllore fiscale settore centro Italia. Il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze, organizza gli accertamenti per le imprese private nazionali ed operatori economici nazionali nei redditi di cui alle sezioni 1) - 2) - 3), per la regione Lazio, mentre per le altre regioni del centro Italia, dà direttive esecutive ai dirigenti dei sottonuclei nazionali del sottodipartimento del controllore fiscale, che hanno sede presso gli uffici regionali del controllore fiscale.

Art. 460

Accordi con gli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni del settore centro Italia di decentramento nazionale. Al fine di coordinare le attività di accertamento dei redditi prodotte dagli uffici regionali del settore di decentramento nazionale centro Italia, il sottodipartimento del controllore fiscale del settore nazionale medesimo, si accorda con gli uffici regionali citati, al fine di adottare comuni criteri di controllo e di investigazione fiscale.

Art.461

Coordinamento nazionale. Il coordinamento nazionale per la sezione 1) - 2) - 3) è compiuto attraverso i settori nord e sud Italia del sottodipartimento stesso, i quali provvedono ad inviare le relative direttive agli uffici interregionali di Milano e Napoli, rispettivamente per il settore di decentramento

nazionale nord Italia e sud Italia.

Art. 462

Indagini compiute all'estero. In base agli accertamenti fiscali che hanno per oggetto attività commerciali che investono ambiti territoriali di Stati esteri, le intese citate servono a concepire e impiegare sistemi di controllo e di indagine uniformi in territorio estero, anche per l'esigenza di trovare un organo coordinatore di tali interventi, che potrà essere secondo i casi lo ufficio interregionale o quello regionale, soprattutto in considerazione del livello regionale o nazionale del reddito da accertare.

Analoghe attività di coordinamento effettuerà l'ufficio regionale del controllore fiscale, nei confronti di quelli provinciali della medesima regione.

Art. 463

Divisione 4) - Attività illecite occultate con operazioni commerciali. Il settore centro Italia del sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle finanze, organizza il controllo e l'accertamento dei redditi per livelli operativi economici, che siano connessi con attività criminose di occultamento, attraverso operazioni commerciali e i relativi provvedimenti di origine illecita.

Ciò viene compiuto direttamente per la regione Lazio e indirettamente per le altre regioni del centro Italia, con i sottonuclei nazionali distaccati presso gli uffici regionali del controllore fiscale di tali regioni.

L'aggiornamento nei confronti di organi nazionali produttivi privati nazionali del ^{nord e} centro Sud Italia, sono compiuti dagli uffici interregionali del controllore fiscale di tali sedi; attraverso le direttive di coordinamento emanate dal settore nord e sud Italia del sottodipartimento del controllore fiscale.

Art. 464

Attività esperite all'estero e relative alla divisione 4a). Le attività di accertamento da compiere all'estero, nei confronti di operatori economici privati di livello nazionale, vengono compiute ed organizzate da personale del sottodipartimento del controllore fiscale, per il settore centro Italia, anche integrato con operatori dei sottonuclei nazionali delle regioni del centro Italia.

Ma tutte le attività analoghe che siano necessarie nell'ambito degli uffici regionali del controllore fiscale del centro Italia, devono trovare un organo di coordinamento e che disciplini gli interventi, nel sottodipartimento citato; il quale potrà costituire dei centri coordinatori nei sottonuclei nazionali, in presenza di attività illecite presenti in determinate zone del territorio del centro Italia.

Il coordinamento degli altri settori nazionali, sarà operato dagli uffici interregionali del controllore fiscale di Milano e Napoli, secondo gli accordi e le intese stabilite dal settore nord Italia e sud Italia del sottodipartimento del controllore fiscale.

Questi accordi assumono la forma di intese e incontri di collaborazione, tra operatori centrali del sottodipartimento e operatori periferici degli uffici interregionali del nord e sud Italia (Milano e Napoli).

Lo stesso coordinamento può essere operato dagli uffici regionali del controllore fiscale, nei confronti di quelli provinciali.

Art. 465

Divisione 5) - Organizzazione dell'attività degli investigatori fiscali nazionali. L'organizzazione dell'attività degli investigatori fiscali nazionali, che lavorano a fianco dei controllori fiscali nazionali, è dettata dalla divisione 5) del sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze.

Tale attività è comunicata ai sottonuclei nazionali del settore centro Italia, direttamente dalla divisione 5) e attraverso i settori Nord e Sud Italia per gli uffici interregionali di Milano e Napoli.

Art. 466

La tipologia e i caratteri dei piani operativi. La tipologia dei piani dell'investigatore fiscale nazionale è la stessa di quella indicata per gli investigatori provinciali, salvo prevedere la maggiore complessità anche in relazione ad accertamenti compiuti in territorio estero.

Il sottodipartimento dà comunque precise direttive sui collegamenti che debbono essere attivati tra investigatori nazionali e controllori nazionali e analoghi operatori regionali e provinciali.

Art. 467

Il piano degli ispettori del SECIT. Come in ambito provinciale, gli ispettori del SECIT affiancheranno i controllori fiscali nazionali, dati da personale del dipartimento delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette, del dipartimento del territorio e dei reparti nazionali (divisioni) della Guardia di Finanza, del quale alcuni operatori acquisiscono funzioni ispettive proprie del SECIT.

Il piano degli ispettori del SECIT avente carattere operativo, esegue quello del controllore fiscale, redatto dal sottodipartimento del controllore fiscale; attraverso la individuazione di oggetti specifici costituiti da singole attività economiche di livello nazionale, predisposte ed organizzate da imprese nazionali, società di capitali ed operatori economici nazionali.

Art. 468

Aumento dell'organico degli ispettori tributari del SECIT. Lo organico degli ispettori tributari, nel personale direttivo e dirigente, viene triplicato.

In particolare viene triplicato il numero del personale dell'amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Per la parte numerica che manca al n. 150, vengono incaricati degli ispettori tributari del livello direttivo, appartenenti al Ministero delle finanze e organi periferici del dipartimento delle entrate, del territorio e delle dogane.

Questi organi direttivi avranno il compito di accertare il reddito di operatori economici di livello nazionale, secondo le direttive del personale dirigente del SECIT.

Tali ispettori sono distribuiti secondo le necessità di accertamento, tra i due uffici interregionali del controllore fiscale, il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze e i sottonuclei nazionali degli uffici interregionali citati, ubicati presso gli uffici finanziari regionali (UFR).

Art. 469

Accordi interregionali per l'operatività del controllore e dello investigatore fiscale. Ogni ufficio interregionale del controllore fiscale, deve stipulare accordi con gli uffici regionali del proprio settore di decentramento nazionale, per concordare comuni criteri di operatività dell'investigatore fiscale, al fine di ottenere un'azione di accertamento dei redditi posseduti e degli eventuali illeciti, uniforme su tutto il territorio interregionale.

Queste intese sono riferite alle indagini fiscali sulle imprese nazionali, che operano in ciascuna regione e sulle imprese regionali ed operatori economici privati di livello regionale e nazionale.

Anche gli organismi economici parastatali e pubblici sono soggetti all'indagine sia in ambito regionale che interregionale; proprio perché il controllo efficace, comporta un maggiore oculatezza nella considerazione degli elementi costitutivi del reddito, da parte degli amministratori pubblici.

La categoria delle imprese pubbliche e degli operatori economici pubblici dovrà essere certamente ridotta, anche se alcuni di tali organismi dovessero permanere per motivi strategici, di continuità economica dello Stato nel controllo delle attività produttive.

Art. 470

Coordinamento nazionale. Il coordinamento nazionale nelle attività dell'investigatore fiscale dei vari organi regionali, è compiuto dal sottodipartimento del controllore fiscale, settore nord e sud Italia, che d'intesa con ~~XXXXXX~~ il settore centro Italia, emaneranno le direttive di coordinamento nazionale da inviare agli uffici interregionali di Milano e Napoli.

Si tratta di direttive di funzionamento e di organizzazione dell'attività dell'investigatore fiscale, che vengono diramate agli uffici interregionali citati e da questi, con riunioni periodiche, agli uffici regionali del controllore fiscale sezione 5).

Art. 471

Divisione 6) - Redditi misti e redditi da lavoro dipendente.

Come per la sezione 6) degli uffici regionali e provinciali, la divisione 6) si occupa dell'accertamento dei redditi misti per il settore centro Italia, con lo stesso sistema indicato ed organizzato per regione attraverso i sottonuclei nazionali.

Entro 5 anni (o tre anni in caso di più celere organizzazione delle funzioni) dall'approvazione della presente legge, la imposizione proveniente dai lavoratori dipendenti, verrà incamerata dagli organi regionali e provinciali, secondo un piano di distribuzione delle risorse studiato dagli organi della Pianificazione economica nazionali, d'intesa con quelli regionali.

Ciò sarà realizzato in attuazione del decentramento fiscale, che prevede la possibilità di assorbire in parte l'imposizione, da parte degli enti autonomi regionali e provinciali (Comuni).

Art. 472

La compensazione di 2° livello delle entrate e delle uscite.

Dopo una prima compensazione delle esigenze finanziarie delle regioni, operata dagli organi nazionali della pianificazione economica (P.E.) e delle regioni; entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione cioè alle esigenze immediate di esercizio finanziario, la P.E. nazionale opera una seconda distribuzione di risorse per gli investimenti a medio termine; al fine di sollecitare lo sviluppo delle regioni, che hanno maggior bisogno di una struttura produttiva di tipo industriale, commerciale o turistico artigianale.

Quindi dopo l'acquisizione da parte del Ministero delle Finanze della quota di imposizione pattuita con le regioni; vi sarà una distribuzione di 2° livello tra le stesse, delle risorse necessarie per lo sviluppo produttivo e infrastrutturale a medio termine.

Ciò viene compiuto con il prelievo dei redditi per l'imposizione sui lavoratori dipendenti, sulle imprese, società e lavoratori autonomi.

Art. 473

Coordinamento nazionale della divisione 6). Il coordinamento nazionale della divisione 6), viene operato come per le altre divisioni; e cioè attraverso i settori della stessa divisione nord e sud Italia, che concordano con il settore centro Italia le direttive per una uniforme azione di accertamento dei redditi in ambito nazionale.

Art. 474

Divisione 7) - Capacità impositiva nazionale. La divisione 7) come gli organi corrispondenti regionali e provinciali, opera nella prima fase della sua attività, con l'entrata in vigore della presente legge, un accertamento diretto a valutare la capacità impositiva di tutto il territorio nazionale, facendo una sintesi delle capacità impositive delle varie regioni, sia per gli organismi economici privati che per i dipendenti pubblici e privati, al fine di poter reperire le risorse necessarie per il prossimo esercizio finanziario o per un numero limitato di essi.

Art. 475

Valutazioni a medio termine della divisione 7). Entro 5 anni (o tre anni in funzione della celerità delle trasformazioni, voluta dal potere politico) dall'entrata in vigore della presente legge, la divisione 7) comincia a fare previsioni a medio termine, sulla base della valutazione dell'imposizione che potrà essere acquisita con nuovi sistemi di accertamento; e in relazione alla progressiva riduzione del fenomeno dell'evasione dell'elusione e dell'elisione fiscale.

La divisione 7) mette cioè a disposizione le proprie previsioni sul gettito futuro fiscale, degli organi nazionali di pianificazione economica, per pianificare le fasi dello sviluppo produttivo, economico e sociale futuro.

Sarà compito anche della divisione 7), fare la compensazione generale tra entrate delle regioni e per l'investimento, con le entrate da devolvere ad organismi regionali da sviluppare nella loro struttura imprenditoriale e commerciale, nonché turistica.

Art. 476

Coordinamento nazionale della divisione 7). Precise direttive devono essere fornite agli uffici interregionali nord e sud Italia, attraverso gli analoghi ed omonimi settori della divisione 7), per l'accertamento della capacità impositiva futura di tali aree geografiche, con previsioni di medio termine, basate sui metodi di accertamento fiscale, sulla sperimentazione di nuovi sistemi impositivi e sulle misure di pianificazione economica, che allargano la capacità impositiva.

Questa conoscenza dell'imposizione che può essere accertata dalla struttura finanziaria nazionale, è certo lo strumento che permette agli organi di pianificazione economica (P.E.) nazionali e regionali, di pianificare lo sviluppo produttivo e sociale dello Stato per periodi medio lunghi.

In questo modo si collega e si unisce lo sviluppo scientifico con quello produttivo e sociale dello Stato. Ciò determina livelli di organizzazione produttiva e sociale superiori, che elevano sicuramente il grado della qualità della vita e quindi la civiltà dell'intera comunità statale.

Art. 477

Divisione 8) - Servizi semplici e complessi del controllore e dell'investigatore fiscale. Importante è l'organizzazione dei servizi semplici e complessi del controllore fiscale e dello investigatore fiscale a livello nazionale e regionale.

Per cui ogni ufficio interregionale e in particolare il sottodipartimento del controllore fiscale per la regione Lazio e per le regioni del settore centro Italia, diramano le opportune direttive per la organizzazione di servizi semplici che interessano la struttura nazionale e ancor più dei servizi complessi che interessano la struttura nazionale e quella regionale in quanto tali servizi sono svolti congiuntamente da operatori regionali e nazionali nella ultima ipotesi indicata.

Come negli altri casi il coordinamento nazionale è compiuto dai settori nord e sud Italia della divisione 8).

Importante sarà la previsione dell'operatività dei servizi da espletare all'estero, che dovranno essere disciplinati particolarmente nei collegamenti tra investigatori fiscali e controllori, nei vari punti di vendita e fornitura delle merci e dei servizi.

Art. 478

Divisione 9) - Sperimentazione dei sistemi di accertamento. La sperimentazione dei sistemi di accertamento fiscale nazionale, è compiuta in modo autonomo e congiunto con quella svolta dagli uffici regionali del controllore fiscale.

La sperimentazione autonoma è quella che riguarda i sistemi di accertamento dei redditi degli organismi produttivi privati e pubblici nazionali.

Essa mira ad aumentare l'efficienza dell'accertamento nelle sue modalità concrete e nei supi strumenti tecnici.

Mira anche a medio e lungo termine, ~~xxxxxx~~ a trovare sistemi che facciano diminuire il fenomeno dell'evasione fiscale, prevedendo sistemi di accertamento che rilevino con maggiore precisione i vari elementi del reddito positivi e negativi.

Art. 479

La sperimentazione nazionale integrata con quella regionale. La divisione 9) del sottodipartimento del controllore fiscale, adotta dei criteri di sperimentazione che tendano ad azioni contemporanee e congiunte tra operatori nazionali e regionali, degli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni del centro Italia.

Tale sperimentazione congiunta ha lo scopo di impiegare sistemi di accertamento dei redditi di operatori economici nazionali, che sono organi sempre collegati con la nuova struttura accertamento dei redditi regionale; per i numerosi contatti che le imprese nazionali e gli operatori economici nazionali, hanno con gli operatori regionali ed anche provinciali.

La sperimentazione congiunta, come negli altri casi, è compiuta e gestita da ciascun ufficio interregionale del controllore fiscale, secondo il coordinamento nazionale del settore nord

e sud Italia della divisione 9) del sottodipartimento del controllore fiscale.

Art. 480

Espansione delle esperienze nei sistemi di accertamento di altre regioni. Le esperienze relative a nuovi sistemi di accertamento dei redditi, possono essere estese previ accordi tra uffici regionali del controllore fiscale, a ordinamenti regionali diversi, direttamente con la sperimentazione integrata; che estende automaticamente i risultati acquisiti, agli organi interessati dalla sperimentazione, e indirettamente attraverso la concordata estensione del sistema di accertamento a situazioni produttive di reddito che abbiano caratteristiche simili a quelle che sono state oggetto della sperimentazione.

PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE

Principio informatore ed obiettivi.

Il principio informatore del progetto imposizione fiscale, è dato dall'organizzazione di un sistema del prelievo fiscale, che sia in grado di assorbire parte della ricchezza prodotta, in modo da colpire secondo il principio dell'equilibrio impositivo, tutte le fonti di reddito prodotto e creato nello Stato.

Tale equilibrio impositivo è perseguito attraverso la coincidenza della ricchezza ricavata dall'imposizione con l'incremento che può derivare all'attività produttiva, per effetto dello sviluppo ulteriore che ottiene l'attività medesima con gli investimenti e finanziamenti, derivanti dal prelievo fiscale.

La seconda componente del principio informatore del progetto imposizione fiscale, è costituita dalla limitazione del criterio della progressività dell'imposizione, attraverso la devoluzione ad attività sociali della stessa oltre una certa percentuale; e ad operazioni di investimento compiute prima del raggiungimento della piena occupazione, per i cittadini che risiedono nello Stato. Con la piena occupazione la progressività può essere limitata solo con la prima componente. Cioè il 30 per cento dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento, è destinato ad attività sociali e il rimanente è acquisito dagli Uffici finanziari.

Le attività sociali sono il lavoro di solidarietà prestato a favore dell'impresa di appartenenza o della associazione di imprese provinciale, regionale o interregionale, a prezzo ridotto, inferiore quindi a quello normale.

Il costo di tale lavoro è pagato per una parte con l'imposizione progressiva superiore al 34 per cento; e per la parte rimanente con i capitali di impresa.

Tali quote sono stabilite uniformemente in ogni regione e per ciascuna attività di impresa, attraverso il coordinamento operato dall'ufficio finanziario regionale (UFR).

Il principio della progressività dell'imposizione diretta va quindi attenuato in funzione di due elementi: la devoluzione ad attività sociali di parte dell'imposizione medesima e la piena occupazione nell'ambito delle imprese provinciali, regionali e nazionali.

La progressività dell'imposizione deve rimanere fino alla percentuale del 34 per cento; oltre intervengono le limitazioni citate.

Ciò significa che oltre il livello di reddito che comporta la tassazione del 34 per cento; della parte di imposizione progressiva superiore a tale valore, il 30 per cento va devoluto ad attività sociali e il 50 per cento del totale di tale imposizione eccedente, viene destinata ad investimenti produttivi.

Il 20 per cento rimanente è ancora tassazione progressiva ed è variabile in funzione delle esigenze dello Stato. Si può quindi prevedere una oscillazione di tale percentuale dal 10 per cento al 30 per cento in relazione alle esigenze finanziarie.

L'obiettivo del progetto imposizione fiscale è l'efficienza dell'ordinamento impositivo fiscale organizzativo ed operativo.

L'ordinamento organizzativo è presente nella attuale struttura statale, tuttavia ha bisogno di una profonda revisione per far sì che la sua organizzazione, si adegui alle esigenze produttive e ai problemi connessi con l'evasione e con l'elusione fiscale.

Per l'ordinamento organizzativo si deve prevedere una semplificazione del numero di imposte dirette e indirette ed una chiarificazione delle competenze degli uffici finanziari.

E' necessario eliminare la doppia imposizione e la tripla imposizione e rendere il sistema fiscale difficilmente eludibile, cioè rendere impossibile il trasferimento ad altri della imposta e difficile il ricorso ad opportune scappatoie al limite della legalità, per evitare il prelievo tributario a carico del contribuente.

Il secondo obiettivo del progetto è dato dalla realizzazione dell'ordinamento operativo.

Esso è costituito dall'organizzazione del controllore fiscale e dell'investigatore fiscale.

Al fine di rendere efficiente il controllo dell'accertamento dei redditi, occorre creare una struttura provinciale, regionale e interregionale di controllo, che possa e sappia risalire alla fonte della formazione dei redditi con una organizzazione capillare di accertamento e di indagine, che impedisca le false dichiarazioni e quindi le evasioni e le elusioni fiscali.

E' importante altresì per rendere efficiente il sistema, prevedere la semplificazione del prelievo fiscale. Ciò comporta la riduzione del numero delle imposte e quindi la disciplina in maniera più razionale ed organica del sistema impositivo.

Si deve tendere allora alla previsione di due imposte dirette sui redditi e di una imposta indiretta fondamentale. Nel primo caso si tratta dell'IRPEF e IRPEG; nel secondo dell'IVA. Questa è uno strumento necessario per l'accertamento dei livelli di reddito posseduto, per i possessori di cespiti economici variabili.

Per il settore locale provinciale, si deve tendere all'imposta diretta dell'ICEIAP e all'ICI per la parte non pagata con l'IRPEF; oltre naturalmente a quota parte delle imposte dirette esatte dai lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Deve essere fissato il principio che l'IVA è una imposta finalizzata principalmente a servire per l'accertamento dei redditi variabili d'ordine privato; per cui va programmato il suo recupero da parte del lavoratore a reddito fisso, con la possibilità di recuperare parte dell'imposta pagata, utilizzando le registrazioni fatte sul bancomat posseduto da ciascuno o sulle fatture pagate.

Il rimborso dell'IVA al contribuente a reddito fisso, deve essere graduale, in funzione dell'aumento dell'imposizione diretta proveniente dai soggetti a reddito variabile.

Tale rimborso non potrà essere mai totale, ma la sua entità maggiore o minore sarà ~~finalizzata~~ funzione delle spese eccezionali che lo Stato deve sopportare e dei maggiori investimenti che l'ordinamento vuole compiere.

Per cui il relativo rimborso sarà sempre variabile in relazione ai fini economici e di sviluppo dell'ordinamento statale.

Il controllo dell'attività di accertamento dei redditi da parte dei controllori e degli investigatori fiscali è operato da organi del SECIT e del SIS.

Il primo accerta i criteri adottati per la determinazione dei redditi e degli elementi che comportano una certa imposizione fiscale; i secondi accertano la correttezza delle attività dei controllori ed investigatori.

La struttura finanziaria e le fasi di realizzazione del nuovo sistema impositivo.

La struttura finanziaria statale è caratterizzata da uffici finanziari provinciali, organizzati in uffici delle entrate ed uffici unificati del territorio provinciale; da uffici finanziari regionali e interregionali.

La triplice distinzione di uffici finanziari, ha lo scopo di accertare i redditi secondo il livello di operatori economici privati a reddito variabile: le imprese e lavoratori autonomi locali e provinciali, le imprese regionali e nazionali, che sono individuate secondo le caratteristiche indicate nella legge.

Per un armonico funzionamento degli uffici finanziari, è necessario il loro coordinamento. Esso infatti è lo strumento che serve ad uniformare le attività di accertamento dei redditi e le tecniche relative; anche al fine di ottenere una uniforme imposizione che non escluda alcun reddito dall'imposizione.

L'ufficio finanziario provinciale del capoluogo di provincia, coordina le attività degli uffici delle imposte, IVA e del registro dei minori centri provinciali, in attesa che anch'essi divengano uffici delle entrate circoscrizionali dei settori di decentramento provinciale.

L'ufficio finanziario regionale coordina le attività degli uffici finanziari provinciali (UFB) dei capoluoghi di provincia della regione.

L'ufficio finanziario interregionale (UFIR) del settore nord Italia e sud Italia, oltre alle proprie competenze di accertamento dei redditi degli operatori economici nazionali, ha anche funzioni di coordinamento degli uffici finanziari regionali, al fine di uniformare le relative attività, come accade per gli uffici finanziari provinciali.

La prima fase del nuovo sistema fiscale è diretta a valutare e consolidare le maggiori entrate dovute al più elevato gettito fiscale; anche perché esse devono divenire una costante non suscettibile di fluttuazioni sensibili nel corso degli anni.

Questa prima fase di adeguamento è diretta anche a perfezionare i criteri impositivi e le tecniche di accertamento, per permettere il moltiplicarsi del gettito fiscale di un certo livello.

Si deve cioè valutare il sistema impositivo che produce un certo livello di imposte, e quindi permette un certo sviluppo statale.

Al fine di conoscere quale è il livello impositivo e il gettito fiscale, che è più idoneo per sostenere le spese di sviluppo del Paese, l'amministrazione finanziaria nazionale con gli UFIR, sarà collegata con il CIPE e il CIPI, i quali faranno presente l'ammontare di importi finanziari che sono necessari per una certa politica di sviluppo dello Stato.

Secondo queste indicazioni l'amministrazione finanziaria attuerà un sistema impositivo con percentuali di tassazione e un sistema di accertamento dei redditi, che possa dare proprio quel volume di cespiti economici occorrenti per lo sviluppo.

Nella seconda fase inizia la predisposizione della riduzione del numero di imposte e la riorganizzazione del sistema fiscale.

In questa fase andrà ricercato l'equilibrio tra carico fiscale e ripagamento di quel carico in termini di potenziamento della domanda di beni per spese di investimento che aumentano la domanda di beni di consumo e di servizi.

La seconda fase avrà inizio naturalmente quando si sono consolidati i risultati della prima, che si prevede possano essere raggiunti dopo un primo periodo di tre anni.

Tuttavia se tale termine non dovesse essere sufficiente, la amministrazione finanziaria chiederà una proroga agli organi della P.E., che impostano lo sviluppo del Paese sulla base dell'equilibrio tra carico fiscale e attività economiche stimulate con i finanziamenti pubblici.

PROGETTO DECENTRAMENTO FISCALE (Anche denominato
FEDERALISMO FISCALE)

IL decentramento fiscale.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il decentramento fiscale, che prevede la devoluzione alle regioni di parte della imposizione fiscale derivante da redditi fissi e variabili, di ordine privato.

Tale devoluzione deve essere intesa come potere delle regioni di trattenere parte dell'imposizione secondo le prospettive di sviluppo indicate dagli organi regionali del potere legislativo ed esecutivo.

La possibilità di trattenere l'imposizione da parte delle regioni riguarda in primo luogo le spese di sviluppo della regione intesa nel suo complesso, al fine del raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, indicata dal governo regionale.

Le imposte acquisite dalle regioni verranno ripartite tra spese di sviluppo regionali e spese di sviluppo provinciali.

Le province avranno allora una disponibilità di fondi regionali, che saranno ripartiti secondo il piano di sviluppo regionale.

La ripartizione dei fondi economici tra le province della regione per spese di sviluppo occorrenti alle singole circoscrizioni territoriali, riguardanti la devoluzione locale provinciale, va compiuta secondo il principio della complementarietà degli investimenti provinciali; in modo cioè che le spese di sviluppo operate ed effettuate in una provincia, servano per lo sviluppo e le attività produttive di un'altra provincia o delle province limitrofe.

Il principio della complementarietà provinciale deve essere utilizzato in campo economico e produttivo, per il perseguimento dell'obiettivo regionale; che è dato dall'ipotesi di sviluppo regionale. Per le regioni del nord Italia essa è data dall'ipotesi industriale - commerciale turistica; per il centro Italia è agricolo turistica - commerciale e per il sud Italia ~~sud Italia~~ è agricolo - turistico artigianale, in previsione di completarla con la componente commerciale e industriale.

L'ipotesi di sviluppo si pone cioè come il livello di sviluppo futuro, nell'ambito di quella ipotesi che potrà condurre a gradi di sviluppo superiore, ad acquisire una categoria di sviluppo di più elevata qualità e quantità.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, andranno varate le nuove norme costituzionali, che prevedano la possibilità da parte delle regioni di organizzare le attività dell'imposizione fiscale autonomamente; stabilendo le imposte che debbono essere devolute allo Stato per essere destinate ad altre regioni, secondo un piano stabilito dall'ufficio finanziario interregionale (UFIR), secondo il coordinamento nazionale della direzione generale finanze del Ministero delle Finanze.

Al fine di disciplinare la ripartizione dell'imposizione tra le regioni e la devoluzione allo Stato di quella prodotta in ciascuna delle regioni più avanzate economicamente; le regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, si accordano nella sede dello UFIR sugli importi da devolvere alle regioni meno sviluppate e da ripartire tra le stesse nell'ambito dei fondi provenienti da altri ordinamenti regionali.

Tale accordo assume la caratteristica di un patto finanziario, siglato nella sede dell'ufficio finanziario interregionale (UFIR) di settore di decentramento nazionale; che stabilirà anche le quote da devolvere alla struttura statale di coordinamento degli Enti regionali.

Il principio innovativo del decentramento fiscale è il coordinamento della distribuzione delle imposte tra gli ordinamenti regionali, per permettere uno sviluppo economico e sociale più celere e più diffuso.

Tale coordinamento si riferirà in particolare alla devoluzione dell'imposizione alle regioni meno avanzate economicamente e

alle regioni che hanno bisogno di maggiori fondi economici per la realizzazione dei programmi regionalix di sviluppo, che possono avere caratteristiche particolari ed elementi di urgenza che comportano livelli di spesa immediati.

La devoluzione dell'imposta finabizzata a finanziare attività sociali, segue il principio che parte dell'imposizione progressiva oltre il 34 per cento del reddito, nella misura del 30 per cento con aumenti stabiliti di tale percentuale, va devoluta ad attività sociali.

Ciò accadrà quando lo Stato avrà progettato e realizzato la struttura sociale.

Prima di tale data la devoluzione va ad incrementare e incentivare le attività produttive, come indicato nel progetto occupazionale; e con lo scopo di aumentare l'occupazione, attraverso lo sviluppo e la produzione più elevata dell'impresa.

Quando sarà raggiunta la piena occupazione, una parte crescente della imposizione progressiva oltre il 34 per cento, andrà devoluta ad attività sociali.

Le sanzioni per gli illeciti finanziari.

Le evasioni fiscali e gli illeciti finanziari di cui alle norme vigenti, trovano una diversa previsione del loro perseguimento dal punto di vista sanzionatorio, in quanto sono aumentate le sanzioni pecuniarie e mutate quelle detentive, secondo la nuova normativa tendente al recupero sociale.

Le sanzioni penali che vengono applicate ai reati relativi all'assegno bancario, alla bancarotta e ai reati fallimentari, vengono inflitte tenendo conto dei principi e criteri indicati negli articoli 8 e seguenti del progetto giustizia penale.

Tali principi sono diretti a permettere il recupero sociale di chi viola le norme giuridiche in materia finanziaria; in modo che in futuro egli divenga parte attiva nello scongiurare altre violazioni dello stesso genere, anche manifestando il proprio convincimento ad altri operatori economici.

Dr. Arch. Dr. BELLU Daniele

17) - PROGETTO IMPOSIZIONE FISCALE

Anomalie

Le anomalie del sistema fiscale italiano si possono far ricondurre a due componenti:

- a) - La frammentazione con relativa duplicazione e triplicazione dell'imposizione pretesa da organi diversi statali e regionali.
- b) - L'inefficienza della struttura di controllo che non è in grado di percepire l'imposizione fiscale su tutto il reddito prodotto.

Ciò determina il verificarsi del fenomeno dell'evasione e dell'elusione in maniera molto consistente, si da far naufragare tutte le iniziative dirette a risanare la finanza pubblica e quindi a programmare una politica di sviluppo del Paese, che porti alla realizzazione delle riforme strutturali dello Stato, che lo rendono invulnerabile alle forze negative continuamente protese alla sua stabilità interna in termini di efficienza economica, funzionale e sociale.

Il principio informatore del progetto imposizione fiscale, è dato allora dall'organizzazione di un sistema del prelievo fiscale che sia in grado di assorbire parte della ricchezza prodotta, in modo da colpire secondo il principio dell'equilibrio impositivo, tutte le fonti di reddito prodotto e creato nello Stato.

Tale equilibrio impositivo è perseguito attraverso la coincidenza della ricchezza ricavata dall'imposizione con l'incremento che può derivare all'attività produttiva, per effetto dello sviluppo ulteriore che ottiene l'attività medesima con gli investimenti e finanziamenti, derivanti dal prelievo fiscale.

PROPOSTE

Per cui in relazione a queste considerazioni viene proposta una soluzione alle anomalie citate, attraverso la previsione del funzionamento di un efficiente ordinamento fiscale organizzativo e di un ordinamento operativo altrettanto efficiente.

- A) - Per quanto concerne l'ordinamento organizzativo, si deve tendere allo studio per l'applicazione di:
 - 1) - Sistemi impositivi che riducano l'imposizione a 2 o 3 imposte sul reddito.

- 2) - Va attuato il principio della limitazione del criterio della progressività dell'imposizione, attraverso la devoluzione ad attività sociali della stessa oltre una certa percentuale; e ad operazioni di investimento compiute prima del raggiungimento della piena occupazione, per i cittadini che risiedono nello Stato.

Con la piena occupazione la progressività può essere limitata solo con la prima componente. Cioè il 30 per cento della imposizione progressiva oltre il 34 per cento, è destinato ad attività sociali e il rimanente è acquisito agli uffici finanziari.

- 3) - Deve essere prevista una organica struttura statale che possa produrre un accertamento valido del reddito.

Per questo nel progetto viene prevista una struttura finanziaria costituita da uffici finanziari provinciali (UFP), organizzati in uffici delle entrate ed uffici unificati del territorio provinciale; da uffici finanziari regionali (UFR) e interregionali (UFIR).

La triplice distinzione di uffici finanziari, ha lo scopo di accertare i redditi secondo il livello di operatori economici privati a reddito variabile: le imprese e lavoratori autonomi locali e provinciali, le imprese regionali e nazionali, che sono individuate secondo le caratteristiche indicate nella legge.

- 4) - Per un armonico funzionamento degli uffici finanziari, è necessario il loro coordinamento. L'ufficio finanziari provinciale del capoluogo di provincia (UFP), coordina le attività degli uffici delle imposte, IVA e del registro dei minori centri provinciali, in attesa che anch'essi divengano uffici delle entrate circoscrizionali dei settori di decentramento provinciale.

- 5) - Occorre prevedere le fasi dell'operatività del nuovo sistema fiscale: nella prima fase si valutano e consolidano le maggiori entrate dovute al più elevato gettito fiscale, anche perché esse devono divenire una costante non suscettibile di fluttuazioni sensibili nel corso degli anni.

Nella seconda fase inizia la predisposizione della riduzione del numero di imposte e la riorganizzazione del sistema fiscale.

In questa fase andrà ricercato l'equilibrio tra carico fiscale e ripagamento di quel carico in termini di potenziamento della domanda di beni per spese di investimento, che aumentano la domanda di beni di consumo e di servizi.

- 6) - Al fine di conoscere quale è il livello impositivo e il gettito fiscale, che è più idoneo per sostenere le spese di sviluppo del Paese, l'amministrazione finanziaria nazionale con gli UFIR, sarà collegata con il CIPE e il CIP, i quali faranno presente l'ammontare di importi finanziari che sono necessari per una certa politica di sviluppo dello Stato.
- 7) - Va anche proposta la trasformazione delle sanzioni applicate in relazione agli illeciti finanziari.

Vengono così aumentate le sanzioni pecuniarie relative alle evasioni fiscali e mutate quelle detentive, secondo la nuova normativa tendente al recupero sociale.

Le sanzioni penali che vengono applicate ai reati relativi all'assegno bancario, alla bancarotta e ai reati fallimentari, vengono inflitte tenendo conto dei principi e criteri indicati negli articoli 8 e seguenti del progetto giustizia penale.

B) - ORDINAMENTO OPERATIVO FISCALE.

- 1) - E' necessario per ottenere un sistema funzionale del prelievo fiscale che permetta di acquisire l'imposizione su tutti i redditi prodotti nello Stato, che venga creata la struttura organica ed efficiente del controllore fiscale, costituita dal medesimo controllore fiscale e dall'investigatore fiscale
- 2) - Il controllo efficiente presuppone la collaborazione di tutti gli operatori economici, sia da parte dei venditori che da parte dei consumatori.
Per questo deve essere previsto per una quota parte, il recupero dell'IVA da parte del consumatore a fine anno con la dichiarazione dei redditi; e le relative sanzioni per chi non richieda lo scontrino e il rilascio della fattura.
- 3) - Il sistema di controllo deve riguardare anche la correttezza dei controllori ed investigatori (peraltro già esistente attualmente), che viene effettuata da operatori del SECIT e del SIS, i cui organici vengono aumentati e resi efficienti.
- 4) - Questo controllo efficiente deve far capo ad una struttura finanziaria organica e funzionale data dagli UFP, UFR e UFIR, con il coordinamento nazionale della direzione generale finanze (DGF) del Ministero delle finanze.

18) - PROGETTO DECENTRAMENTO FISCALE (anche denominato
FEDERALISMO FISCALE).

Anomalie

Il maggior difetto del sistema fiscale italiano è quello di possedere ancora il carattere accentrato proprio dello Stato ottocentesco e del primo novecento, che non era ancora informato alla necessità di impegnare le spese correnti e di investimento, secondo le necessità locali e regionali.

L'evoluzione della società ~~è~~ tuttavia ha determinato sempre più l'esigenza di far corrispondere il potere impositivo statale, con il ~~de~~ decentramento funzionale delle attività che si rendono urgenti per lo sviluppo delle autonomie regionali, nell'ambito di un coordinamento nazionale.

Per dare sviluppo effettivo alle regioni, occorrerà trasferire progressivamente il potere di ~~imporre~~ imporre tributi dello Stato centrale alle regioni, lasciando una parte dell'imposizione agli organi di coordinamento nazionale.

Sarà utile quindi prevedere una modifica della costituzione per dare attuazione al potere impositivo delle regioni, che prevede l'impiego dei fondi economici secondo le esigenze di sviluppo di ciascuna regione.

Nella normativa costituzionale dovrà essere prevista la necessaria devoluzione di parte dell'imposizione proveniente dalle regioni del Nord Italia, ~~e~~ quelle più arretrate economicamente del Sud del Paese.

Ciò verrà previsto proprio per attuare il principio della complementarietà regionale della ripartizione dell'imposizione tra le regioni e tra le province di una stessa regione.

Questo comporta uno sviluppo complementare di una regione rispetto ad un'altra, garantendo così un certo automatismo nelle interdipendenze produttive che ^{erano} ~~caratterizzavano~~ gli ordinamenti regionali in futuro; in presenza tuttavia di una ipotesi di sviluppo per ogni regione, che deve essere l'obiettivo finale di sviluppo perseguito da ciascuna di esse.

In relazione a quanto detto si possono allora presentare le seguenti proposte:

PROPOSTE

- 1) - Al fine di attuare il decentramento regionale dell'imposizione o federalismo fiscale, occorre compiere il primo livello di trasformazioni, che facilitino il passaggio al nuovo ordinamento fiscale.

Si tratta dell'attuazione del decentramento funzionale degli organi statali, che ripartiscono l'imposizione tra le regioni, secondo accordi interregionali, che preludono al futuro ordinamento impositivo regionale, gestito ed organizzato autonomamente da ciascuna regione.

Questa attività del prelievo nell'ambito del decentramento funzionale, va allora organizzata da UFP, UFR e UFIR (uffici finanziari provinciali, regionali e interregionali), che hanno funzioni di coordinamento rispetto agli uffici finanziari (UF) di dimensione inferiore.

In questa fase lo Stato con i suoi organi centrali e periferici, coordina le attività che in futuro verranno devolute agli organi regionali e provinciali, i quali approveranno la ripartizione dell'imposizione o la devoluzione ad altre regioni, secondo un preciso programma contenuto in una legge regionale.

- 2) - Entro tre anni dall'antrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il decentramento fiscale, che prevede la devoluzione alle regioni di parte dell'imposizione fiscale derivante da redditi fissi e variabili di ordine privato e pubblico.
- 3) - La possibilità di trattenere l'imposizione da parte delle regioni riguarda in primo luogo le spese di sviluppo della regione intesa nel suo complesso, al fine del raggiungimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, indicata dal governo regionale.

Le imposte acquisite dalle regioni verranno ripartite tra spese di sviluppo regionali e spese di sviluppo provinciali.

- 4) - La ripartizione dei fondi economici tra le province della regione per spese di sviluppo occorrenti alle singole circoscrizioni territoriali, riguardanti la devoluzione locale provinciale, va compiuta secondo il principio della complementarietà degli investimenti provinciali; in modo cioè che le spese di sviluppo operate ed effettuata in una provincia, servano per lo sviluppo e le attività produttive di un'altra provincia o delle province limitrofe.

- 5) - Il principio della complementarietà provinciale deve essere utilizzato in campo economico e produttivo, per il perseguimento dell'obiettivo regionale, che è dato dall'ipotesi di sviluppo regionale.

L'ipotesi di sviluppo si pone cioè come il livello di sviluppo futuro, nell'ambito di quella ipotesi che potrà condurre a gradi di sviluppo superiore, ad acquisire una categoria di sviluppo di più elevata qualità e quantità.

- 6) - Al fine di disciplinare la ripartizione dell'imposizione tra le regioni in modo complementare e la devoluzione allo Stato di quella prodotta in ciascuna delle regioni più avanzate economicamente; le regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, si accordano nella sede dell'UFIR sugli importi da devolvere alle regioni meno sviluppate e da ripartire tra le stesse nell'ambito di fondi provenienti da altri ordinamenti regionali.

- 7) - Lo strumento operativo del decentramento fiscale è la pianificazione provinciale, regionale e interregionale, in cui si prevedono spese di sviluppo delle Regioni e le priorità che permettono di attuare il principio della complementarietà produttiva regionale, attuato con la devoluzione dell'imposizione delle Regioni più ricche del Nord a quelle in Via di sviluppo del Sud Italia.

La pianificazione regionale viene prevista ed organizzata con legge regionale.

- 8) - Al fine di procedere ad una graduale trasformazione della sistematica dell'imposizione fiscale da una condizione centralizzata di gestione, a quella decentrata regionale che comporterà il cambiamento delle norme costituzionali; è previsto che lo Stato e le Regioni si accordino nella sede degli Uffici finanziari interregionali (UFIR) Nord, centro e Sud Italia, sulla sperimentazione triennale della devoluzione di funzioni finanziarie (del prelievo fiscale) statali alle Regioni; che saranno gestite economicamente dagli stessi ordinamenti regionali.

Ciò significa che la gestione tecnica delle funzioni statali secondo gli accordi siglati negli UFIR, viene devoluta alle Regioni italiane, che la effettueranno con fondi messi a disposizione dallo Stato ed acquisiti con l'imposizione tributaria.

La titolarità cioè delle funzioni finanziarie ~~xx~~ del prelievo fiscale e della distribuzione delle risorse tra le Regioni, rimane di pertinenza dello Stato; che tuttavia devolve sperimentalmente per tre anni la gestione economica alle Regioni per la parte indicata nell'articolo 23 bis (30 per cento della imposizione fiscale da destinare a spese di sviluppo e correnti di ciascuna regione e il 20 per cento da destinare a spese in conto capitale per le Regioni meno sviluppate del Sud Italia.